

# antigone

Quadrimestrale di critica  
del sistema penale e penitenziario


anno I  
n. 3 2006

*a cura di*  
associazione  
Antigone

*edizioni*  
L'Harmattan Italia



## Indulto



anno I n. 3 2006

Editoriale, Claudio Sarzotti

#### SAGGI

I numeri dell'indulto, Susanna Marietti

Correre il rischio del bene, Adriano Sofri

Per una alternativa culturale di società, Franco Giordano

Considerazioni in margine all'approvazione dell'indulto e alla sua contestata applicazione, Stefano Anastasia

L'indulto è cosa di sinistra?, Andrea Boraschi

Indulto: prova di irresponsabilità o occasione da non perdere?, Gianfranco Spadaccia

L'indulto e la magistratura, Luigi Marini

Variazioni sull'indulto: alibi per parlar d'altro, Carlo Fiorio

Indulto: scelta di giustizia!, Sandro Spriano

“La banda degli indultati”: una ricerca sulla stampa quotidiana, Cecilia Blengino e Giovanni Torrente

L'indulto nella lingua italiana, Stefano Telve

Intervista a Valerio Onida, Giovanni Jocteau

Immigrazione, controllo sociale e carcere in Italia, Giuseppe Mosconi

Le donne e la 'ndrangheta: una questione che ci riguarda?, Renate Siebert

Riflessioni a seguito del commento di Luigi Marini al mio libro “Disonesto ma non criminale”, Amedeo Cottino

#### RUBRICHE PERIODICHE

##### RUBRICA GIURIDICA

L'indulto nella prospettiva costituzionale e nel confronto con l'ultimo provvedimento clemenziale del 1990, Francesca D'Elia e Andrea Catizone

##### PRISON MOVIES

Intervista a Vincenzo Marra, Patrizio Gonnella e Susanna Marietti

##### RECENSIONI

L'immagine di copertina è tratta da: Jan Vredeman de Vries, *Perspective*, Dover Publ. Inc., New York, 1968 (ripresa da *Antigone*, anno I, n. 1, 1985).

EURO 20,00

ISBN: 88-7892-054-1

**H**

**ANTIGONE anno I n. 3 2006**



# ***ANTIGONE***

Rivista «ANTIGONE»

a cura dell'associazione *Antigone onlus*

SEDE OPERATIVA: v. Principe Eugenio 31 - 00195 Roma

SEDE LEGALE: v. Della Dogana Vecchia 5 - 00186 Roma

[www.associazioneantigone.it](http://www.associazioneantigone.it)

tel.: 06.49.38.35.68

[associazione.antigone@tin.it](mailto:associazione.antigone@tin.it)

Direttore responsabile: *Claudio Sarzotti*.

Comitato scientifico: *Amedeo Cottino, Luigi Ferrajoli, Paolo Ferrua, Francesco Maisto, Antonio Marchesi, Pio Marconi, Alessandro Margara, Dario Melossi, Giuseppe Mosconi, Mauro Palma, Massimo Pavarini, Tamar Pitch, Eligio Resta, Marco Ruotolo.*

Redazione: *Stefano Anastasia, Massimiliano Bagolini, Cristiana Bianco, Cecilia Blengino, Andrea Catizone, Francesca D'Elia, Dario Stefano Dell'Aquila, Stefano Fumarulo, Patrizio Gonnella, Marina Graziosi, Susanna Marietti, Andrea Molteni, Alessandra Naldi, Daniela Ronco, Alvise Sbraccia, Vincenzo Scalia, Giovanni Torrente, Francesca Vianello.*

# ***ANTIGONE***

QUADRIMESTRALE  
di critica del sistema penale e penitenziario

**anno I n. 3 2006**

DOSSIER  
**Indulto**

L'HARMATTAN ITALIA  
via Degli Artisti 15 - 10124 Torino

RIVISTA «ANTIGONE»

ABBONAMENTI

Il costo dell'abbonamento alla Rivista (3 numeri) per l'anno 2006 è di euro 60,00.

Socio sostenitore: euro 100,00 (abbonamento annuo alla Rivista + iscrizione all'associazione Antigone).

La consegna dei numeri della Rivista avviene per posta ed è gratuita per gli abbonati.

L'abbonamento è da effettuarsi di preferenza presso la sede operativa dell'associazione Antigone.

INVIO DI ARTICOLI

Le proposte di pubblicazione vanno inviate alla sede operativa dell'associazione Antigone in versione cartacea e in formato elettronico (word).

Autorizzazione alla pubblicazione n. 5939 del 02.02.2006  
depositata presso il Tribunale di Torino

[www.editions-harmattan.fr](http://www.editions-harmattan.fr)

[harmattan.italia@agora.it](mailto:harmattan.italia@agora.it)

© Associazione Antigone e L'Harmattan Italia, 2006

## INDICE

<i>Editoriale</i> Claudio Sarzotti	7
<b>SAGGI</b>	
<i>I numeri dell'indulto</i> Susanna Marietti	13
<i>Correre il rischio del bene</i> Adriano Sofri	21
<i>Per una alternativa culturale di società</i> Franco Giordano	25
<i>Considerazioni in margine all'approvazione dell'indulto e alla sua contestata applicazione</i> Stefano Anastasia	31
<i>L'indulto è cosa di sinistra?</i> Andrea Boraschi	36
<i>Indulto: prova di irresponsabilità o occasione da non perdere?</i> Gianfranco Spadaccia	45
<i>L'indulto e la magistratura</i> Luigi Marini	50
<i>Variazioni sull'indulto: alibi per parlar d'altro</i> Carlo Fiorio	56
<i>Indulto: scelta di giustizia!</i> Sandro Spriano	60
<i>"La banda degli indultati": una ricerca sulla stampa quotidiana</i> Cecilia Blengino e Giovanni Torrente	66
<i>L'indulto nella lingua italiana</i> Stefano Telve	86
<i>Intervista a Valerio Onida</i> Giovanni Jocteau	88

---

<i>Immigrazione, controllo sociale e carcere in Italia</i> Giuseppe Mosconi	95
<i>Le donne e la 'ndrangheta: una questione che ci riguarda?</i> Renate Siebert	116
<i>Riflessioni a seguito del commento di Luigi Marini al mio libro "Disonesto ma non criminale"</i> Amedeo Cottino	128

#### **RUBRICHE PERIODICHE**

##### **RUBRICA GIURIDICA**

<i>L'indulto nella prospettiva costituzionale e nel confronto con l'ultimo provvedimento clemenziale del 1990</i> Francesca D'Elia e Andrea Catizone	133
---	-----

##### **PRISON MOVIES**

<i>Intervista a Vincenzo Marra</i> Patrizio Gonnella e Susanna Marietti	139
--	-----

<b>RECENSIONI</b>	143
-------------------	-----

## Editoriale

*Claudio Sarzotti*

Qualche settimana fa il principale quotidiano torinese titolava a nove colonne nelle sue pagine di cronaca: “La banda degli indultati” (cfr. l’articolo di Cecilia Blengino e Giovanni Torrente e le riflessioni sul linguaggio di Stefano Telve in questo numero). Sono passati meno di sei mesi dall’emanazione dell’indulto e il circo mediatico in cui si è trasformato il dibattito pubblico in Italia si è ormai concentrato sui presunti effetti criminogeni di un provvedimento che era stato approvato da un ampio schieramento di forze politiche. È bastato che qualche clan della “Gomorra” napoletana (cfr. la recensione di Vincenzo Scalia del libro di Roberto Saviano) decidesse di regolare i propri conti con qualche omicidio di troppo perché si riaprisse la litania sulla mancata certezza della pena, sul dilagare della criminalità violenta, sull’insicurezza della vita urbana. Prevedibile? Certamente sì. Inevitabile? Forse no.

Abbiamo voluto fornire, con un numero della rivista che si potrebbe definire *instant*, un contributo ad una riflessione più pacata e razionalmente argomentata rispetto a ciò che gli anglosassoni (si veda il saggio di recentissima uscita di John Pratt) chiamano *penal populism*, ovvero la tendenza a giocare sul terreno del mero consenso elettorale e mediatico le politiche criminali. A questa deriva populistica non si è sottratto purtroppo l’indulto. Un provvedimento per sua natura eccezionale, certamente non risolutivo delle annose questioni del nostro sistema penale e carcerario; una necessaria misura-tampone (cfr. l’intervista a Valerio Onida) per dare un breve respiro ad un’istituzione come quella penitenziaria prossima all’implosione; un provvedimento che, come ben ricorda Carlo Fiorio nel suo articolo, non ha fatto altro che estendere *erga omnes* e d’ufficio una scarcerazione che comunque sarebbe stata possibile a quelle stesse persone se adeguatamente seguite da un avvocato e da servizi

socio-assistenziali funzionanti, è stato oggetto di una serie di critiche che l'hanno fatto apparire come un *monstrum* giuridico indifendibile e pericoloso.

Accuse di inciucio con l'opposizione (Andrea Boraschi nel suo articolo discute di una domanda che è risuonata spesso nell'ambito della Sinistra: "ma chi ce l'ha fatto fare?"), invettive contro l'abbassamento della guardia nei confronti della criminalità dei colletti bianchi e della criminalità in generale, pentimenti di ministri spaventati dalla reazione dell'opinione pubblica, balletto di cifre sull'effettivo numero dei beneficiati.

In realtà si è trattato di critiche che, a mio parere, hanno largamente mancato il segno. Infatti, la vicenda dell'indulto avrebbe potuto essere criticata sotto ben altri aspetti, chiedendosi innanzitutto se essa non sia stata una grande occasione mancata. Domandandosi (così come invitano a fare nei loro articoli, dal punto di vista del magistrato, Luigi Marini e, dal punto di vista di un Garante dei diritti dei detenuti, Gianfranco Spadaccia) se sia stato opportuno andare contro la prassi, sempre rispettata nella storia repubblicana, secondo la quale all'indulto si è accompagnata l'amnistia, evitando in tal modo il rischio che il sistema penale "giri a vuoto" (almeno nella percezione della gran parte dei giudici e delle forze dell'ordine) per i prossimi due o tre anni. Interrogandosi, ancora, sul fatto che l'indulto avrebbe dovuto essere l'occasione per una completa ristrutturazione organizzativa dell'amministrazione penitenziaria e non semplicemente (come purtroppo sembra stia avvenendo in troppi istituti) l'occasione per gli operatori penitenziari di tirare il fiato e godere delle ferie arretrate. Chiedendosi se non fosse opportuno, in parallelo all'indulto, mettere in cantiere un pacchetto di riforme (tra cui la revisione urgente di alcune leggi palesemente criminogene dell'ultimo governo Berlusconi come la Fini-Giovanardi e la ex Cirielli) in grado di rinnovare l'arsenale sanzionatorio del nostro sistema penale, ponendo effettivamente il carcere all'ultimo posto tra le modalità di esecuzione della pena (così come invita a fare nel suo articolo Franco Giordano e ha cominciato a fare Livia Turco con il decreto sul-

l'uso personale di cannabis). Chiedendosi ancora come sia stato possibile che un provvedimento di cui si stava parlando da mesi sia stato poi emanato in fretta e furia, nel pieno del periodo estivo, senza che sia stata predisposta una benché minima strategia di accoglienza per le migliaia di persone che lasciavano in quei giorni le carceri. Su questi temi il dibattito è stato molto più flebile e, soprattutto, il nuovo governo è sembrato segnato da profonde divisioni al proprio interno, divisioni che rischiano di portare, sul tema dell'amministrazione della giustizia penale, ad un immobilismo quanto mai deleterio in un settore che avrebbe, invece, estrema necessità di riforme e di uno spirito non conservatore.

Il numero della rivista, inoltre, non dimentica altri temi già affrontati nelle prime due uscite ospitando un saggio di Giuseppe Mosconi sul ruolo degli stereotipi dell'immigrato sulle politiche di controllo sociale e di repressione del crimine in Italia, le acute riflessioni di Renate Siebert sul ruolo della donna nella criminalità organizzata, in particolare nella 'ndrangheta, nonché una prima risposta di Amedeo Cottino alle recensioni al suo ultimo lavoro "Disonesto ma non criminale".



## *SAGGI*





## I numeri dell'indulto

*Susanna Marietti*

La legge 241/06 relativa all'indulto votata il 29 luglio di quest'anno ha dato luogo a un'enorme ondata di scarcerazioni, facendo passare la popolazione detenuta dalle 60.710 persone presenti negli istituti di pena al 31 luglio alle 38.326 del 30 settembre.

Alla data del 25 ottobre 2006, i detenuti che hanno riacquisito la libertà sono 24.256. La gran parte delle scarcerazioni ha interessato i beneficiari immediati dell'indulto, vale a dire quei detenuti con sentenza definitiva che, senza avere condanne per reati ostativi alla sua applicazione, alla data dell'entrata in vigore del provvedimento avevano già un residuo di pena inferiore ai tre anni. Al 30 giugno 2006, 23.948 detenuti, pari al 62,7% dei 38.193 detenuti con sentenza definitiva presenti nelle carceri italiane, presentavano un residuo pena sotto ai tre anni. È quasi interamente tra di loro che vanno cercate le 21.411 persone che alla fine di agosto erano tornate in libertà. È presumibile che tutti o quasi i beneficiari immediati dell'indulto abbiano lasciato le carceri entro quel mese. Al 31 agosto 2006, la popolazione detenuta contava infatti già solo 38.847 unità. Se si confronta questo dato con quello delle scarcerazioni e delle precedenti presenze, si vede che il provvedimento di indulto ha intercettato una fase – concomitante all'insediamento del nuovo governo di centro-sinistra – di lieve decrescita della popolazione carceraria, che dopo una forte crescita nei primi mesi dell'anno e negli ultimi mesi del 2005 era passata dalle 61.392 presenze della fine di aprile alle 61.369 della fine di maggio, alle 61.264 della fine di giugno, fino alle 60.710 che abbiamo visto al 31 luglio.

Dal 31 agosto al 25 ottobre altre 2.845 persone hanno visto aprirsi le porte del carcere. Se tutti i beneficiari immediati erano dunque usciti in precedenza, il ritmo di circa 1.500 scarcerazio-

ni mensili è allora quello che dobbiamo aspettarci nella quotidianità del futuro più prossimo, andando a riguardare coloro che, con un residuo pena superiore ai tre anni al momento dell'entrata in vigore del provvedimento di clemenza, scendono a mano a mano al di sotto di quella soglia. Con il passare del tempo, il numero dei beneficiari dell'indulto che usciranno dal carcere andrà a diminuire. Infatti, più è alto il residuo di pena che consideriamo, più è basso il numero dei detenuti che al momento dell'entrata in vigore della legge dovevano ancora scontarlo. Al 30 giugno 2006, 3.690 detenuti dovevano scontare una pena residua compresa tra i 3 e i 4 anni, ed è ovviamente tra loro che vanno cercati coloro che in questi mesi stanno lasciando il carcere. Alla stessa data, il 19,2% della popolazione detenuta con sentenza definitiva aveva un residuo pena compreso tra i 3 e i 6 anni, il 7,6% lo aveva compreso tra i 6 e i 10, solo il 6% tra i 10 e i 20, e il 4,5% doveva ancora scontare più di 20 anni o la pena dell'ergastolo. Seppur dunque in maniera sempre più ridotta, gli effetti dell'indulto si faranno sentire sulla popolazione carceraria per molto tempo ancora, presumibilmente per oltre 25 anni a venire.

Tanto tra i beneficiari immediati dell'indulto quanto tra coloro che si sono aggiunti in seguito vanno anche annoverati, seppur in minima parte, alcuni imputati, appellanti o ricorrenti sottoposti a misura cautelare in carcere per reati con previsioni di pena inferiori a tre anni. Degli indultati al 25 ottobre 2006, 17.298 avevano esclusivamente sentenze passate in giudicato, 4.343 scontavano sentenze definitive ed erano allo stesso tempo in attesa di giudizio in altri procedimenti, e solo 2.615 hanno lasciato il carcere a seguito della revoca della misura cautelare. Oltre la metà di questi ultimi era costituita da appellanti (1.346), mentre solo 416 erano in attesa di primo giudizio, cosa che fa pensare – essendo i detenuti giudicabili ben più degli appellanti sul totale della popolazione reclusa senza sentenza definitiva: il 54,9% contro il 30,2%, al 31 luglio 2006 – a un'alta incidenza nell'applicazione dell'indulto dell'interessamento di un avvocato di fiducia. Inoltre, 666 erano i ricorrenti e 187 aveva-

no più di una di queste posizioni in diversi procedimenti. La percentuale delle revoche della custodia cautelare sulla totalità degli indultati è stata inferiore a quanto, in una fase transitoria poco dopo l'entrata in vigore della legge sull'indulto, si è pensato che sarebbe stata. Se infatti durante la discussione del disegno di legge si era generalmente trascurata la circostanza che l'indulto potesse riguardare anche detenuti ancora implicati in qualche grado del processo, quando si è visto, all'indomani del voto, che le procure si stavano orientando ad applicare la riduzione di pena anche a pene non ancora comminate, si è individuata in ciò la causa principale del fatto che le previsioni sul numero di scarcerazioni fossero di tanto inferiori alla realtà.

Se al luglio 2006, sul totale della popolazione carceraria, i detenuti con sentenza definitiva erano il 62,8% e gli imputati il 35,1% (il 2,1% era costituito da internati), dopo l'indulto, al settembre 2006, abbiamo il 41,6% di detenuti condannati in via definitiva e il 54,8% di imputati (il 3,6% è costituito da internati). Dei primi, il 30% ha un residuo pena inferiore ai tre anni, presentando dunque qualche elemento ostativo alla concessione dell'indulto. Un altro 30% ha un residuo di pena compreso tra 3 e 6 anni, il 29% tra 6 e 20 e l'11% oltre i 20 anni o è stato condannato alla pena dell'ergastolo.

Oltre al carcere, il provvedimento di indulto va a riguardare anche l'area dell'esecuzione penale esterna, e ciò in due modi diversi: da un lato, riducendo la pena a chi si trovava in carcere al momento della sua approvazione, e dunque consentendogli l'accesso immediato a una misura alternativa o riducendo il tempo di attesa per la sua concessione; dall'altro, riducendo il numero di anni nei quali chi si trovava già in esecuzione penale esterna al momento dell'approvazione dell'indulto deve scontare la misura alternativa. Quanto a questo secondo punto, l'indulto non è stato ancora applicato in maniera rilevante all'area penale esterna. Al 30 giugno 2006, quest'ultima interessava 37.175 persone, di cui 24.883 in affidamento in prova al servizio sociale, 2.637 in semilibertà e 9.655 in detenzione domiciliare. Tra queste, c'erano 18.872 affidati in prova non in casi

particolari (cioè non essendo alcolodipendenti o tossicodipendenti) al servizio sociale, 18.872 persone che sicuramente avevano a quella data un residuo di pena da scontare inferiore ai tre anni e generalmente non avevano commesso reati ostativi all'applicazione dell'indulto. Tra i 9.655 detenuti domiciliari e i 6.011 affidati in casi particolari, inoltre, è ragionevole supporre che oltre i \_ avessero anch'essi residui pena sotto i tre anni, facendo così salire a oltre 30.600 il numero minimo di coloro che avrebbero potuto fruire immediatamente dell'indulto, che verosimilmente sono di più ancora. A fronte di queste cifre, al 25 ottobre 2006 solo 4.708 persone hanno visto finire la misura alternativa anticipatamente. Si può supporre che la ridotta applicazione dell'indulto all'area dell'esecuzione penale esterna sia parzialmente dovuta al fatto che l'esame delle posizioni di tutti coloro che hanno avuto accesso alla misura alternativa direttamente dalla libertà in virtù della legge 165/98 cosiddetta Simeone-Saraceni sia stato rimandato nel tempo e non ancora cominciato. Le 4.708 persone beneficiarie dell'indulto andrebbero dunque cercate tra coloro che hanno transitato per il carcere prima di accedere all'area penale esterna, i quali, al 30 giugno 2006, erano solo 3.382 tra gli affidati non in casi particolari al servizio sociale, 1.676 tra gli affidati in casi particolari e 4.090 tra le persone in detenzione domiciliare. In ogni caso, l'effetto del provvedimento di indulto sull'area dell'esecuzione penale esterna è destinato ad aumentare considerevolmente.

Se torniamo ora a considerare l'interno del carcere, vediamo che le percentuali relative alle varie tipologie di reato ascritte alla popolazione detenuta sono tutte diminuite con l'indulto di qualche punto o decimo di punto (o al più rimaste invariate) tranne le seguenti: la percentuale dei detenuti per reati contro la persona è aumentata dal 14,9% al 16,6%, quella dei detenuti per violazione della legge sulle armi è aumentata dal 14,1% al 16,7%, quella dei detenuti per associazione di stampo mafioso è aumentata dal 2,5% al 3,3% e quella dei detenuti per violazione dell'ordine pubblico è aumentata dall'1,6% all'1,8%. L'aumento di queste percentuali, pari nel complesso al 5,4%,

corrisponde in buona parte alla diminuzione della sola percentuale relativa ai detenuti per violazione della legge contro il patrimonio, che sono passati dal 30,9 % al 27,6%, mentre la quota restante si è spalmata su tutte le altre tipologie di reato in maniera poco rilevante per ciascuna di esse.

Delle 24.256 persone uscite dal carcere a causa dell'indulto alla data del 25 ottobre 2006, 9.187 sono straniere. Se prima dell'entrata in vigore del provvedimento gli stranieri in carcere erano 20.088, pari al 33% della popolazione detenuta totale, al settembre 2006 erano 12.369, pari al 32%. Ci si sarebbe potuti aspettare uno scarto maggiore tra queste due percentuali, essendo i detenuti stranieri con reati ascritti di bassa gravità proporzionalmente di più dei detenuti italiani. Si può allora supporre che, data l'alta percentuale di detenuti in custodia cautelare tra gli stranieri (il 48,2% del totale dei detenuti stranieri alla fine di luglio), in pochi abbiano visto cessare la misura cautelare grazie all'indulto, confermando l'interpretazione che quest'ultimo sia stato applicato, al di fuori dei casi più ovvi, solo in situazioni giuridicamente tutelate dalla presenza di un avvocato di fiducia. Sempre al settembre 2006, troviamo in carcere (pochissime le situazioni non rilevate) il 44% in meno di detenuti africani rispetto a quelli che vi si trovavano prima dell'indulto (5.421, contro i 9.711 di luglio), il 32,5% in meno di detenuti stranieri europei (5.415, contro gli 8.023 di luglio), il 40% in meno di detenuti sudamericani o nordamericani (819, contro i 1.365 di luglio) e il 27% in meno di detenuti asiatici (690, contro i 950 di luglio). Il numero relativamente basso di scarcerazioni riguardanti detenuti stranieri europei (principalmente albanesi, rumeni ed ex jugoslavi) indica il maggiore coinvolgimento di questi ultimi in reati di media o alta gravità, quali traffico di armi o di esseri umani.

Se alla fine di luglio le donne presenti negli istituti penitenziari erano 2.869, le beneficiarie immediate dell'indulto che avevano riacquisito la libertà a un mese di distanza erano 1.044, pari al 36,4%, contro il 35,3% dei beneficiari immediati del provvedimento sull'intera popolazione detenuta. Lo scarto

di 1,1 punti percentuali non sembra sufficiente a dare conto della minore entità dei reati tradizionalmente commessi dalle donne. È anche qui ipotizzabile che, viste pure l'alta percentuale di donne in attesa di giudizio (maggiore di quella relativa agli uomini) e l'alta presenza di donne rom in carcere con piccoli reati ascritti, l'indulto sia stato poco applicato a sentenze non ancora passate in giudicato relative a donne scarsamente consapevoli della propria condizione giuridica.

Al 30 giugno 2006, nei 18 istituti penali per minorenni erano recluse 457 persone, numero sostanzialmente analogo alla media giornaliera dell'intero primo semestre dell'anno. Al 25 ottobre, 216 minori erano stati liberati grazie al provvedimento di indulto, lasciando dunque gli istituti quasi dimezzati nelle presenze. Dei 762 reati ascritti ai minori detenuti al 30 giugno, 405 erano reati contro il patrimonio (principalmente rapina e furto) e 158 contro la persona. Dei presenti alla stessa data, 242 erano gli stranieri, 47 le donne e ben 324 persone erano ancora in attesa di giudizio, contro le 133 condannate con sentenza definitiva. È dunque evidente come nel caso dei detenuti minori l'incidenza di persone in custodia cautelare sull'insieme degli indultati sia ben più elevata che nel caso dei detenuti adulti, segno di un'attenzione maggiore nell'applicazione dell'indulto ai minorenni, resa possibile forse anche dall'inferiore carico di lavoro.

La graduatoria del numero di detenuti scarcerati grazie all'indulto su base regionale si è mostrata sostanzialmente prevedibile, seguendo piuttosto fedelmente la graduatoria delle regioni quanto a presenze di detenuti antecedenti il provvedimento. In cima alla graduatoria troviamo la Lombardia, con 8.905 presenze al 30 giugno e 3.419 scarcerazioni per indulto al 25 ottobre. Al secondo posto la Campania, con 7.810 presenze e 2.689 scarcerazioni, al terzo la Sicilia con 6.694 presenze e 2.538 scarcerazioni, al quarto il Lazio con 5.944 presenze e 2.372 scarcerazioni, al quinto il Piemonte con 4.846 presenze e 2.142 scarcerazioni, al sesto la Toscana con 4.108 presenze e 1.499 scarcerazioni. È solo al settimo posto che le due graduatorie cominciano a divergere leggermente.

Non segue la medesima graduatoria, invece, il tasso di affollamento regionale, vale a dire il rapporto tra detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti della regione, che al 30 giugno 2006 oscillava tra l'1,7 dell'Emilia Romagna e lo 0,9 dell'Umbria. Non considerando il flusso delle persone entrate in carcere tra la fine di giugno e oggi, i dati relativi al quale non sono ancora disponibili e che si può tuttavia ipotizzare uniforme al passato sul territorio nazionale, il tasso di affollamento alla data del 25 ottobre indica un'unica regione come ancora sovraffollata, sebbene assai leggermente, vale a dire l'Emilia Romagna, che resta dunque in testa alla classifica. Il tasso di affollamento oscilla ora tra il suo 1,08 e lo 0,53 della Sardegna, dove ha lasciato il carcere quasi la metà dei detenuti (1.012, sui 2.039 presenti a fine giugno). Rispetto alla capienza regolamentare dell'insieme delle carceri italiane, stimata in 42.959 posti, il tasso nazionale di affollamento penitenziario, pari a 1,4 prima del provvedimento di indulto, era al 30 settembre pari a 0,89.

Al 25 ottobre, 1.336 persone – il 5,5% del totale delle scarcerazioni – sono rientrate in carcere dopo aver beneficiato dell'indulto, tra cui 537 stranieri (il 5,8% degli stranieri scarcerati) e 35 donne. Di queste persone, 1.115 sono state arrestate dalle autorità di polizia in flagranza di reato. Tra gli stranieri rientrati in carcere, si conta un alto numero di persone arrestate senza aver commesso altro reato che la mancata ottemperanza al provvedimento di espulsione che automaticamente le aveva raggiunte al momento dell'uscita dal carcere. Secondo l'ultimo dato disponibile relativo al 21 settembre, si trovavano in questa condizione 118 stranieri sui 271 a quella data rientrati in carcere. Quasi tutti gli stranieri sono rientrati in carcere nelle regioni settentrionali, dove maggiormente si svolge la ricerca di lavoro. In Emilia Romagna, hanno fatto reingresso in carcere 77 stranieri e 42 italiani; in Toscana, 82 stranieri e 39 italiani; in Veneto, 37 stranieri e 22 italiani; in Piemonte, 42 stranieri e 48 italiani; in Lombardia, 149 stranieri e 108 italiani; in Liguria, 36 stranieri e 27 italiani. Ciò a fronte dell'unico straniero contro i 17 italiani rientrati in Calabria, degli 11 stranieri contro i 154

italiani rientrati in Campania, dei 2 stranieri contro gli 85 italiani rientrati in Puglia, dei 5 stranieri contro i 58 italiani rientrati in Sardegna, e di nessuno straniero rientrato in Sicilia contro 83 ingressi di italiani.

## Correre il rischio del bene

*Adriano Sofri\**

L'abbiamo provata tutti, nei nostri funerali laici, di non credenti, una sensazione imbarazzata di inadeguatezza, una nostalgia per i funerali religiosi. Ci mancano le parole, i gesti di cui sentiamo il bisogno. È vero per il lutto e il dolore, è vero per la gioia. Quale annuncio dev'essere più gioioso di quello per eccellenza giubilare, del perdono, della riconciliazione, della liberazione?

Il Parlamento vota, con un concorso assai più ampio dell'in-trovabile maggioranza dei due terzi richiesta, una riduzione di pena fino a tre anni, e non trova le parole per dirlo. Eppure, con rarissime, avarissime eccezioni, tutti dichiarano di augurare un sollievo ai disgraziati prigionieri, qualunque opinione abbiano poi sul costo che la decisione fa pagare. Ma non si trovano parole per dirlo. Si parla, legittimamente, d'altro: è un regalo ai corrotti, ai furbetti, un compromesso necessario, un insopportabile inciucio (persino a citarla, questa parola disgusta), una misura d'emergenza, un atto di disciplina, un'obiezione di coscienza... E il perdono, e la pacificazione e il ricominciamento che il perdono promette a chi lo riceve e a chi lo concede, a una comunità intera che si apre alla fiducia?

Non abbiamo parole, non il suono dello *yobel*, la tromba di corno che dava l'annuncio dell'anno di grazia. La terra avrebbe riposato, sarebbe tornata agli antichi proprietari, gli schiavi sarebbero stati liberati. I 61 mila detenuti italiani hanno aspettato la notizia appesi alle inferriate, attaccati alle radioline che trasmettevano in diretta dal Senato – come avrei voluto essere dentro, sabato sera. Dice Isaia: “Come sono belli i piedi del messaggero di lieti annunzi”. Chi avrebbe l'ingenuità e il coraggio di usare parole simili?

L'annuncio è arrivato, prosaicamente, da Radio Radicale. Dice il Vangelo di Luca: “Lo Spirito del Signore... mi ha man-

dato per annunciare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia". Nostalgia di belle parole, sante, solenni. Immagino l'obiezione: libera Chiesa in libero Stato. Lo Stato non conosce giubilei e lieti annunci, liturgie dell'Avvento e del Natale, lo Stato si occupa della legalità e della sicurezza... Be', non solo. L'amnistia, l'indulto, stanno scritti nella Costituzione, e proprio come riconoscimenti gratuiti dell'impegno al riscatto, al ricominciamento, e non come espedienti pratici, sgomberi di corpi inerti, evasione di pratiche polverose, occasioni di accordi politici.

La legalità, la sicurezza, non vanno senza la compassione, l'emergenza non va senza la straordinarietà. Quanto alla legalità, tremendi sono gli equivoci: perché le carceri che minano l'incolumità corporale e degradano l'anima delle persone sono illegali, oltre che disumane: e non ha senso pensare di dividersi fra fautori dell'umanità e fautori della legalità. E la sicurezza? A chi è allarmato per la liberazione anticipata dei "delinquenti", e a chi soffia sull'allarme, sperando in cuor suo che fatti atroci gli diano al più presto ragione, bisogna dire che il rischio c'è: che tra le persone che escono prima – che sarebbero dunque uscite comunque fra un anno, fra due, fra tre – molti potranno tradire il credito che è stato fatto loro, ai propri danni, e anche, gravemente, ai danni altrui. Una comunità può scegliere di correre un rischio, misurando il bene che può in cambio fare e ricevere. È sbagliato farsi forti di un'esperienza personale, negando a chi non l'abbia vissuta una piena voce in capitolo. E tuttavia, chiedete a chi la conosca, la galera, chiedete ai direttori, agli ufficiali e agli agenti di polizia penitenziaria, chiedete agli educatori, ai medici, e avrete ben altri risultati ai sondaggi sull'indulto.

Tre anni: troppi, si dice. Ma sapete che una legge in vigore consente a chi sia in possesso di certi requisiti – un buon comportamento, un domicilio, un lavoro – di non stare in galera quando si scende sotto i tre anni di pena, e anzi, per i tossicodipendenti, sotto i quattro anni? E allora come mai con un indulto per le pene residue sotto i tre anni si annuncia l'uscita di 12

mila, o 20 mila persone? Il buon comportamento ce l'hanno: gli manca la casa, il lavoro, l'avvocato! Questo c'entra con la legalità. Con l'umanità c'entra altro. I corridoi sui quali si cammina in galera sono macchiati di sangue. I ragazzi che riempiono la galera si tagliano le vene, la pancia, la faccia, si cuciono la bocca, ingoiano lamette e batterie e forchette, si passano il metadone da una bocca all'altra, "si sfondano di seghe". In una stessa cella giovani e vecchi di condanne le più diverse, di nazioni e lingue le più diverse, di malattie diverse, finiscono per odiarsi e per venire alle mani e ai coltelli per il telecomando.

Non occorre aver visto tutto questo per sentire una misericordia: ma chi l'ha visto cerca altrove, nel profeta Isaia, nell'evangelista Luca, le parole che corrispondano alla cosa. Il Parlamento ha votato questo indulto. Non succedeva da sedici anni. Si sono ascoltati allarmi e indignazioni sincere e argomentate, e allarmismi e scandali per partito preso. C'è un risultato, bisogna spiegarlo perfino politicamente. Qualcuno preferirà spiegarlo soprattutto con un basso patto politico. Non so: non mi aspetto moltissimo dalla politica di professione. Ma bisogna aspettarsi davvero il peggio per credere che una così vasta maggioranza parlamentare si sia sottomessa a un "patto scellerato", e che legalità e umanità non abbiano avuto una loro parte essenziale – un'eco postuma degli applausi dell'aula a un Papa. Ho sentito in Senato un ex magistrato come D'Ambrosio avvertire del costo gravissimo e per lui inaccettabile della misura, e ho sentito ex magistrati come Casson e Di Lello, sostenere il contrario, e argomentare l'infondatezza di allarmi come quello sui risarcimenti alle vittime del lavoro, o sul cosiddetto voto di scambio mafioso. C'è qualcosa di diverso dal Partito degli Avvocati contro il Partito dei Magistrati. C'è qualcosa di tutt'altro che scontato in questo: purché lo si sappia mettere a buon frutto.

Mi auguro che i responsabili politici della sinistra non cedano alla soggezione, o alla coda di paglia, che li induce troppo spesso a dire e fare le cose quasi vergognandosene e scusandosene. Per qualunque argomento: l'Afghanistan o l'indulto o i taxi.

Che dicano o facciano solo quello che credono giusto, e ne vadano fieri. E se sono costretti a compromessi in nome di un bene maggiore, e anche solo di un male minore, lo dicano senz'altro, e mettano con le spalle al muro chi si vanta illeso da ogni compromesso, in totale irresponsabilità. E non abbiano paura delle parole solenni, quando ce n'è bisogno. Avranno pur visitato una volta una prigione, ne avranno calpestato i corridoi: non possono averne dimenticato l'odore, anche se prima delle visite i corridoi vengono lavati accuratamente. Quattro anni fa scrissi - su questo giornale - una lettera al Papa, alla vigilia della sua visita al Parlamento. Finiva così: "Sapesse come sono belli i piedi dei ragazzi che escono dalla galera".

\* Il presente articolo è stato pubblicato sul quotidiano "Repubblica" il 31 luglio 2006 e viene riproposto su gentile concessione dell'autore e dell'editore.

## Per un'alternativa culturale di società

*Franco Giordano*

Il dibattito che ha accompagnato l'approvazione dell'indulto ci impone una riflessione di largo respiro sulla legittimità, necessità e opportunità culturale, prima ancora che giuridica e politica, di tale provvedimento.

È successo infatti che una buona parte del paese, a prescindere dalla connotazione politica, ha espresso critiche rispetto a tale provvedimento.

Questo dato ci impone di riflettere preliminarmente sul delicato rapporto che intercorre tra Stato di diritto e potere democratico, ovvero tra diritti inviolabili della persona da una parte e potere legislativo e rappresentativo dall'altra.

Pare opportuno ricordare che il nostro ordinamento giuridico si fonda, prima ancora che sul principio democratico, sul principio di legalità. Tale principio, nello Stato moderno di diritto, consta di un aspetto formale, le leggi sono emanate secondo le procedure determinate dalla Costituzione, e di un inedito aspetto sostanziale: la legge per essere valida deve essere conforme ai principi costituzionali. Tale rivoluzione copernicana del diritto ha comportato quindi un duplice limite al potere legislativo precedentemente vincolato al mero aspetto formale.

Fatta questa premessa dobbiamo considerare che il principio basilare della nostra Costituzione è rappresentato dalla persona, al tempo stesso principio fondante e fine ultimo dell'ordine costituito. In ottemperanza a tale principio fondante vengono riconosciuti i diritti inviolabili della persona come il diritto alla vita, alla integrità fisica e alla salute.

I diritti inviolabili si caratterizzano per la loro indisponibilità, non solo rispetto ai loro titolari, ma anche rispetto al potere politico. Avviene così che nessuna persona è libera di suicidarsi o auto-mutilarsi; così come nessuna maggioranza politica può decidere di condannare un uomo alla pena capitale o alla tortu-

ra. Impedisce un siffatto comportamento quella che Noberto Bobbio chiama pre-regola del gioco democratico: “*Le norme costituzionali che attribuiscono questi diritti non sono propriamente regole del gioco: sono regole preliminari che permettono lo svolgimento del gioco*” (N. Bobbio, 1984).

Queste norme costituzionali sono quindi sottratte al gioco democratico secondo il quale la maggioranza politica è investita del potere di fare le leggi.

Tornando all’approvazione dell’indulto notiamo che tale legge è stata emanata in ossequio al principio personalista della nostra Costituzione: le carceri versavano in uno stato di illegalità perché sovraffollate e in un conseguente stato di impossibilità ontologica di garantire i diritti inviolabili della persona (*in primis*, il diritto a vivere dignitosamente, senza avere rischi gravi di compromettere la propria integrità fisica e la propria salute); in siffatti contesti il Legislatore ha l’obbligo di intervenire mediante uno strumento di emergenza, quale è l’indulto, apprestato dalla nostra Costituzione per sopperire a simili situazioni.

Il fatto che da più parti siano state manifestate opinioni contrarie a tale provvedimento non è di per sé sufficiente a bocciare il provvedimento *de quo*, perché, come visto, nello Stato di diritto, il rispetto dei diritti inviolabili della persona costituisce il valore fondante del nostro ordinamento e nessuna maggioranza può eludere tale pre-regola. “Su questioni di esistenza”, è stato detto, “non ci si lascia mettere in minoranza” (B. Gruggenberger, C. Offe, 1986, p. 167)<sup>1</sup>. Se fosse altrimenti, avremmo dovuto re-introdurre la pena capitale ogni qual volta la maggioranza del paese la invocava per crimini efferati.

Chiarito il rapporto tra principio di stretta legalità e principio democratico, bisogna ora ragionare sui motivi che hanno spinto la stragrande maggioranza del paese ad avere un atteggiamento così critico rispetto al provvedimento di indulto.

Le ragioni che sono alla base di tali reazioni, a parere di chi scrive, non sono contingenti, ovvero, non sono dettate da un senso di insicurezza della popolazione legato al momento storico attuale, o alla ‘gogna’ mediatica o, ancora, all’idea del com-

promesso con le destre e via dicendo. Piuttosto le ragioni sono da scavare nel clima culturale che si è determinato nel paese, da quando le campagne elettorali si sono giocate quasi esclusivamente sul tema della sicurezza urbana.

Bisogna ricordare infatti che tale fenomeno è piuttosto radicato nella nostra cultura politico-elettorale. Basti pensare che era già presente nel lontano 1975, quando Pietro Ingrao esortava gli elettori a non cedere al pan-giustizialismo declamato in pompa magna da Arnaldo Forlani e dalla sua DC in quanto la repressione, la mano forte contro il crimine e la legislazione di emergenza non possono rappresentare la soluzione dei conflitti sociali.

Sin da allora è cresciuta la cultura della tolleranza zero che ha raggiunto l'apice con le legislazioni anti-terrorismo prima, e con le leggi sugli stupefacenti e sul fenomeno migratorio dopo. Eppure tale politica non ha comportato nessuna diminuzione dei crimini, nessun miglioramento della qualità della vita dei consociati, ma il solo sovraffollamento carcerario. Ciò nonostante le campagne elettorali si sono incentrate sul tema della sicurezza urbana alimentando le paure dei consociati e promettendo la ricetta del contenimento totale dei devianti dalla società civile come soluzione di tutti i conflitti, il carcere come il vaso di pandora dove rinchiudere tutti i mali che ci affliggono.

In questo contesto socio-culturale soltanto una sparuta minoranza – a partire dalla esperienza della rivista *Antigone* – ha cercato di sostenere una tesi meno a buon mercato ma sicuramente più fedele ai principi costituzionali, alle *pre-regole* del gioco.

Questa minoranza ha da sempre proposto un cambiamento di paradigma culturale: *dal diritto alla sicurezza alla sicurezza dei diritti di tutti*, da quelli liberali a quelli sociali, che dovrebbero caratterizzare lo Stato moderno di diritto.

Un cambio di paradigma culturale e politico che trova nel *welfare* la possibilità di ricomporre i conflitti sociali, relegando il sistema penale ad *extrema ratio*; un diritto penale minimo e mite che non riempia più le carceri di poveracci, ma solo di chi oggettivamente deve essere contenuto o controllato per la paci-

fica convivenza comune; un diritto penale minimo e mite che eviti per il futuro di dover ricorrere a misure di emergenza per sfoltire le carceri, per ricondurle a condizioni minime di vivibilità proprie dello stato moderno di diritto.

Un cambio di paradigma che non è mai avvenuto col conseguente grande rischio che la cultura forcaiola possa continuare a prevalere e a condizionare le scelte della politica. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che anche il precedente governo di sinistra si è aperto con provvedimenti di depenalizzazione e proposte di legge volte alla sicurezza dei diritti e si è chiuso con un pacchetto di sicurezza pre-elettorale. Oggi corriamo lo stesso identico rischio: basti pensare a quanti parlamentari e uomini della sinistra si sono tirati indietro dopo aver votato, o sostenuto pubblicamente, l'approvazione dell'indulto.

Il rischio concreto è che tutte le modifiche in tema di giustizia e esecuzione penale necessarie ad un cambiamento di paradigma vengano infrante per la paura di perdere consensi. Dobbiamo invece evitare gli scivoloni verso destra che si sono avuti in passato in tema di giustizia e sicurezza, dove pezzi della sinistra hanno cavalcato il giustizialismo in maniera quasi indistinguibile dalle destre. Altrimenti la sinistra giocherà su un terreno che, per fortuna, non gli è proprio regalando consensi a chi da sempre ha utilizzato la sicurezza come cavallo di troia per raccogliere voti a buon mercato. Altrimenti su giustizia e sicurezza applicheremo la cultura politica e legislativa propria delle destre come è avvenuto in tema di droghe e immigrazione, dove il governo Berlusconi ha peggiorato il precedente lavoro dei governi di sinistra del '90 e del '98, di per sé non buono perché in contrasto con i valori della Costituzione.

La riforma del codice Penale della Commissione Pisapia ed il lavoro del Parlamento in tema di giustizia e *welfare* devono andare in questa direzione, adottando come paradigma culturale la sicurezza dei diritti di tutti. Ma un cambio di rotta nella stanza dei bottoni non può bastare.

Le associazioni, gli accademici, i media, i partiti e le persone attente a questi temi devono impegnarsi a far rivivere lo spirito

della Costituzione, a far sentire propria nel sentire comune l'idea che la persona è il valore fondante della nostra comunità sociale e giuridica; che il diritto alla vita, il diritto ad una vita dignitosa per i cittadini e non, per liberi o detenuti sono una conquista dei nostri costituenti che non possiamo calpestare, perché una società solidale ed equa non può concentrare le sue risorse sul mero contenimento sociale dei devianti e dei diversi.

La cultura della nonviolenza deve insegnarci che anche in terreni scomodi dobbiamo imparare a costruire alternative di sinistra. Non dobbiamo “gettare le chiavi”, ma creare le condizioni di integrazione e prevenzione dei conflitti che ci permettano di avere una giustizia finalmente efficace perché mirata alla neutralizzazione dei reati che realmente offendono beni giuridici meritevoli di tutela. Quando tali strumenti non dovessero dimostrarsi idonei ad evitare la commissione di crimini, l'unico intervento statale legittimo potrà essere quello della sanzione penale non disumana e tendente al cosiddetto “reinserimento sociale” del reo; tale strumento è rappresentato non certo dal carcere quanto piuttosto da un maggiore ricorso alle misure alternative perché le statistiche ci dicono che il tasso di recidività è di quasi quattro volte superiore per chi esce dal carcere rispetto a chi ha terminato una misura alternativa. E i numeri sono imparziali indicatori di una tendenza che deve farci riflettere. Le destre hanno costruito sistematicamente l'ossessione isterica del nemico. Volta per volta il nemico diventa il migrante, il *no global*, il tossicodipendente ed ogni forma che viene percepita come diversità. Non si può assecondare questa logica che alimenta paure, angosce, contrapposizioni individualistiche ed egoistiche. Quella a cui dobbiamo lavorare è una vera e propria alternativa culturale di società.

#### NOTE

<sup>1</sup> Per un approfondimento sul tema si rinvia a L. Ferrajoli (2002).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Bobbio N. (1984), *Il futuro della democrazia: una difesa delle regole del gioco*, Torino, Einaudi.

Ferrajoli L. (2002), *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Bari-Roma, Laterza.

Gruggenberger B., Offe C. (1986), *La legittimazione della maggioranza di fronte a minoranze, gruppi di pressione e movimenti sociali*, in AA.VV., *Rappresentanza, legittimazione e minoranze. L'esperienza storico-tedesca in un contesto comparativo*, in "Quaderni della fondazione Basso", Milano, Franco Angeli.

## Considerazioni in margine all'approvazione dell'indulto e alla sua contestata applicazione

*Stefano Anastasia*

In tempi recenti, in Italia, mai provvedimento legislativo ha goduto di peggior stampa. Non passa giorno senza che si parli male dell'indulto, da ogni pulpito, dal ruspante *Giornale* berlusconiano alla *Repubblica* della buona borghesia *liberal*, tutti finalmente concordi su qualcosa: l'occasione è quotidianamente propizia per corali grida contro quel folle provvedimento che ha anticipato la liberazione dal carcere e da altre misure di privazione della libertà alcune decine di migliaia di persone.

Viceversa, per chi scrive, l'approvazione definitiva del provvedimento di indulto è stato un fatto eccezionale, di eccezionale rilevanza, la cui portata – per la vita di decine di migliaia di persone in carne e ossa, e per le porte che dischiude alla possibilità di una riforma del sistema penitenziario – non può essere nemmeno ombreggiata dalle sue mancanze, che pure – come in tutte le umane cose – certo non mancheranno. Non certo una grande riforma, ma una condizione necessaria per una riforma possibile. Non sembri ardito il paragone, ma nel primo bilancio del secondo Governo Prodi (i mitici 'cento giorni'), l'indulto sta al pari con il nuovo ruolo italiano sullo scenario politico internazionale: entrambi segnali di un radicale cambio di rotta rispetto agli indirizzi del governo precedente (e non solo). Veniamo però alle critiche piovute da destra e manca, prima e dopo l'indulto.

1. La prima critica, più radicale, è assorbita dalla valutazione positiva espressa poc'anzi: "l'indulto non cambia il sistema, anzi gli dà sfogo e quindi ne legittima la permanenza". Giusto, ma – come si è detto – nessuno ha pensato all'indulto come alla riforma del sistema penale e penitenziario: qualcuno l'ha vota-

to per carità cristiana, qualcuno per opportunismo, qualcuno per integralismo umanitario (ci facciamo le guerre per i diritti, non si possono aprire le galere per essi e chi ne è privo?), qualcuno (speriamo non pochi) perché – consapevole che esso non fosse una grande riforma – lo ha appunto pensato come propedeutico ad essa. Nessuno dunque ha votato l'indulto pensandolo come *la* riforma del sistema penale e penitenziario.

2. “L'indulto aumenta i tassi di criminalità e l'insicurezza nella società” si dice all'accendersi di ogni focolaio criminale. È inutile ripetere che i dati dei primi mesi non confermano questa tesi e, d'altronde, sarebbe ben curioso che lo facessero: chi conosce l'andamento dei tassi di criminalità sa che essi variano significativamente al mutare di condizioni di contesto, come fu, per esempio, per i reati predatori all'epoca del boom economico in Italia. Anche il mercato del lavoro criminale ha le sue leggi e ignorarle per tornare lombrosianamente a pensare che la criminalità dipenda dal numero di persone ‘pericolose’ in circolazione sfida la scienza oltre che la cultura (che nell'ultimo secolo aveva fatto qualche passo in avanti).

3. Ci sono poi state le obiezioni relative: “sì, però...”

3a. La prima obiezione, la più insistita, sulle esclusioni. Per sintetizzare, bisognava escludere Previti, i furbetti e i criminali del lavoro. Non starò a dire delle contro-obiezioni tattiche (la maggioranza dei 2/3 prevista dalla Costituzione e la necessità del consenso del partito di Previti; l'impossibilità di un esame di merito da parte del Senato, soffocato dalle grida del coro di cui sopra; la permanenza delle pene accessorie e della possibilità di chiedere i risarcimenti del danno in sede civile...). Valga per tutte una obiezione di principio: il sistema penale conosce una sola, legittima, scala di gravità dei reati, quella determinata dalla entità delle pene. Giusta o sbagliata che sia, quella è. Al di fuori di essa vi sono infinite valutazioni soggettive, mutevoli e legittime, ma nessuna depositaria di alcuna verità, nemmeno se strillata da tutta la stampa nazionale. Rispetto a quella scala di gravità dei reati, l'indulto agisce in maniera apparentemente

equanime: taglia un tot di pena a tutti. Chi è condannato all'ergastolo raggiungerà con un tot di anticipo la possibilità di chiedere la liberazione condizionale; chi ha una pena di dieci o vent'anni se la vedrà decurtare di un tot; coloro a cui manca un tot per poter chiedere una misura alternativa (Previti) potranno chiederlo; coloro a cui manca un tot o meno al fine pena (o è stato condannato a tot o meno) vengono scarcerati. Punto. La scala dei valori tutelati, direttamente proporzionale a quella delle entità delle pene, è pienamente salvaguardata. Anzi, a ben vedere nell'indulto agisce anche un principio perequativo, una specie di 'progressività fiscale' della galera: le pene minori, per i reati minori, ergo di minore disvalore sociale, possono essere interamente condonate; via via che le pene aumentano, per reati di maggiore disvalore sociale, l'incidenza dell'indulto *progressivamente* diminuisce; così, con l'ultimo indulto, chi era condannato a trent'anni si è visto condonato un decimo della pena, chi era condannato a tre anni si è visto condonata l'intera pena.

3b. Seconda obiezione relativa sul quanto del condono: "non si sono mai visti tre anni..., un'enormità!". Vero, non si sono mai visti, ma si è trattato di un'enormità? Cosa è più 'enorme': uno sconto di tre anni dopo sedici anni di regolare esecuzione delle pene o il ripetuto sconto di due anni ogni due anni e mezzo, come è accaduto durante la prima repubblica? A conti fatti, qui di indulgenza ce ne è sempre meno di quanta ce ne fosse nel termine di paragone che si usa per contestare l'ultimo, generoso indulto. Ciò detto, se è lecito utilizzare un criterio di razionalità rispetto allo scopo, a conti fatti, tre anni ci volevano per riportare le presenze in carcere al di sotto della capienza regolamentare degli istituti di pena. Due non sarebbero stati sufficienti a raggiungere questo obiettivo essenziale al tentativo di riformare/ristrutturare/razionalizzare il sistema penitenziario italiano.

3c. Terza obiezione: "sì, però ora la macchina della giustizia gira a vuoto...". Vero, saranno celebrati migliaia di processi che non produrranno pena detentiva. Dispendio di risorse (scarse), denuncia il CSM. Vero (anche se i processi serviranno ai risar-

cimenti in sede civile, ci si dimentica dopo averli invocati). Ma questo è un difetto dell'indulto o del fatto che esso non sia stato accompagnato da una pur modica amnistia? E se l'amnistia non si fa è per responsabilità di quanti hanno voluto l'indulto o di quelli che hanno sollevato la canea contro di esso?

3d. Infine, quante critiche sull'accompagnamento, l'accoglienza, ecc.: "sì, però non è stato preparato, non c'è stato un investimento sul territorio, sulle reti di solidarietà...". È vero, fino a sabato 29 luglio nessuno avrebbe scommesso sull'approvazione dell'indulto e nessuno aveva preventivato un bel nulla, ma la settimana successiva si sono tenute riunioni nelle prefetture delle più grandi città e poi in tutti i provveditorati dell'amministrazione penitenziaria, con la partecipazione degli enti territoriali, del volontariato e del terzo settore. Poi il governo ha stanziato 17 milioni di euro e molte regioni non gli sono state da meno. Il tutto per venticinquemila persone uscite di galera nell'arco di tre mesi. E quei novantamila che ne escono ogni anno, giorno dopo giorno, con o senza indulto, da quale rete di accoglienza sono sostenuti? E quelle decine che sono state scarcerate il 31.7.2006, senza godere di un giorno di sconto e senza che nessuno li aspettasse sul portone? Diciamo la verità, in questo sì, gli indultati sono stati doppiamente privilegiati: hanno avuto lo sconto di pena e il massimo del sostegno finora sperimentato nella scarcerazione.

Ciò detto, il clima entro cui prima è maturata l'approvazione dell'indulto e poi esso è andato via via producendo i suoi effetti ci consegna materiale per qualche preoccupata riflessione sulle culture che si muovono nella stessa area (culturale, sociale, elettorale) del centro-sinistra, alla cui parte politica va viceversa ascritto l'indubbio merito di aver portato a compimento un provvedimento di cui si parlava ormai da sei anni. Nonostante decenni di militanza tra i panda della 'sinistra garantista' dovrebbero rendermene avvertito, ancora non riesco a capacitarmi della ossessione simbolico-penale della gran parte della cultura diffusa nel cosiddetto popolo della sinistra. Abbiamo rischiato – seriamente rischiato – che dell'indulto non

se ne facesse più niente, che il sovraffollamento penitenziario si trasformasse in una emergenza umanitaria, che decine di migliaia di poveri cristi (spesso stranieri, frequentemente tossici, privi di tutela legale, di lavoro, casa, istruzione) restassero a marcire in carcere uno sopra l'altro in condizioni inaccettabili. Abbiamo rischiato tutto perché nel 'popolo della sinistra', davanti ad esso andava sbandierato il feticcio del carcere per i corrotti, i bancarottieri e via eccedendo. Non discuto più, ora, delle ragioni tecnico-giuridiche in base alle quali quella corsa all'esclusione di reati dall'indulto non aveva ragion d'essere. Mi interessa piuttosto una questione squisitamente politica: davvero, a sinistra, qualcuno pensa che la corruzione, le malversazioni economico-finanziarie, le morti bianche e gli incidenti sul lavoro, Berlusconi, Previti e, chissà, il capitale internazionale si battono sbandierandogli contro il feticcio della galera o sfogliando gli articoli del codice penale?

Il fatto che il diritto penale sia necessario all'ordinamento non scalfisce di una virgola la sua inefficacia politica (almeno a una politica sedicente 'progressista'): sempre lì a inseguire fatti consumati o tentati nel tempo passato, a declinare il dover essere di ciò che è stato. Una buona politica di sinistra non dovrebbe proiettarsi nel futuro, nella sua determinazione attraverso lotte (sociali, culturali, politiche) che mutino il segno dei tempi e dei rapporti di forza esistenti? O basta alzare il dito e chiedere 'più uno', un anno in più di galera per mutare il mondo che ci gira intorno e far tornare a splendere le 'magnifiche sorti e progressive'?

## L'indulto è cosa di sinistra?

*Andrea Boraschi*

E fu così: che la scorsa estate, fatalmente, si giunse a porre la questione nei termini sin lì, e non a lungo, taciuti. “L'indulto è cosa di sinistra?”, ci si chiese. O meglio, per astrarre un po' dalle contese di quei giorni e rendere l'interrogativo ancora attuale, ancora intelligibile: un atto di clemenza quale quello approvato a luglio dal parlamento (a larghissima maggioranza) è compatibile o, ancor più, coerente, con le istanze e i valori di quella parte politica? Con le sue aspirazioni, con quelle del suo elettorato e con la sua “missione”?

L'interrogativo, così posto, appariva come l'esito polemico di un confronto assai aspro, che aveva, per riferimento, un provvedimento degradato a psicodramma legislativo, e che chiamava al confronto su questioni, in ultimo, tutt'altro che banali: cosa esprime (quali valori, quali orizzonti, quali tensioni) la cultura politica della sinistra, oggi, in materia penale?

Non fu un caso, evidentemente, che l'arena principale di questo dibattito, in quelle settimane e di lì a seguire, fossero le pagine dell'Unità; e che un'altra testata, similmente rivolta all'elettorato dell'Ulivo qual è Repubblica, giocasse un ruolo da “giornale-partito”, come un tempo si soleva dire, improntato alla critica più severa e intransigente. Si badi: non che il fronte mediatico anti-indulto si esaurisse lì: affatto. Piuttosto, fu su quelle pagine che prese corpo una costruzione retorica giustizialista, affermatasi in breve come egemone nel dibattito pubblico interno alla sinistra, che è quella di cui qui intendiamo discutere.

Sorvolando, e non per facilità, sui protagonisti di quel confronto, rimangono sul tavolo gli argomenti e i toni utilizzati, le forme giornalistiche impiegate, le “cornici di senso” attraverso le quali si è inteso informare (e sovente disinformare) e fare opinione. Si è trattato di un dibattito che, partito da un'analisi sul merito di una norma (sulle caratteristiche legislative dell'indul-

to, sugli effetti che avrebbe prodotto, sulla sua opportunità tecnica e politica), è finito presto per assumere toni da “tenzone etica”. Quel provvedimento è divenuto, in questi mesi, il terreno di confronto tra due anime della sinistra (evidentemente non di pari peso e dimensioni) che intendono il significato della pena, della detenzione e, più in generale, del rapporto tra cittadino e amministrazione della giustizia in modi distinti e spesso antitetici. E che coltivano interpretazioni difformi e discordanti di cosa sia la morale pubblica e di come vada salvaguardata.

Così, le pagine di quei quotidiani (ma non solo di quelli) furono attraversate da interrogativi più o meno angosciati: non sarà che con l'indulto abbiamo fatto il gioco del “nemico”? Non sarà che, per ingenuità, sciatteria o malafede, ci siamo lasciati andare a una legge immorale, a una legge “di destra”, salvafurbetti, assolutoria, condonista?

Luigi Manconi, con pazienza pedagogica, illustrò, sulle pagine d'agosto del quotidiano fondato da Gramsci, alcune elementari questioni: per dimostrare come l'atto di clemenza, approvato pochi giorni prima, fosse perfettamente in linea con il pensiero e i valori che dovrebbero animare la sinistra. I suoi sforzi, come quelli di alcuni altri, mi apparvero condivisibili; e, tuttavia, rimasero vani. Nessuno rispose apertamente e gli interrogativi di cui sopra, ventilati e più spesso branditi, divennero presto domande retoriche. L'indulto è stato in breve trasformato - e da allora tale è rimasto - in un “inciucio”; e ha pertanto assunto la fisionomia di un atto autolesionistico - perché palesemente “sbagliato”, dunque “incomprensibile” - e torbido. Ecco allora i “compagni”, gli opinionisti, il popolo dei fax (nell'epoca dell'e-mail) e dello sdegno continuo rivoltarsi, ancora una volta, contro le élite corrotte, contro la morale pubblica fatta a brandelli. A distanza di mesi, il clima d'opinione è rimasto quello: intriso di delusione, rabbia, sconcerto, venato di populismo antipolitico e giustizialista nell'elettorato di centrosinistra; spaventato, confuso e incredulo, più in generale, nell'opinione pubblica.

È troppo tardi per tentare un confronto? Per alcuni aspetti, più ancorati alla polemica che alla riflessione, parrebbe di no: giac-

ché gli strascichi proseguono, giacché non si fa a tempo a leggere che un ladro ha rubato una gallina che si viene subito informati che era appena stato rimesso in libertà. Per altri, lo scrivo con rammarico, i giochi sembrano chiusi: difficile che la buona volontà dialettica di quei pochi (pochissimi) che ancora rivendicano la paternità del provvedimento possa sovvertire le convinzioni e le sensazioni, diffuse nell'opinione pubblica, di cui già abbiamo detto.

Ciò nonostante, resta un'occasione. Passata (ma non del tutto) la buriana, potrebbe dimostrarsi utile aprire un confronto nella sinistra: per discutere dell'attualità e della sostenibilità, in quell'area politica, delle istanze garantiste.

Le ragioni, le buone ragioni della legge d'indulto, sono state spiegate a più riprese. Si era giunti a un punto in cui lo Stato sanziona con metodi illegali (le condizioni di affollamento precedenti il provvedimento rappresentavano una fragorosa violazione delle leggi e dei regolamenti che normano la reclusione) i cittadini che incorrono in un illecito penale; e la detenzione (che dovrebbe essere un rimedio estremo a un male estremo, e a null'altro che a quello) appariva sempre più distante e inconciliabile con le finalità riabilitative che pure la legge e la costituzione le assegnano. Ancor più: a chi di quell'atto si è fatto promotore appariva improcrastinabile il compito di riformare, profondamente e radicalmente, un sistema carcerario che fa registrare tassi del 75% per cento di recidiva, in un arco temporale di cinque anni dal momento della liberazione: una struttura sociale di riproduzione di delinquenza e marginalità. Da cosa cominciare, dunque, se non dall'abbattimento del numero dei detenuti, dalla soluzione del problema "affollamento"? Non si trattava di sanare una mera sproporzione tra il numero effettivo dei reclusi e la capienza massima nominale delle strutture che li ospitano: chi è detenuto in carceri affollate patisce condizioni igieniche spesso pessime, carenze di personale medico, di psicologi, di educatori; e, ancora, strutture fatiscenti, servizi insufficienti, rapporti assai problematici con l'amministrazione e massima difficoltà di accesso al lavoro. Vive in un'istituzione

totale che non lo riscatta, non lo riabilita, non lo predispone a un reinserimento virtuoso.

Queste buone ragioni, e altre ancora che qui non affrontiamo, sono rimaste inascoltate. Parimenti non sono stati forniti argomenti convincenti, che non sapessero di “teoria cospirazionista”, del perché all’attuale maggioranza di governo convenisse un accordo consociativo e conventicolare, sordido e bieco quale quello che molti hanno ravvisato nell’indulto. Ma la domanda resta, e resta inevasa: chi ce l’ha fatto fare? Quale avrebbe mai potuto essere il fine recondito, o magari occulto, di questa pantomima presto fatta tragedia, se non l’intento legittimo - non perché “di sinistra”, ma perché in sincero accordo con i fondamenti di uno Stato di diritto - di sanare lo sfascio nel quale il nostro sistema penale giace da anni?

Il carcere, in questo paese, non fa notizia. In tempi “ordinari” non se ne scrive e non se ne legge. Ancor più, e per conseguenza, l’occuparsi di politiche di riforma del sistema penale non porta voti e non porta gloria. È un lavoro oscuro, faticoso e con scarsi (o nulli) risvolti sul piano elettorale. Aggiungerò che una campagna decennale, di allarme politico-mediatico sulla “emergenza” sicurezza, ha sedimentato, nell’opinione pubblica, l’immagine di un carcere come “gattabuia”: dove recludere - a seconda degli umori e dell’aria dei tempi - topi d’appartamento e “clandestini” molesti, grandi corruttori e Ricucci d’ogni quartiere. Con la tentazione, talvolta tutt’altro che nascosta, di gettare via la chiave. E allora, perché impegnarsi per un indulto? Per un atavico e patologico “coraggio dell’impopolarità”? O per ridare lustro alla mitologia dell’accordo sottobanco, per armare le penne di qualche pervicace e documentatissimo dietrologo-inquisitore? E, ancor più, perché farlo in quei famosi primi cento giorni di governo, manco fosse un provvedimento qualificante?

A questi interrogativi non è dato ricevere risposta plausibile da parte di chi, dell’indulto, s’è fatto oppositore irriducibile. E forse ottenere spiegazioni, in tal senso, non sarebbe neppure produttivo. Piuttosto, è il clima d’opinione creatosi attorno a

quel provvedimento a meritare, anzi, ad esigere, interpretazioni non frettolose, non di circostanza.

Personalmente individuo tre fattori, all'origine dell'avversione dell'opinione pubblica di sinistra nei confronti dell'atto di clemenza della scorsa estate. Il primo è riconducibile a quella che il filosofo francese Robert Castel ha descritto come una progressiva divaricazione tra "sicurezza sociale" e "sicurezza civile". Secondo Castel, la tendenza in atto negli stati europei e negli Usa, da almeno un quarto di secolo, vede il potere centrale preoccuparsi sempre più dell'incolumità degli individui (e per assolvere a questa preoccupazione organizzarsi e ridefinirsi in Stato Controllore, a "tolleranza zero") e sempre meno di quelle garanzie sociali e collettive che presiedono alla serenità e alla qualità della vita dei cittadini. L'indebolimento di queste seconde produce minacce diffuse e temibili proprio contro la "sicurezza" cui ognuno ha diritto; e la percezione (non illusoria) del pericolo "fisico" può avere origine anche nella crescita dei fattori di rischio "sociali" a cui sempre più persone sono esposte (disoccupazione, impoverimento, mancata tutela pubblica della salute etc.). Più viene erosa, indebolita, allentata quella maglia di relazioni solidali che fa capo, sopra ogni altra cosa, alle politiche di welfare, più gli individui appaiono preoccupati della loro incolumità personale e delle condizioni che la garantiscono; più viene meno quella rete di strumenti pubblici che difendono i cittadini dai "rischi" di una società aperta, fluida, e dai meccanismi di un libero mercato svincolato da politiche di difesa della fasce deboli, più quegli stessi cittadini, disorientati dall'indebolimento dei ruoli sociali, esposti all'incertezza e alla precarietà, guardano alla loro sicurezza personale, talvolta fobicamente, come si guarda a un orizzonte finito e ultimo.

Se su queste dinamiche si innerva una comunicazione ansiogena, che rilancia costantemente la questione "sicurezza" in termini emergenziali, che racconta la nostra società come un coacervo di crimini e delitti, esposta al processo migratorio come a un fattore destabilizzante, inquinata dalla corruzione, resa insi-

cura da una criminalità pervasiva e molecolare, ecco che le risposte dell'opinione pubblica (anche quella di sinistra) a un provvedimento d'indulto diventano comprensibili e, più spesso, ovvie. Come pure diventano meno oscuri i motivi che hanno indotto il centrosinistra ad accettare (almeno dal 2001 in avanti) la sfida che la coalizione avversaria gli ha lanciato proprio su questo terreno. La campagna mediatica si è saldata con la propaganda elettorale, in un regime di *permanent campaign*, come da scenario americano, in cui gli elementi di "insicurezza sociale", per stare ai ragionamenti di Castel, sono stati occultati dietro quelli di "insicurezza civile": in una spirale che va sostituendo il privato al pubblico, non senza ripercussioni politiche, non senza effetti per la vita associata. Si badi: non si va dicendo che la corruzione, la criminalità, la delinquenza, in questo paese, non costituiscano un problema. Piuttosto si intende sottolineare come, dal 1990 ad oggi, il numero dei reati sia rimasto sostanzialmente invariato; e come, a fronte di questo mancato incremento, sia invece raddoppiata (fino al momento dell'indulto) la popolazione carceraria.

Un secondo fattore è rinvenibile nel tasso di "personalizzazione" della vita pubblica; e, ancor più, della vita politica e del dibattito pubblico. Si vanno indebolendo e smarrendo le identità collettive (o, forse, a quelle conosciute se ne vanno sostituendo altre, non agevolmente individuabili e in via di definizione); come, pure, si vanno erodendo le culture e le tradizioni politiche, i riferimenti valoriali dell'agire politico, le ideologie. A questi elementi, che sono stati in primis fattori di orientamento politico (e non solo) collettivo e soggettivo, surroga il protagonismo e la centralità mediatica delle varie leadership. Il punto non riguarda tanto i tratti e le connotazioni che possono individuare i molti personalismi correnti; quanto il fatto che una parte consistente dell'elettorato di centrosinistra, per essere espliciti, possa avere in odio una norma volta anche (o soprattutto) a riscattare l'esistenza di diverse migliaia di soggetti "deboli" (in carcere si finisce spesso perché tossicodipendenti, immigrati irregolari, provenienti da condizioni di marginalità e

miseria o affetti da patologie psichiatriche), solo perché quella stessa norma si applica anche a Cesare Previti. Una parte consistente di quel settore politico, in altre parole, rinviene nella possibilità di recludere un ultrasettantenne, per di più malato, la linea di difesa ultima del funzionamento della giustizia: oltre la quale non è possibile indietreggiare, se non a costo di un vulnus definitivo ai meccanismi di sanzione morale che ad essa presiedono. Dunque antepone questo dato alla necessità di riformare un sistema, qual è quello carcerario, che un non-marxista come Daniela Capezzone ha esplicitamente definito “classista”.

Chi ha inteso l’indulto come una forma d’intervento preliminare e ineludibile per una riforma del codice penale – una riforma che depenalizzi e potenzi le misure alternative alla detenzione – voleva porre rimedio all’affollamento penitenziario; e pensava a una giustizia che non colpisce iniquamente quelle forme di delinquenza – o, peggio, di devianza – espressione per lo più di disagio ed emarginazione. Non per questo, tuttavia, voleva tirare fuori dalle galere solo immigrati, tossicodipendenti e ladri di mele per lasciarvi qualche ricco finanziere, qualche audace faccendiere. Perché credeva (e crede) che il carcere debba essere una soluzione estrema, da prevedersi solo per reati di massima gravità; e che, prima di essa, ve ne siano molte altre più efficaci, altrettanto severe, meno costose. E più rispettose della dignità del condannato, chiunque egli sia.

È stato varato un provvedimento che non estingue la pena, che non si applica alle pene accessorie (neppure a quelle temporanee) e che non annulla gli altri effetti penali della condanna. Prevede l’esclusione di alcune tipologie di reato particolarmente gravi; per il resto, è rivolto a tutta la popolazione detenuta, nelle medesime forme e con gli stessi effetti. Chi pensava “un rapinatore a mano armata sì e Cesare Previti no” forse non voleva l’indulto, forse voleva qualcos’altro. Ma la sinistra può, a ragione, propendere per una giustizia in cui quel signore non sia uguale, nel bene e nel male, a tutti gli altri cittadini? E può escludere dall’indulto un tossicodipendente che ha mandato a quel paese il giudice durante il dibattimento per non fare scon-

ti a un avversario politico (entrambi sono responsabili di un reato contro l'amministrazione della giustizia)?

Lo stesso grado di personalizzazione affligge, per così dire, l'informazione. Ecco, dunque, che il confronto politico sull'indulto diviene facilmente una contesa, più o meno muscolare, tra "travaglisti-scalfariani" e (pochi, sparuti) avversari; ecco che quel dibattito viene piegato e sovrastato dal protagonismo della firma, dai tratti salvifici che facilmente si accordano a una missione moralizzatrice e fustigatoria, a un giornalismo irreprensibile, posto a difesa estrema di un'etica pubblica fiaccata dal perdonismo e svuotata dalle pratiche consociative della politica.

Se difendere e spiegare l'indulto, dunque, voleva dire rigettare le molte accuse di "inciucismo", rifiutare l'immagine di una politica troppo disinvolta e facile all'accordo di comodo, smentire chi accusava di voler salvare corrotti e corruttori, poco spazio rimaneva per le argomentazioni razionali e per il confronto sul merito della legge. E quanto vado scrivendo, si badi, non vuole essere un lamento piagnucoloso: piuttosto un atto d'accusa, nient'affatto cauto; e un'ammissione di temporanea sconfitta.

Esiste una cosmogonia di valori, un insieme di progetti, ideali, istanze che possiamo ancor oggi chiamare "sinistra". È una nebulosa semantica: ma, con un po' d'impegno, se ne potrebbero ancora distinguere i contorni e tradurne le valenze in prassi. Poi esiste una parte di opinione pubblica (e questo è il terzo fattore che spiega, a mio giudizio, quanto accaduto in questi mesi) che ha, di se stessa, una concezione schmittiana: che si identifica e si definisce solo per opposizione a un nemico "assoluto". Per costoro essere di sinistra significa, letteralmente, essere opposti, sempre e comunque, al proprio antagonista di destra.

Sono quelli per cui è più urgente spedire Rete4 sul satellite che risolvere i problemi della precarietà nel mercato del lavoro; sono quelli per cui, se l'indulto lo vota anche Forza Italia, allora quel provvedimento dev'essere figlio di un sordido scambio. Non riescono a commisurare i costi sociali di questa legge con la sua portata decisamente straordinaria; scrivono e fanno infor-

mazione, animati da sommo sdegno, non tralasciando inesattezze e grossolanità; e vedono nell'incremento del tasso di carcerazione il solo argine al dilagare dell'immoralità e del crimine.

Questa parte di opinione pubblica rivendica la titolarità di quella tradizione politica, rivendica se stessa come sinistra autentica e incorrotta. Ma sembra non sapere che il carcere, in questo paese, non funziona e viola frequentemente e severamente i diritti civili di chi vi è recluso. Se è vero che ad ogni reato deve corrispondere una pena certa (ed equa), è anche vero che questo assunto non dovrebbe tradursi nell'immagine di una società in cui giustizia penale e giustizia sociale sembrano divergere, fino all'inconciliabilità. E allora: a chi spetta la titolarità di questi problemi? Chi dovrebbe mai proiettarli nella sfera pubblica, tradurli in proposta politica, assumerli a mandato dell'azione di governo? Calderoli & co.?

## Indulto: prova di irresponsabilità o occasione da non perdere?

*Gianfranco Spadaccia*

È grave la situazione di un paese quando le classi dirigenti subordinano le loro scelte e le loro responsabilità di governo all'indice di popolarità anziché a una visione chiara dei suoi problemi e alla necessità di una loro soluzione. Sembrava che, sulla questione dell'indulto, la grande maggioranza del parlamento (compresa una parte consistente dell'opposizione) avesse voluto sottrarsi a questo vizio e assumersi la responsabilità di un provvedimento impopolare. Per essere approvato il provvedimento aveva infatti dovuto superare la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti alla Camera e al Senato. Ciò che si è verificato nei mesi successivi ha tuttavia smentito questa positiva e soddisfacente impressione del primo momento. Sia a destra che a sinistra le forze politiche che pure lo avevano votato si sono ritratte quasi spaventate di fronte alla campagna mediatica che ha espresso ed enfatizzato, ma anche provocato, il giudizio negativo dell'opinione pubblica.

Questa avversione popolare nasce sì da un problema oggettivo (effetto dell'aggressività della criminalità organizzata e delle sue schegge impazzite in alcune regioni del sud e del diffondersi di una delinquenza balorda e violenta in alcune zone del nord) ma nasce soprattutto da un sentimento generale di insicurezza che ha pervaso l'intera società ed è dovuto a una serie complessa di ragioni che vanno molto al di là delle questioni di ordine pubblico e di contrasto del crimine. Il problema che una classe dirigente degna di questo nome deve porsi è come dare un risposta politica efficace a un tale sentimento di insicurezza. La risposta non può consistere nell'alimentarlo con effetti annuncio di carattere repressivo e con l'approvazione di leggi, come è avvenuto nella scorsa legislatura, che mentre non

hanno alcuna possibilità di risolvere o alleviare i problemi della sicurezza, producono effetti devastanti sull'amministrazione pubblica (magistratura, forze dell'ordine, sistema penitenziario). Tanto meno può consistere nel ritrarsi spaventati di fronte a questa campagna mediatica, dando quasi la sensazione di rinnegare la paternità di un provvedimento che, per avere significato ed efficacia, deve essere inserito in una strategia complessiva di riforma della Giustizia.

Grazie a questo atteggiamento irresponsabile, a questo silenzio impaurito, a questa assenza di volontà politica, nessuno si preoccupa di andare a verificare l'effettiva consistenza e l'origine dei fenomeni che quotidianamente si denunciano sui giornali e che finiscono per attribuire all'indulto responsabilità che non sono dell'indulto. Abbiamo, per esempio, letto sui giornali romani che il carcere romano di Regina Coeli che aveva prima dell'indulto 930 presenze a fronte di una capienza regolamentare di 897 e da cui erano usciti per effetto del provvedimento di clemenza 206 detenuti, è nel giro di soli tre mesi tornato ai livelli precedenti, anzi li ha superati registrando di già 942 presenze. Nessuno si è tuttavia chiesto chi sono questi 218 detenuti rinchiusi a Regina Coeli dopo l'indulto. Tra di essi gli indultati che hanno fatto ritorno in carcere sono stati 30, non pochi ma solo una piccola parte dei nuovi reclusi. Dei 188 non indultati siamo solo in grado di dire che nella grande maggioranza dei casi sono responsabili di furti e di reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. E siccome in questo istituto, prima dell'indulto, si contavano ben il 63 per cento di stranieri, si può supporre che molti dei nuovi ingressi siano determinati dalla legge Bossi Fini e cioè dal reato di clandestinità. Questi 188, se non ci fosse stato l'indulto, si sarebbero andati ad aggiungere ai 930 di inizio agosto, raggiungendo la bella cifra di 1118. Sappiamo bene che le cose non sarebbero andate così: che alcuni – pochi - sarebbero usciti ugualmente anche senza l'indulto, altri sarebbero stati trasferiti, altri infine ripartiti negli altri istituti di pena romani che, a differenza di Regina Coeli, carcere circondariale di primo impatto, non hanno in questi mesi subito un analogo fenomeno

di immediato riaffollamento. Ma la somma dei due dati rende bene l'idea dell'andamento tendenziale e dell'effetto che esso produce sulle strutture dello Stato.

Qualcuno – politico, giornalista, opinionista – dovrebbe anche interrogarsi sulle ragioni dell'entità delle uscite determinate dall'indulto e sul grado di pericolosità sociale degli indultati. Forse scoprirebbe che, sempre a Roma, sono stati 1245 su 3360 coloro che hanno beneficiato dell'indulto e che di questi solo una piccola parte era composta da persone che scontavano lunghe pene ridotte di tre anni, mentre la grande maggioranza era composta da persone responsabili di reati le cui pene edittali erano inferiori ai tre anni: spesso, molto spesso si trattava di tossicodipendenti che, per effetto della piccola quantità di sostanza, pesante o leggera, trovata in loro possesso, la legge ha trasformato automaticamente in spacciatori; molti erano stranieri il cui reato più grave era quello di non aver ottemperato all'ordine di espatrio, una contravvenzione amministrativa che la legge Bossi Fini ha fatto diventare reato punibile fino a quattro anni. Un documento del CSM sulle conseguenze dell'indulto sulla macchina della giustizia stima ora che l'80 per cento dei procedimenti giudiziari pendenti riguardi questo tipo di reati. E siccome l'indulto cancella la pena e non il reato, la giustizia italiana rischia di girare a vuoto per una enormità di reati già indultati.

Nella marcia di Natale 2005, quando sfilammo insieme a Marco Pannella e a don Mazzi, a Giorgio Napolitano e a Fausto Bertinotti, a Emanuele Macaluso e a don Gallo, alle donne e agli uomini di Sant'Egidio e di Nessuno tocchi Caino, della Caritas e del gruppo Abele (venne perfino Massimo D'Alema), ci erano chiare due cose: che era necessario un provvedimento di amnistia che rendesse nuovamente vivibili e governabili le carceri sovraffollate e liberasse i tavoli e le cancellerie dei tribunali dalle montagne di pratiche che soffocavano la giustizia penale; che l'amnistia era solo la condizione e la premessa per riformare la giustizia italiana. Ci fu detto invece che l'amnistia non era praticabile, che non ne esistevano le condizioni.

Quando, dopo le elezioni, si cominciò a discutere concretamente dei provvedimenti da prendere, per salvare la faccia si preferì all'amnistia l'indulto. Doveva essere chiaro a tutti che questa soluzione di compromesso avrebbe avuto solo un valore transitorio limitato ad eliminare nel breve periodo il sovraffollamento delle carceri senza incidere minimamente sul carico di lavoro della magistratura e che sarebbe stato destinato presto a rimanere senza effetti se non si fosse proceduto subito a programmare la riforma di alcune leggi e ad accelerare la riforma del codice penale. Indipendentemente dal loro contenuto – che questa associazione e chi scrive hanno contrastato e contrastano duramente – non è possibile far funzionare correttamente il sistema penale italiano senza la riforma della legge Bossi-Fini sull'immigrazione, della legge Giovanardi sulle tossicodipendenze, della ex Cirielli sulla recidiva. Queste leggi riempiranno di nuovo le carceri e continueranno ad alimentare il numero dei procedimenti giudiziari, senza alcun beneficio per la sicurezza e per l'ordine pubblico. Indipendentemente dal loro contenuto: non è ammissibile che Governo e Parlamento continuino ad inflazionare il sistema legislativo senza preoccuparsi della copertura amministrativa delle leggi che vengono promulgate e della effettiva capacità delle strutture dello Stato di sopportarne gli effetti. Altrettanto urgente è la riforma del codice penale con la speranza che, accanto a una seria depenalizzazione dei reati minori, essa possa ampliare la gamma delle pene alternative al carcere.

Siamo rimasti in pochi all'interno della maggioranza a batterci per queste riforme. Tra questi – bisogna riconoscerlo – va annoverato in prima linea il ministro della giustizia Clemente Mastella, che è riuscito a portare il provvedimento alla approvazione del Parlamento, dopo aver dovuto affrontare un dura opposizione interna alla sua stessa maggioranza e al governo. E nei mesi successivi lo ha difeso, non stancandosi mai di sottolineare la necessità e l'urgenza di una politica di riforma organica della giustizia. Lo ha fatto in tutte le sedi, anche in quelle particolarmente solenni della festa della polizia penitenziaria

davanti al capo dello Stato e dei rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura. È stato proprio Mastella, infatti, ad investire il CSM del problema rappresentato dalla massa di procedimenti giudiziari relativi a reati che sono stati indultati e che rischiano di paralizzare inutilmente il lavoro della magistratura. Il Consiglio ha risposto con un documento in cui afferma di non poter risolvere il problema con i suoi poteri di direttiva in materia di organizzazione del lavoro giudiziario e ribalta la responsabilità sullo stesso ministro, sul Governo e sul Parlamento sostenendo che dal momento che si è ricorsi all'indulto sarebbe stato opportuno provvedere contestualmente all'amnistia. Era precisamente quanto sostenevano i promotori della marcia di Natale. Torniamo dunque al punto di partenza. Sarà difficile ignorare i problemi posti dal ministro e ora, anche, dal CSM.

Potevamo partire da indulto e amnistia per creare le condizioni di una riforma della giustizia e di una riorganizzazione del lavoro giudiziario. Pazienza. Abbiamo cominciato con l'indulto. Vogliamo sperare ora che l'amnistia possa coronare presto un rapido cammino delle riforme. Ministro e CSM hanno parlato. Ora sarebbe opportuno che facessero sentire la loro voce ed esprimessero la loro volontà il Governo, i presidenti delle commissioni di Camera e Senato, i presidenti dei gruppi parlamentari, i leader politici. Per ora abbiamo sentito solo Luciano Violante intervenire per dire – di nuovo, come nel giugno scorso - che non esistono le condizioni per l'amnistia. Forse sarebbe più opportuno che ci dicesse se esiste la volontà politica di programmare le riforme, calendarizzandone la discussione e sforzandosi di portarle rapidamente in porto. Forse allora si accorgerebbe anche lui che se ne sarebbero create le condizioni.

## L'indulto e la magistratura

*Luigi Marini*

Nell'affrontare il tema dell'indulto con la prospettiva del magistrato non intendo occuparmi della magistratura di sorveglianza. Un sovraccarico di lavoro per i magistrati della sorveglianza era inevitabile e previsto, così come lo era il carico di lavoro estivo per le procure della Repubblica ed i tribunali con riferimento ai provvedimenti urgenti da adottare verso le persone in stato di custodia cautelare.

Vorrei, invece, dedicare un po' di attenzione agli effetti "permanenti" della legge sull'indulto ed alla loro proiezione sul futuro della giurisdizione.

Che il sistema carcerario fosse al collasso e che l'intero sistema della pena mostrasse limiti ormai ingestibili era evidente a tutti. La scelta di "alleggerire le carceri" è stata comprensibile e compresa dalla magistratura, al di là di opzioni personali di segno securitario che hanno attraversato la magistratura al pari delle altre articolazioni sociali.

Il fatto è che la scelta di ricorrere al sistema dell'indulto senza una corrispondente amnistia ha introdotto nel sistema giustizia una novità dagli effetti dirompenti. Una novità, dicevo, perché quando nel 1990, un anno dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, fu varato per la prima volta un provvedimento di solo indulto, un'amnistia era stata decisa appena cinque mesi prima e gli effetti dei due provvedimenti si sommarono di fatto.

Cosa cambia, dunque, oggi? L'amnistia consente ai giudici di chiudere rapidamente le indagini ed i processi in corso, dovendo limitarsi ad accertare se per quel reato e quell'indagato (imputato) non esistono impedimenti al provvedimento di clemenza. Qualora le valutazioni siano positive, ed in assenza di una espressa rinuncia dell'indagato/imputato, il giudice applica l'amnistia in qualunque fase il procedimento-processo si trovi.

Del tutto diverso il percorso che porta all'applicazione dell'indulto, e cioè a rendere non effettiva una quota di pena non eccedente il limite previsto dal legislatore. Il giudice deve, infatti, celebrare e concludere il processo e, in caso di condanna, stabilire la pena che deve essere irrogata e, quindi, applicare l'indulto se è possibile.

Esistono, dunque, due differenze fondamentali tra amnistia e indulto. Innanzi tutto, l'amnistia incide sul reato e, per i processi in corso, non porta alla condanna (per questo sono rarissimi i casi di rinuncia da parte dell'indagato/imputato), ed in tal modo consente un'immediata chiusura delle indagini o del processo; al contrario, l'indulto incide solo sulle pene inflitte al condannato, e quindi richiede che il processo venga celebrato e concluso nella sua interezza. Non solo, ma in questo secondo caso il difensore e l'indagato/imputato non hanno alcun motivo per rinunciare a difendersi fino in fondo, nella speranza di un'assoluzione o di una prescrizione, conclusioni certo più favorevoli, avendo sempre la certezza e la garanzia che, in caso di condanna, il giudice applicherà il beneficio dell'indulto.

Così stando le cose sul piano delle regole, non è difficile capire ciò che sta accadendo nelle aule giudiziarie. Per il lavoro dei magistrati la legge sull'indulto non comporta alcun alleggerimento o velocizzazione, ma solo, come accennavo, un iniziale aumento di pressione e di lavoro urgente.

Preoccupato del funzionamento "a regime", il CSM ha svolto una prima indagine ed ha accertato che:

a) oltre il 90 % dei procedimenti pendenti presso i tribunali e le corti di appello sono destinati a concludersi con una sentenza di condanna a pena detentiva e/o pecuniaria che risulta interamente coperta dal condono;

b) in quasi tutti questi uffici risultano già fissati procedimenti per tutto l'anno 2007 e per la prima parte del 2008, con punte che giungono fino agli inizi del 2009. Poiché il condono copre i reati commessi fino al 2 maggio 2006 (e la gran parte dei reati più recenti è ancora in fase di indagine), è evidente che la trattazione e la celebrazione dei procedimenti che si concluderan-

no con una pena coperta da condono impegnerà gli uffici penali, nelle situazione più favorevoli, almeno per altri 3 o 4 anni successivi alla prima parte del 2008. Solo in seguito gli uffici giudiziari saranno in condizione di perseguire in tempi accettabili fatti di reato commessi dopo il 2 maggio 2006; ovviamente si tratta di una ricostruzione frutto di stime attendibili che, sui grandi numeri, possiamo considerare certe. Sta di fatto, tuttavia, che per una parte dei procedimenti, numericamente minoritaria ma significativa sul piano della quantità di lavoro, solo lo sviluppo delle indagini e del processo chiarirà se sussistono o meno i presupposti dell'indulto e la sua concreta applicazione;

c) in questo quadro, alcuni dirigenti degli uffici giudiziari hanno adottato, o stanno valutando se farlo, alcuni criteri di priorità che consentano la trattazione prioritaria dei procedimenti relativi a fatti commessi dopo il 2 maggio 2006, nonché di quelli commessi prima che – per tipologia di reato, gravità del fatto, interesse della parte lesa – meritano un accertamento della responsabilità indipendentemente dalla loro eventuale conclusione con condanna a pena condonata;

d) altri dirigenti ritengono che questa scelta non sia praticabile, sottolineando nel contempo che la situazione venutasi a creare negli uffici penali è la diretta conseguenza della non adozione da parte del Parlamento, contestualmente al provvedimento di indulto, di un provvedimento di amnistia;

e) tutti i magistrati penali, peraltro, segnalano una forte sofferenza ed un senso di frustrazione diffuso davanti alla prospettiva di destinare per anni la massima parte delle energie disponibili a indagini e processi che si concluderanno con l'applicazione dell'indulto e la vanificazione di ogni eventuale sanzione inflitta.

In questo contesto il Ministro della giustizia nello scorso settembre ha chiesto al CSM di valutare “la possibilità di differenziare, rispetto agli altri, la tempistica dei processi penali destinati ad esaurirsi senza la concreta inflizione di una pena ricorrendo il beneficio dell'indulto”. Si tratta di una palese conferma che governo e parlamento non avevano considerato, o avevano sottovalutato, le conseguenze della legge sul sistema giudiziario.

Come si vede, scegliendo di concedere un indulto di ampie proporzioni senza introdurre anche un provvedimento di amnistia, il legislatore ha scaricato sul sistema giudiziario una problematica organizzativa e gestionale che ha una rilevanza politica decisiva. Qualora decidesse di proseguire le indagini e celebrare i processi per tutti i reati, la magistratura si condannerebbe per anni a svolgere un lavoro destinato per oltre il 90% ad irrogare (eventualmente) pene condonate, nello stesso tempo sottraendo risorse alle indagini ed ai processi che non prevedono l'indulto. Qualora, invece, decidesse di privilegiare queste ultime attività, essa finirebbe per trascurare le indagini (col rischio di future assoluzioni) e per ritardare i processi (con rischio altissimo di futura prescrizione) per i reati passibili di indulto.

A questo proposito, molti tra i magistrati, i politici, i cittadini pensano che la cosa migliore sia rinviare e non celebrare i processi per reati "indultabili". Si tratta di valutazione fondata sul presupposto errato che una minore attenzione ai reati soggetti ad indulto non comporta conseguenze negative.

Come si è detto, l'indulto viene applicato alle pene irrogate a seguito di giudizio di condanna. Ebbene, giungere ad una condanna, per quanto a pena condonata, non è affatto irrilevante, né per l'imputato né per le vittime e le persone offese. Per il primo, non solo può esservi un forte interesse a vedere riconosciuta rapidamente la propria innocenza senza che le indagini o il processo restino di fatto sospesi per mesi o anni, ma in caso di condanna la sentenza fissa la colpevolezza e diventa un precedente che entra a far parte del certificato penale; l'indulto, inoltre, è un beneficio che può essere revocato in caso di ulteriori condanne. Per la vittima e la persona offesa, poi, l'affermazione di responsabilità dell'imputato costituisce comunque un accertamento importante sul piano morale e un elemento che può agevolare l'ottenimento del risarcimento dei danni. Come si vede, dunque, il fatto di concludere il processo e non abbandonarlo alla prescrizione porta con sé conseguenze assai rilevanti. Di questo non possiamo dimenticarci.

Né può essere dimenticato che la Costituzione del nostro Paese fissa un principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112) che è stato oggetto di aspri dibattiti ed occasione di forti critiche alla magistratura, accusata di operare secondo criteri di discrezionalità di fatto.

Non è difficile comprendere le ragioni del profondo disagio della magistratura, posta di fronte ad alternative complesse in assenza di criteri e di indicazioni che spetterebbe al legislatore discutere e varare. Quando nel 1998 fu emanata la disciplina per l'unificazione degli uffici di primo grado, la legge (art. 227 del d.lgs. n.81/98) fissò alcuni criteri di "priorità", invitando i magistrati dirigenti a concentrare gli sforzi sui processi di maggiore rilievo e che in concreto potessero essere condotti a termine. Si trattava di criteri destinati ad operare nella fase di passaggio all'unico tribunale, ma certamente contenevano indicazioni generali (e di non semplice applicazione concreta e uniforme) che il legislatore avrebbe potuto utilizzare ancora una volta. Invece il legislatore non si è preoccupato affatto delle conseguenze dell'indulto sul lavoro degli uffici giudiziari, guardando esclusivamente all'esecuzione della pena ed al carcere e perseverando nell'approccio miope che frammenta le vicende penali invece di osservarle e affrontarle con un approccio complessivo.

Ad esempio, il legislatore non ha tenuto conto che la legge detta "ex Cirielli" rende enormemente svantaggioso avere un precedente penale che può far sorgere o aggravare l'applicazione della recidiva; ciò disincentiva gli indagati/imputati e i loro difensori da ogni soluzione che abbrevi la durata dei processi, e la certezza dell'indulto probabilmente influisce sulle scelte che riguardano i riti alternativi.

Se una critica forte può, dunque, essere mossa alla legge del luglio, è quella di avere operato con un approccio emergenziale e settoriale. Pur in presenza di una vera "emergenza carceri", si sarebbe potuto fare di più e meglio. A questo proposito non convincono le parole del sottosegretario, on. Manconi, e di altri esponenti della maggioranza politica quando affermano che

l'indulto è uno strumento che, eliminata l'emergenza, e consente una "riforma" del sistema penitenziario. Se è vero, infatti, che il pauroso sovraffollamento carcerario impediva ogni possibilità di riforma, va considerato che l'indulto può essere efficace solo all'interno (se non proprio al termine) di un percorso e di un progetto più ampio che agisca su più fronti contemporaneamente: interventi sul diritto penale (in particolare normative in tema di stupefacenti, immigrazione, recidiva); interventi sulle misure alternative; interventi sulle strutture; interventi sulle persone che operano nel carcere; misure di sostegno "vere" per chi lascia il carcere. Mancando ogni attualità di questi interventi e non apparendo realistico che essi giungano a buon fine in poco tempo, l'indulto rischia di restare una soluzione anticipata e isolata, che vedrà i propri effetti scemare prima che le altre misure necessarie siano operative.

Il carcere di Torino, ad esempio, è passato dai 1.100 detenuti dell'ottobre 2004 ai 1554 del luglio 2006, per scendere al numero (fisiologico) di 854 nell'agosto 2006. Ebbene, ai primi di novembre 2006 il numero è già risalito a 1078 e ci sono giorni con quasi 50 nuovi ingressi.

In conclusione, l'assoluta maggioranza dei magistrati ha compreso e condiviso le ragioni della scelta legislativa, sia sotto il profilo della risposta urgente al dramma del sovraffollamento sia sotto il profilo di una possibilità di intervento strutturale sul sistema carcerario. Non condivide, invece, il modo con cui il provvedimento di indulto è stato strutturato e segnala con forza le ricadute che la legge ha e avrà per anni sul funzionamento del sistema giudiziario.

Pensare che carcere e processo siano mondi separati, su cui si può agire in modo indipendente è sempre stato un errore e questa legge lo dimostra ancora una volta.

## Variazioni sull'indulto: alibi per parlar d'altro

*Carlo Fiorio*

Rimozione, miopia e malafede sono costanti dello pseudodibattito mediatico che, ancora in queste ore, si consuma intorno all'indulto. Quasi che al provvedimento di clemenza siano addirittura imputabili i mali che affliggono Napoli e il Mezzogiorno in genere. Discorsi, peraltro, che si ripetono ciclicamente anche in riferimento ai riti alternativi al dibattimento (giudizio abbreviato e patteggiamento) ed al microsistema di misure alternative alla detenzione.

Perché rimozione? Da un lato, un anomalo rimorso sembra lambire taluni settori dell'attuale maggioranza di governo, come se la concessione dell'indulto potesse suggerire una sorta di implicita connivenza con la criminalità. Dall'altro lato, l'opposizione, che continua a rivendicare a sé il monopolio in tema di sicurezza, carica l'indulto di tutte le conseguenze negative possibili, quali l'aumento della recidiva e della criminalità in genere. Appartiene al politico – nel senso deterioro del populismo – dire ciò che la gente vuole sentire, ma qualche punto fermo va posto.

Innanzitutto, il quorum e le particolari cadenze richieste dalla Costituzione per l'approvazione del provvedimento di clemenza escludono in radice "pentimenti" postumi. Tanto più che proprio i lavori preparatori evidenziano la particolare "cura" dell'opposizione – appena ieri maggioranza di governo – a depurare l'elenco delle esclusioni oggettive piuttosto che ad arricchirlo in nome di quelle esigenze di difesa sociale e di protezione delle vittime che, oggi, vengono demagogicamente sbandierate.

Perché miopia? Perché l'alternativa mediatica "pro" o "contra" indulto banalizza il problema, riducendolo alla logica da post-derby tipica dei Bar dello Sport.

Non si può essere d'accordo o contrari all'indulto, così come non si può essere d'accordo o contrari al presidente della Repubblica o al referendum abrogativo.

Non si può, semplicemente, perché sono istituti previsti dalla Carta costituzionale, la cui applicazione rientra nella fisiologica dialettica della democrazia rappresentativa. Nondimeno, il ricorso all'indulto, quand'anche motivato da nobili esigenze di salvaguardia della dignità della persona detenuta, evidenzia un doppio "imbarazzo": quello del sistema sanzionatorio, incapace di offrire una risposta adeguata ai fatti costituenti reato; quella del sistema penitenziario di gestire le persone detenute.

Ma la "colpa" non è dell'indulto, così come la mancata risposta alla vittima o alla collettività non è imputabile né alla lunghezza dell'accertamento processuale, né alla maggiore o minore praticabilità di riti premiali né, infine, all'esistenza di un apparato alternativo alla pena detentiva.

Il problema, piuttosto, riguarda la sanzione edittale, nel duplice aspetto di aderenza del disvalore al sentire sociale e di "forbice" sanzionatoria.

Quanto al primo aspetto, il codice penale del 1930 continua ad essere, nel suo nucleo essenziale, espressione di una nomenclatura sabauda, maschile e padronale in un'Italia contadina. È sufficiente porre a confronto il trattamento sanzionatorio riservato ai delitti contro il patrimonio con quello previsto per i delitti contro la persona o, addirittura, con quello operativo in tema di white collar crimes, per percepire l'esagerata punizione dei primi rispetto agli altri, con pesanti ricadute sulla prescrizione "di classe" introdotta dalla legge ex Cirielli.

Quanto al secondo profilo, è evidente che maggiore è la forbice sanzionatoria tra il minimo ed il massimo edittale, maggiore è l'ambito di accesso alla premialità. La pena certa è quella che, senza svilire la discrezionalità giudiziale, limita gli eccessi creativi.

Perché malafede? L'insistenza con cui la stragrande maggioranza dei media ha dato rilievo ad alcuni casi giudiziari staglia la corretta visione del problema su uno scenario scandalistico:

indubbiamente è contraddittorio che la pedofilia sia stata esclusa dal raggio di operatività dell'indulto, ma non l'omicidio commesso quale atto di sublimazione della pedofilia stessa. Peraltro, questo è il rischio che si corre quando il legislatore frettoloso "patteggia" le esclusioni per raggiungere una maggioranza qualificata.

Il fatto, però, è un altro. Affermare che i tre anni di reclusione inflitti al pedofilo o allo stupratore abbiano un "peso specifico" maggiore dei tre anni inflitti al corruttore o al ladro è assolutamente scorretto sia sul piano dogmatico che su quello dell'etica. È un assunto che postula una concezione soggettivistica del diritto penale – peraltro riciclata, sul piano penitenziario, dalla legge ex Cirielli – abbandonata da tempo. E potrebbe, addirittura, condurre ad affermazioni, non giustificabili sul piano costituzionale del tipo: siccome il "colletto bianco" si suicida in carcere più frequentemente del delinquente per tendenza, bisogna abolire la carcerazione per i reati societari.

In chiave propositiva, le soluzioni sembrano obbligate.

Posto che l'indulto rimarrà un palliativo sino a quando avranno vigenza leggi come la ex Cirielli e la Fini-Giovanardi, l'unico strumento adeguato per risolvere il problema del sovraffollamento e, in definitiva, della vivibilità carceraria consiste nella drastica riduzione d'incidenza del "penale". In altri termini, è necessario circoscrivere l'ambito della pena detentiva ad un nocciolo duro di fatti lesivi di beni giuridici primari e varare quanto prima un inedito catalogo sanzionatorio – prevalentemente articolato intorno alla pena pecuniaria ed al lavoro sociale – scevro da ogni implicazione custodiale. Ipotesi, questa, tanto più opportuna in quei settori (stupefacenti ed immigrazione per tutti) che registrano quote di elevatissima carcerizzazione.

Sempre in riferimento alla malafede, desta più d'una perplessità la stigmatizzazione della libertà tout court in conseguenza della concessione d'indulto. Trattasi, anche questo, di falso problema posto che il condannato a pena – anche residua – non superiore a tre anni, avrebbe avuto comunque il diritto di acce-

dere a forme alternative alla detenzione. Più che sullo “scandalo indulto”, bisognerebbe interrogarsi sulla capacità della magistratura di sorveglianza di far fronte alle domande rivolte dalla popolazione carceraria .

In questo senso, l'indulto è un alibi per parlar d'altro, per affrontare il tema di fondo che coinvolge l'indulto stesso, senza, però, esaurirsi in esso.

È il tema dell'effettività dei diritti delle persone in vinculis, terreno a più riprese dissodato dalla Corte costituzionale, ma che stenta ancora ad essere percorso da un legislatore competente e sensibile. Mancano interlocutori e garanzie. Mancano pubblicità e trasparenza. Non basta riconoscere il diritto (alla dignità, alla salute, alla salubrità, alla difesa) se non lo si rende effettivo attraverso un sistema integrato di controlli (giudice di merito, giudice di legittimità, garante). E nell'auspicio che la corrente legislatura colmi il gap, l'indulto pare non solo la soluzione meno scandalosa, ma, addirittura, la migliore possibile.

## Indulto: scelta di giustizia!

*Sandro Spriano*

Tra i commenti più benevoli pubblicati sui giornali dopo l'approvazione e l'applicazione dell'indulto ho letto ieri queste parole: "I sette omicidi in quattro giorni di Napoli conditi da un accoltellamento e due ferite d'arma da fuoco spingono a poco serene conclusioni sull'indulto del 29 luglio 2006... Parlare dell'indulto a tre mesi dalla sua approvazione non è un buon segno. Significa che nessun politico, nessun uomo pubblico può calcolare quanto sia profonda ogni ferita inferta alla morale pubblica." (Gabriele Vecchione, *Centomovimenti*).

Ho l'impressione di assistere, dal mese di agosto ad oggi, a quelle strane campagne pubblicitarie in cui si descrive una società dove improvvisamente tutti i cani mordono tutti, tutti i treni deragliano, tutta la sanità è malasanità e per quindici giorni, un mese al massimo ci si straccia le vesti per proclamare che non abbiamo più una pubblica morale! Di cosa stiamo parlando?

Rebibbia, Regina Coeli, S. Vittore, Portoazzurro, Ucciardone, Casal del Marmo, Poggioreale, Castiglion delle Stiviere, Le Vallette. Sono targhe balzate alla nostra attenzione: nomi pronunciati con fastidio, con timore, mescolati insieme ad una certa soddisfazione perché evocano il "mostro" del carcere, il male che lì dentro è custodito, la vendetta che tutti, almeno una volta, abbiamo invocato perché giustizia fosse fatta! E adesso questo luoghi di pena ce li troviamo dimezzati della loro popolazione. Ci sentivamo così sicuri!...

Battiti di ferro:  
Sordo rumore che mette sgomento.  
Sottile, penetrante  
Tintinnio di chiavi di ferro:  
Musica sinistra che lacera l'anima.  
Rumore di passi cadenzati:  
Ecco l'oltre tomba.

Snervante vociferare di mastini,  
 Fracasso di porte sbattute...  
 È questa la lugubre routine  
 Nel pozzo dei tormenti.  
 E la sera, la sera...!  
 Quando il Sole stanco s'assopisce  
 E la notte stende il suo mantello,  
 Tra spasimi atroci

Il cuore  
 Si contorce, e l'anima  
 A lutto  
 Sfocia in un pianto silenzioso.  
 Questa è un'isola infernale  
 Posta ai limiti del mondo.  
 Non c'è amore  
 Non c'è affetto  
 Non ci sono sentimenti  
 La speranza è cosa morta.  
 E il tempo  
 Indefinibile elemento.

FRANCESCO GRECO

Non si è mai allontanata dai miei occhi una macabra immagine di parecchi anni fa: il solco sul collo di Ahouad, del Marocco, provocato dal lenzuolo annodato alle sbarre della cella. Vent'anni non compiuti, impiccato al cancello della cella in cui aveva voluto stare isolato. Ahouad avrebbe dovuto uscire "liberante" proprio in quei giorni, se non gli fosse stata notificata un'altra condanna per furto. Ma si proclamava innocente: il nome del colpevole non era il suo, per lui quel nome era soltanto un "alias" uno dei tanti nomi che gli stranieri si attribuiscono per sfuggire ai controlli della polizia!

Ho paura... Perché mi sto abituando anch'io a queste morti annunciate, al rito della ricerca di un parente, alla vista del corpo rinchiuso in un'altra cella come se sussistesse ancora il pericolo di fuga, all'indifferenza dei compagni di sventura e degli operatori penitenziari!

Come Ahouad altre sessantaduemila persone, bambini anziani adulti malati intere famiglie uomini e donne italiani africani

rumeni albanesi sudamericani, gran parte della nostra umanità dolente, vivevano ingabbiati ed ammassati in uno spazio che ne poteva sopportare quarantamila. Per ben quattro volte, in diverse occasioni, il Papa Giovanni Paolo II aveva denunciato questo stato insopportabile di disumanità chiedendo a gran voce, anche in parlamento, un concreto gesto di clemenza e tutti noi, insieme ai nostri governanti e parlamentari, abbiamo incondizionatamente applaudito al suo grido. I pubblici poteri che, in adempimento di una disposizione di legge, privano della libertà personale un essere umano ponendo quasi tra parentesi un periodo più o meno lungo della sua esistenza, devono sapere di non essere signori del tempo del detenuto.

Finalmente il 29 luglio i parlamentari, quasi all'unanimità, approvano l'indulto, con l'unico scopo di rendere vivibili le nostre carceri sovraffollate all'inverosimile. Viene così anticipato di qualche giorno, o di qualche mese e, per i più fortunati, di tre anni il fine pena che li avrebbe riportati alla libertà, nel contesto familiare e sociale da cui erano stati separati. Una piccola maggiorazione dello sconto di pena definito liberazione anticipata che la nostra legge già concede, in ragione di 45 giorni ogni sei mesi di detenzione, a tutti i detenuti che mantengono un corretto comportamento all'interno delle strutture carcerarie.

Per coloro che possono uscire arriva il giorno del sacco nero. Il sacco nero è quello dell'immondizia, dove metti i tuoi panni e poi esci liberante. Appena fuori, lo metti sulle spalle, ti guardi intorno: se trovi un familiare fai salti di gioia, se non c'è nessuno sei completamente fregato.

Ci attrezziamo in tutta fretta operatori e volontari per accompagnarli nel momento dell'uscita: un biglietto del treno, una telefonata, un posto per dormire le prime notti...

Il provvedimento comunque è stato efficace, gli spazi del carcere ridiventano fruibili a misura dell'uomo detenuto che finalmente si riappropria di alcuni diritti fondamentali conculcati.

Ma, forse senza rendersene conto, i nostri parlamentari non hanno deciso soltanto di sfoltire le prigioni, ma hanno compiuto una scelta di giustizia.

Tantissimi poveri italiani e tanti poveri stranieri affollano gli istituti penitenziari per reati contro il patrimonio e per reati connessi al dramma della tossicodipendenza; per loro c'è un passato di emarginazione, una vita senza affetti, un'esistenza da mendicanti... e si ritrovano in aule di tribunale dove la difesa è d'ufficio, dove nemmeno l'interprete riesce a spiegare cosa sta succedendo, dove il giudice non può tener conto dei condizionamenti subiti!

Per loro e soltanto per loro c'è immediatamente la certezza della pena e del carcere... E noi finalmente ci sentiamo più sicuri!

Ma davvero ci illudiamo che la sicurezza della nostra società dipenda dagli anni di carcere inflitti e scontati? Dovranno pur uscire prima o poi le donne e gli uomini detenuti... Anche se non è vero per tutti: ci sono 1.224 ergastolani che sul fascicolo personale, dopo i due punti messi dopo le magiche parole fine pena leggono con disperazione un impossibile ed agghiacciante numero 99.99.9999, il fine-pena MAI!

La strada che porta alla sicurezza è assai più lunga di quella che ha portato a Kabul dice Tommaso Padoa Schioppa in un suo libro. E mi viene da sorridere amaramente, pensando a tutti coloro che vogliono costruire sempre nuove carceri!

Non posso fare a meno di riascoltare e rilanciare la Parola di Dio che rivela una Giustizia non impegnata soltanto ad escludere e condannare, ma preoccupata di sanare, riconciliare e salvare. E non posso fare a meno di dare voce ancora a Giovanni Paolo II che non si stancava di ripetere: Non c'è pace senza giustizia, non c'è giustizia senza perdono! Il perdono non si contrappone in alcun modo alla giustizia, si oppone al rancore e alla vendetta, non alla giustizia, perché non consiste nel soprassedere alle legittime esigenze di riparazione dell'ordine leso. Il perdono mira piuttosto a quella pienezza di giustizia che conduce alla tranquillità dell'ordine, la quale è ben più che una fragile e temporanea cessazione delle ostilità, ma è risanamento in profondità delle ferite che sanguinano negli animi. Per un tale risanamento la giustizia e il perdono sono ambedue essenziali.

Sicuramente aveva in mente l'opera di Dio che salva Caino, l'omicida di Abele, la misericordia del Padre che accoglie il figlio fuggito per strade sbagliate, l'adultera salvata dalla lapidazione dei saggi benpensanti, il servo crudele che si fa condonare i debiti dal suo padrone ma non sa perdonare i suoi debitori e li spedisce in carcere...

Ma perché perdonare? E che cosa significa perdonare?

Il perdono ha la sua sede nel cuore di ciascuno, prima di essere un fatto sociale. Si tratta di una opzione del cuore che va contro l'istinto spontaneo di ripagare il male col male. È l'esperienza che l'essere umano vive in se stesso quando commette il male. Ogni essere umano coltiva in sé la speranza di poter ricominciare un percorso di vita e di non rimanere prigioniero per sempre dei propri errori e delle proprie colpe. Sogna di poter tornare a sollevare lo sguardo verso il futuro, per scoprire ancora una prospettiva di fiducia e di impegno.

Solo nella misura in cui si affermano un'etica e una cultura del perdono, si può anche sperare in una politica del perdono, espressa in atteggiamenti sociali ed istituti giuridici, nei quali la stessa giustizia assuma un volto più umano.

Il perdono si rende necessario anche a livello sociale. Le famiglie, i gruppi, gli Stati, la stessa Comunità internazionale, hanno bisogno di aprirsi al perdono per ritessere legami interrotti, per superare situazioni di sterile condanna mutua, per vincere la tentazione di escludere gli altri non concedendo loro possibilità di appello.

Questo è il tempo favorevole per ripensare tutti insieme alla giustizia e alla pena, è il tempo giusto per proporre e favorire la cultura della mediazione e della riconciliazione, nella consapevolezza che il codice non crea dei santi. Sarebbe un'illusione sognare una società perfetta cercando di sanzionare quasi tutto il campo della morale e della buona condotta con il codice penale!

Questo è il tempo per mutare la legislazione, che deve manifestare temperanza contro i crimini ed andare di pari passo con misure destinate a rimuovere le cause principali della criminalità. Per poter essere un deterrente le leggi devono essere chia-

re, ben motivate e niente affatto più gravose per i poveri e gli impotenti che non per i ricchi e i potenti.

Questo è il tempo per convincere i giudici a non eccedere nell'uso dei mezzi di punizione come l'interdizione dei diritti civili e il carcere, dal momento che tali mezzi rendono difficile o addirittura impossibile il reinserimento del trasgressore nella società.

È questo il tempo di annunciare con forza che l'amministrazione della giustizia mira alla riconciliazione del trasgressore della legge con la società!

In una lettera dal carcere San Vittore di Milano firmata il 25 gennaio 2006 un detenuto scrive: "Se il prete alla Messa avesse parlato di solidarietà fra detenuti, e l'avesse in qualche modo auspicata, come gli avevo chiesto io, probabilmente quel giovane del terzo piano non si sarebbe impiccato!".

## **“La banda degli indultati”: una ricerca sulla stampa quotidiana**

*Cecilia Blengino e Giovanni Torrente\**

*Dalle aule parlamentari alle pagine dei giornali:  
la costruzione sociale dell'indulto*

Il 10 novembre 2006, a poco più di tre mesi dalla sua approvazione in Parlamento, La Stampa sentenza lapidariamente con un titolo a nove colonne che “l'indulto è fallito”.

Poco importa che l'articolo in questione non faccia alcun cenno alle ragioni di tale fallimento: assistiamo, infatti, quanto meno, all'insuccesso comunicativo di un provvedimento accompagnato, fin dalla sua approvazione, dalla costante attenzione dei riflettori mediatici.

Facendo riferimento agli orientamenti sociologici che considerano la società come una rete di interazioni comunicative (Blumer, 1969; Berger e Luckman, 1969), rappresentando la stessa come un “circolo semiotico” percorso da messaggi di varia natura e riconoscendo il ruolo cruciale svolto dai processi comunicativi nella costruzione della realtà sociale (Ferrari, 1997), si può osservare come l'interpretazione e la comunicazione dei fenomeni giuridici costituiscano elementi fondamentali del processo di costruzione del diritto stesso.

L'attività interpretativa svolta, oltre che dagli operatori del diritto, anche da una vasta schiera di “non addetti ai lavori”, risulta decisiva nel processo di implementazione del diritto. Tale attività concorre, infatti, in maniera determinante a costruire il significato delle norme giuridiche e contribuisce in misura non trascurabile a determinarne l'efficacia.

I mezzi di comunicazione di massa sono protagonisti fondamentali di tale operazione. Il ruolo occupato da tali mezzi nel proporre e veicolare, esplicitamente ed implicitamente, conoscenze, opinioni, modelli di comportamento e valori (Losito,

1994), si manifesta, infatti, in modo decisivo quando la loro attenzione si focalizza sui fenomeni giuridici.

In questo contesto, la rappresentazione mediatica dell'indulto e la rilevanza attribuita dai mezzi di comunicazione alla legge n. 241 del 31 luglio 2006 si pongono probabilmente come elementi fondamentali per la comprensione delle ragioni del presunto fallimento del provvedimento di clemenza. Il potere mediatico, come è noto, si concretizza nella capacità dei mezzi di comunicazione di influenzare sia la sfera politica<sup>1</sup> sia l'opinione pubblica<sup>2</sup>, imponendo ad entrambe questioni che, attraverso il passaggio ripetuto nel circuito mediatico, assumono carattere di “realtà” (Blumer, 1969) e rilevanza di “problema sociale” (Spector e Kitsuse, 2001).

Al proposito, una “messa a fuoco” delle rappresentazioni che hanno accompagnato il provvedimento di concessione dell'indulto, sia in prossimità della sua fase di approvazione sia nei mesi successivi, permette di individuare almeno alcune delle dinamiche di alleanze e scontri che hanno attraversato la sfera pubblica mediatizzata per il dominio simbolico della realtà.

L'ampio spazio dedicato all'indulto dai principali quotidiani nazionali nei giorni immediatamente a ridosso dell'approvazione del provvedimento, per un verso, testimonia l'attenzione dedicata dalla stampa a tale questione, per altro verso, sembra avere svolto un ruolo decisivo nel processo di costruzione del “dissenso sociale” verso tale provvedimento. Se, infatti, da un lato, si può osservare come l'esposizione mediatica di un evento ne determini l'esistenza attraverso il punto di vista delle narrazioni che lo rappresentano (Dahrendorf, 2003; Cheli, 1997), dall'altro lato, la sociologia contemporanea riconosce ai *media* un ruolo decisivo nel processo di costruzione dell'opinione pubblica, la quale viene da questi non soltanto riflessa, quanto piuttosto attivamente costruita, plasmata e riprodotta (Bourdieu, 1976).

Il livello dell'attenzione prestata al provvedimento di indulto dalla stampa nazionale è stato osservato attraverso la lettura degli articoli dedicati al tema da alcune delle principali testate

giornalistiche nazionali tra il 25 luglio e il 5 agosto. In tale arco temporale *La Stampa*, *Repubblica* e *Corriere della Sera* hanno dedicato all'indulto rispettivamente 58, 96 e 103 articoli i quali, al di là della differente quantità di notizie, lasciano intravedere un'omogenea prospettiva nell'affrontare la questione.

Un primo ordine di considerazioni suscitato dalla lettura degli articoli riguarda la rappresentazione, da parte della cronaca politica, del dibattito che ha preceduto l'approvazione del provvedimento: tale dibattito ha visto l'indiscussa *leadership* di Antonio Di Pietro, atipica figura di "imprenditore morale" (Becker, 1987) la cui attività, pur avendo fallito nell'immediato l'obiettivo di impedire l'approvazione del provvedimento, ha tuttavia dominato la scena portando all'attenzione pubblica la concessione dell'indulto come "questione morale" e paventandone gli effetti come serio "problema sociale" (Spector e Kitsuse, 2001).

I tre quotidiani hanno rappresentato in modo fortemente critico il provvedimento di indulto ancor prima della sua approvazione. Osservando più specificamente le modalità attraverso le quali la carta stampata ha costruito l'immagine mediatica dell'indulto, si può osservare come le critiche a tale provvedimento siano state mosse dai giornali, per un verso, veicolando notizie riguardanti i contenuti e gli effetti della legge e, per altro verso, delineando il profilo dei suoi destinatari.

Il ruolo della stampa, cruciale nel veicolare i messaggi normativi e nel costruirne contestualmente il senso, può essere riconosciuto innanzitutto nelle definizioni attribuite al provvedimento dagli articoli pubblicati nei giorni della discussione parlamentare: a partire da un titolo in prima pagina dedicato alla "legge salva-corrotti", *La Stampa* ha ripetutamente fatto proprie le parole del ministro Di Pietro definendo il provvedimento come un "colpo di spugna" e un "regalo ai corrotti"; l'indulto è stato presentato come una "beffa", una legge *ad personam* "per sistemare i compagni di merende" ed, infine, come una vera e propria "resa dello Stato". E se, più asetticamente, il *Corriere* ha descritto l'indulto come uno "sconto" o un "regalo inatteso",

*La Repubblica* il 25 luglio ha dato voce alla preghiera laica rivolta all’Unione dall’associazione Libertà e Giustizia a non spacciare “una porcata per un atto di clemenza”, e pubblicato, quattro giorni più tardi, lo sfogo di Gherardo D’Ambrosio contro la “follia” di tale provvedimento. Trasversale ai tre quotidiani, è stato, inoltre, il ripetuto ricorso al termine “grazia” quale sinonimo di indulto.

Le rappresentazioni con cui i quotidiani hanno tratteggiato i contorni dell’identità dei destinatari dell’indulto hanno certamente concorso a definire la percezione collettiva degli effetti del provvedimento. Tali operazioni si sono inserite in un quadro complessivo di costruzione dell’immagine del crimine e del criminale che, come osserva la sociologia del crimine di orientamento costruzionista, è essenzialmente il prodotto di operazioni retoriche (Hester ed Eglin, 1999). I *media* svolgono, infatti, un ruolo cruciale nell’orientare la percezione dei fenomeni criminali, avendo essi il potere di sovrarappresentarne o minimizzarne la pericolosità (Ericson, 1995; Reiner, 2002) e di orientare le paure relative a rischi, devianze e disordine (Erikson, 2005; Lupton, 2003). Essi non sono, quindi, meramente “osservatori sulla scena” del crimine, quanto piuttosto “protagonisti di un gioco” (Reiner, 2002) in cui la “spirale linguistica” generata dall’interazione con gruppi di pressione, opinione pubblica e autorità politiche determina una reciproca interdipendenza tra immagine mediatica, crimine e giustizia penale.

È allora interessante notare come dagli articoli dedicati ai potenziali e reali beneficiari dell’indulto emergano due distinte immagini di “indultati” e come tali immagini tendano ad orientare la percezione del lettore verso due distinte “paure”. Fino al 31 luglio, la descrizione dei contenuti del provvedimento ancora in via di approvazione è stata accompagnata da una vera e propria “carrellata” di casi potenzialmente interessati dal beneficio: due giorni prima dell’approvazione della legge *La Stampa* annuncia in prima pagina: “Killer undici volte, esce con l’indulto”. Vanna Marchi, Erika De Nardo, Pietro Maso e Ruggero Junker sono i più citati potenziali beneficiari dell’indulto, ma

anche Calisto Tanzi “se fosse condannato, potrebbe usufruire dello sconto di pena” (*La Stampa*, 29 luglio). Se l’“indultato” tipo descritto dai giornali prima dell’approvazione della legge assume i tratti del personaggio noto alle cronache in quanto autore di un reato eclatante, nei giorni successivi egli si trasforma radicalmente: i principali beneficiari della “grande fuga” diventano allora “killer”, “autori di molti omicidi”, “clandestini”, “terroristi”, “usurai”, “topi d’appartamento”. E se è per un errore che “Alla fine esce pure lo stupratore” (*La Stampa*, 2 agosto), la stampa chiarisce che i “Sospetti di terrorismo sono tutti fuori dal carcere” (*La Stampa*, 3 agosto, prima pagina). Abbandonato ogni riferimento alla criminalità dei colletti bianchi, le pagine dei giornali successivi al primo agosto pongono le condizioni per l’esplosione di un vero e proprio “panico morale” (Cohen, 2002) descrivendo l’esplosione di un’emergenza criminale determinata essenzialmente dal pericolo terrorista e dal rischio di fuga di migliaia di clandestini, ma caratterizzata anche da episodi di violenza connessi alle scarcerazioni: trafiletti di cronaca riferiscono, allora, del detenuto che “non vuole la libertà e picchia gli agenti” e di quello subito “riarrestato e processato” per danneggiamento e lesioni.

Il mutamento dei “repertori della protesta” (Della Porta, 2003) sancito dall’approvazione dell’indulto riflette le “ideologie di giustizia” penale (Pocar, 2002) selezionate dalla stampa: tra domanda di retribuzione e istanze securitarie, l’idea di una pena detentiva orientata al reinserimento sociale del condannato non trova, infatti, spazio sulle pagine dei quotidiani.

Curiosamente, le paure evocate dalla rappresentazione giornalistica riguardo ai protagonisti della “grande fuga” corrispondono solo in minima parte a quelle espresse dalle vittime di reati a cui la stampa nazionale ha dato voce, tra i quali compaiono i parenti di lavoratori dell’Eternit morti per amianto e l’associazione dei familiari delle vittime del disastro aereo di Linate.

L’esistenza di un’opinione pubblica avversa al provvedimento di indulto non è rappresentata, peraltro, esclusivamente dalle ragioni delle vittime. La consistenza del dissenso popolare è

stata enfatizzata dai giornali con strategie diverse. La contrarietà del novantaquattro per cento degli italiani ad una “legge sbagliata”, evocata da Gherardo D’Ambrosio in un’intervista, discende da uno dei diversi sondaggi di *Repubblica*<sup>3</sup>. Tali sondaggi, pur dichiaratamente fondati su campioni non elaborati scientificamente, hanno dunque certamente svolto un ruolo decisivo nella costruzione di un’opinione pubblica avversa. Ma le presunte ragioni di circa cinquantadue milioni di italiani non sembrano pesare quanto quella di una figura particolare: è alle paure delle madri dei detenuti, infatti, che la stampa ha affidato il compito di interpretare le ansie più viscerali e collettive verso l’indulto<sup>4</sup>.

*Napoli ed indulto, la costruzione sociale  
di un capro espiatorio*

Dopo una fase di relativa quiete mediatica, occasionalmente intervallata da articoli sulle cronache cittadine dei vari quotidiani nazionali, il tema dell’indulto è tornato prepotentemente agli onori della cronaca giornalistica tra la fine del mese di ottobre e gli inizi di novembre. La causa scatenante di tale riapertura del dibattito mediato sugli effetti del provvedimento di clemenza è individuabile nella recrudescenza dei fenomeni criminali nella città di Napoli. Si è quindi deciso di dedicare un approfondimento investigativo sul ruolo assunto dai *mass-media* nella rappresentazione dell’indulto in questa seconda fase storica. A tal fine, sono stati analizzati gli articoli apparsi sul quotidiano *La Stampa* nei giorni che vanno dal 31 ottobre al 13 novembre aventi come oggetto, diretto o indiretto, il tema dell’indulto<sup>5</sup>.

La cosiddetta “emergenza Napoli” è un fenomeno che da qualche anno si manifesta ciclicamente nel dibattito politico – e mediatico – a seguito del drammatico inasprirsi delle lotte fra le bande criminali che da tempo detengono il controllo di alcune zone del territorio del capoluogo campano. Il fenomeno, non nuovo nella sua tragicità, guadagna periodicamente le prime pagine degli organi di informazione in fasi, come quella attua-

le, in cui si ha una recrudescenza dei crimini violenti – ed in particolare degli omicidi –, accompagnati dalla generale sensazione d’impotenza dello Stato di fronte al potere della criminalità di stampo camorristico. A livello mediatico, è interessante osservare come tale recrudescenza del fenomeno criminale sia stato affrontato, perlomeno nei titoli dei principali quotidiani, con un linguaggio diretto, immediato, alle volte colorito, che pare trarre ispirazione direttamente dal linguaggio cinematografico hollywoodiano. Alcuni titoli del quotidiano *La Stampa* paiono chiaramente esprimere la sensazione di un linguaggio da film western che vuole direttamente rievocare il clima da *far west* che attanaglierebbe la città: “Senza Stato” (*La Stampa*, martedì 31 ottobre, pp. 6-7), “La strage infinita” (*ivi*, mercoledì 1 novembre, pp. 6-7), “Al capezzale di Napoli” (*ivi*, venerdì 3 novembre, p. 2), “Ci vorrebbe un Berlusconi”<sup>6</sup>. Tale clima di emergenza è inoltre ribadito attraverso la particolare rilevanza concessa alle dichiarazioni di alcuni uomini politici. In questo senso, se alcune di esse spiccano esclusivamente per il linguaggio colorito, ed intrinsecamente violento, del politico in questione<sup>7</sup>, in generale emerge un largo fronte politico che propone l’adozione di misure emergenziali che, in questa fase, si dovrebbero concretizzare in primo luogo nell’invio dell’esercito nel capoluogo campano.

All’interno di tale clima, in brevissimo tempo, l’indulto riconquista gli onori della cronaca in quanto viene individuato come una delle cause della recrudescenza criminale nel capoluogo campano. L’ingresso del tema dell’indulto nel dibattito sulla criminalità a Napoli è praticamente contemporaneo ai primi gravi fatti criminali avvenuti in quei giorni nel capoluogo campano. Osservando gli articoli del quotidiano *La Stampa* dedicati alla criminalità a Napoli si può osservare come il tema dell’indulto entri nel dibattito sulle cause di tale esplosione di violenza dapprima in maniera sommessa, poco evidente, attraverso brevi articoli di fondo pagina in cui sono riportate le prime dichiarazioni di personaggi pubblici che suggeriscono un collegamento fra indulto ed aumento della criminalità violenta, salvo

assumere, in breve tempo, una progressiva centralità nello spazio dedicato dal quotidiano alle riflessioni sulle cause del grave aumento di tali crimini violenti. A tale progressiva centralità del dibattito sul ruolo dell'indulto nell'aumento della criminalità offre certamente, perlomeno nella prima fase, un importante contributo l'intervento di quegli imprenditori morali che già nei giorni dell'emanazione del provvedimento di clemenza si erano schierati a sfavore della legge. In questo senso, è emblematica la dichiarazione del ministro Di Pietro il quale già il 1 novembre si affrettava ad affermare sul quotidiano *La Stampa* che è “tutta colpa dell'indulto”. Secondo l'ex magistrato, i crimini commessi nella città di Napoli sarebbero “la terribile conseguenza di ciò che ha provocato l'indulto: svuotare le carceri mettendo in libertà delinquenti che circolano per le strade senza altra possibilità che tornare a delinquere” (*La Stampa*, mercoledì 1 novembre, p. 6). Tali accuse del politico ed ex magistrato Di Pietro sono prontamente ribadite da larghi strati della magistratura inquirente campana la quale, ribadendo il sostanziale dissenso della magistratura nei confronti del provvedimento di clemenza<sup>8</sup>, denuncia come, in diverse occasioni, i fenomeni criminali accaduti in Campania abbiano visto come protagonisti soggetti beneficiari del provvedimento di clemenza. A seguito di tali prime dichiarazioni, si è avuto un progressivo ingresso del tema dell'indulto come causa dell'aumento dei crimini violenti nel capoluogo napoletano fino a quando, in pochi giorni, dalla lettura del quotidiano si è avuta l'impressione che tale provvedimento fosse diventata la causa principale dell'esplosione della criminalità violenta nella città di Napoli. È interessante notare come tale ingresso del tema dell'indulto nel dibattito politico e mediatico sia avvenuto in maniera progressiva ed inarrestabile. In pochi giorni, pare esservi stato un passaggio attraverso il quale, a livello mediatico, l'indulto è stato dapprima inserito come una delle possibili cause dell'aumento della criminalità violenta a Napoli, fino a diventare in pochi giorni la causa centrale dell'aumento dei crimini violenti. Tale incremento dell'importanza dell'indulto come fattore scatenante la

violenza nel capoluogo campano è ravvisabile, fra l'altro, anche nello spazio dedicato all'interno della pagina rispettivamente alle accuse nei confronti del provvedimento ed alle smentite da parte di rappresentanti del governo. Tali dichiarazioni hanno assunto progressivamente un ruolo centrale nell'impaginazione del giornale, a discapito di altri fattori o cause collegabili all'aumento della criminalità.

Fino a quando le smentite non sono scomparse. Leggendo il quotidiano *La Stampa* nel periodo di tempo oggetto d'osservazione emerge come, dopo alcuni giorni, le smentite degli organi di governo siano progressivamente scomparse, lasciando posto ad un assunto implicito secondo il quale vi sarebbe un chiaro rapporto di causa/effetto fra il provvedimento di clemenza e l'aumento del crimine. In altre parole, in pochi giorni si è passati dal chiedersi se vi fosse un collegamento fra gli avvenimenti criminosi nella città di Napoli e l'indulto al considerare tale rapporto come assodato, evidente. Ciò non è avvenuto in maniera esplicita, pare piuttosto essere il frutto di un passaggio naturale attraverso il quale l'indulto è stato dapprima inserito come ipotetico elemento causale nell'aumento del crimine, salvo poi divenire una variabile di sempre maggiore rilevanza, fino ad essere considerato una delle cause certe che hanno prodotto l'ondata criminale. Ciò è avvenuto tramite il progressivo rilievo concesso alle dichiarazioni degli imprenditori morali contrari al provvedimento, tramite interviste a vittime di reati di camorra che denunciavano la propria delusione nei confronti del provvedimento di clemenza, tramite interviste a magistrati che denunciavano i danni prodotti dall'indulto nella lotta alla criminalità. Tale rapporto fra indulto ed esplosione della criminalità violenta a Napoli è stato creato anche attraverso la presentazione di dati falsi<sup>9</sup> o di dati veri presentati in maniera fuorviante<sup>10</sup>. Allo stesso tempo, sono progressivamente scomparse le voci di chi si dichiarava a favore del provvedimento le quali hanno lasciato spazio ad un generale clima di "negazione della responsabilità". Dalla lettura del quotidiano torinese emerge chiaramente come le prime timide difese del provvedimento,

unite alla negazione di un collegamento fra indulto ed aumento della criminalità violenta nella città campana, siano state progressivamente sostituite dalle dichiarazioni di importanti rappresentanti politici che si sono impegnati nel dissociarsi dal provvedimento di clemenza. Emblematica in tal senso è la posizione del ministro dell'Interno Giuliano Amato il quale il 4 novembre nega un collegamento diretto fra indulto ed aumento della criminalità a Napoli affermando: “sarebbero comunque usciti tra un anno e ci sono indulti mascherati” (*La Stampa*, sabato 4 novembre, p. 9), salvo poi dichiarare alcuni giorni dopo, riferendosi all'indulto: “Per me è una sofferenza” (*ivi*, mercoledì 8 novembre 2008, p. 10). La presa di posizione del ministro Amato ha ricevuto un notevole all'interno degli organi d'informazione, guadagnandosi la prima pagina delle principali testate nazionali. In contemporanea, tale affermazione del ministro degli interni<sup>11</sup> pare aver consolidato una opinione comune sugli effetti negativi dell'indulto che è stata fortemente risaltata dai principali quotidiani. Contemporaneamente, i massimi livelli della politica italiana non hanno saputo assumere una chiara posizione in difesa del provvedimento, ma paiono piuttosto aver dimostrato un atteggiamento che potremmo definire “giustificazionista”. Essi, dando per scontati gli effetti negativi del provvedimento, paiono essersi impegnati, in primo luogo, nel giustificare le ragioni personali che hanno portato a votare a favore del provvedimento. In questo senso, appare assai significativo che le dichiarazioni del ministro della Giustizia apparse sui principali quotidiani non siano state incentrate sulla spiegazione della mancanza di collegamenti fra indulto ed aumento della criminalità a Napoli, quanto piuttosto sul fatto che il provvedimento è stato “sofferto, ma inevitabile”.

Se poi ci si sofferma nella lettura delle pagine della cronaca cittadina del quotidiano torinese, emerge come il rapporto fra aumento della criminalità ed indulto venga rappresentato come un fenomeno non circoscrivibile al territorio campano, ma generalizzabile anche a contesti non caratterizzati da una situazione di emergenza. Tali pagine, nel periodo preso in conside-

razione, presentano con regolarità storie di vittime di reati che vedono i propri risarcimenti sfumare a causa dell'indulto, testimonianze di cittadini vittime di reati che si dichiarano contrari alla clemenza, vicende di soggetti che, dopo aver usufruito del provvedimento, tornano a commettere reati, gridi di allarme di commercianti che si sentono in pericolo a causa del gran numero di delinquenti in libertà. Leggendo la cronaca cittadina del quotidiano *La Stampa* dal 31 ottobre al 13 novembre si può osservare come ben in cinque occasioni i titoli degli articoli di cronaca facciano riferimento, in maniera più o meno diretta, al tema dell'indulto. La lettura in sequenza dei titoli di tali articoli è illuminante sulle modalità con cui il quotidiano di Torino ha ricostruito negli ultimi tempi gli effetti della legge sull'indulto: "L'indulto salva anche gli agenti Polstrada arricchitisi con le multe" (martedì 31 ottobre, p. 45); "Le Vallette tornano sopra quota 1000" (mercoledì 1 novembre, p. 43); "Con il maxicondono risarcire le vittime non conviene più" (sabato 4 novembre, p. 37); "La banda degli indultati" (venerdì 10 novembre, p. 41); "Rapine del sabato sera – I commercianti: è tutta colpa dell'indulto" (lunedì 13 novembre 2006). Se si sofferma l'attenzione sugli articoli, si può osservare come soltanto il secondo degli articoli citati problematizzi il fenomeno, sottolineando come soltanto il 3.4% dei nuovi entrati nell'istituto penitenziario piemontese era precedentemente uscito grazie all'indulto. Gli altri articoli tendono invece a presentare i diversi aspetti negativi del provvedimento analizzandone gli effetti negativi attraverso la narrazione di una pluralità di avvenimenti che possono essere letti come il *continuum* di una perfetta sequenza narrativa nella quale sono raccontati i danni prodotti dal provvedimento. Il penultimo articolo, in particolare, copre una pagina intera del giornale dove, attraverso la narrazione di fatti di cronaca, è descritto un clima di terrore e di violenza che sarebbe scoppiato a seguito dell'adozione del provvedimento di clemenza. Tali notizie di cronaca hanno quindi assunto progressivamente uno spazio maggiore all'interno del quotidiano, arrivando lunedì 13 novembre addirittura in prima pagina dove è possibile ammira-

re un eloquente “Chiuso per rapina” affisso davanti alla porta di un negozio a cui sono associate, qualche riga più in basso, le dichiarazioni dei commercianti che individuano nell’indulto la causa del (presunto) aumento di rapine.

È importante rilevare come la cronaca del quotidiano, nel medesimo arco di tempo preso in considerazione, non dedichi alcun articolo alla narrazione di storie di persone che, dopo aver usufruito dell’indulto hanno intrapreso percorsi non devianti; allo stesso tempo il giornale non dedica alcuno spazio ad una riflessione di carattere generale sull’impatto della normativa. Attraverso la narrazione di fatti di cronaca il quotidiano si limita a diffondere un clima di insoddisfazione nei confronti del provvedimento che è individuato come la causa principale dell’insicurezza sociale avvertita dai cittadini.

Ora, è evidente come non vi sia un collegamento diretto fra l’indulto e le faide criminali che periodicamente coinvolgono i gruppi camorristici che operano sul territorio di Napoli. Il fatto che una parte degli arrestati per tali reati sia composta da soggetti che hanno usufruito dell’indulto non è sufficiente a creare un collegamento fra il provvedimento ed i gravi episodi criminali che stanno avvenendo sul territorio campano, appartenendo tali soggetti alla “manovalanza” delle organizzazioni criminali e non certo ai gruppi di potere che scatenano tali guerre fra clan<sup>12</sup>. Inoltre, come già detto, la percentuale di soggetti che, al momento in cui si scrive, è rientrata in carcere dopo aver usufruito del provvedimento è assai bassa, attestandosi su una percentuale di poco superiore al 5%. Anche la notizia secondo la quale si sarebbe avuto un aumento delle denunce nei mesi successivi all’emanazione del provvedimento pare essere infondata alla luce dei primi dati ministeriali.

Pare di poter ipotizzare, piuttosto, che, attraverso l’attività dei *mass-media* vi sia stata la costruzione sociale di un fenomeno, il fallimento dell’indulto e il carattere criminogeno del provvedimento di clemenza, non corrispondente a realtà. In altre parole, pare essersi realizzato un processo attraverso il quale un fenomeno inesistente è stato socialmente costruito grazie all’in-

tervento di diversi soggetti che progressivamente si sono comportati come se tale fenomeno esistesse. In questo caso, il continuo richiamo al fatto che l'indulto stia producendo un aumento della criminalità, veicolato ed amplificato dai *mass-media*, pare aver progressivamente neutralizzato ogni dibattito sulla reale esistenza del fenomeno. Come detto, leggendo gli ultimi giorni del quotidiano *La Stampa*, si ha l'impressione che l'assunto indulto = aumento della criminalità stia progressivamente diventando un dato di senso comune che gli organi di informazione utilizzano come categoria per descrivere la realtà. Tale assunto, occorre ribadirlo, non corrisponde a realtà; tuttavia, nel momento in cui una pluralità di soggetti dotati di forte potere comunicativo si comporta come se esso fosse reale, è assai probabile che venga socialmente percepito come esistente.

Ciò che appare, in altre parole, è una costruzione mediatica di uno stereotipo sociale, quello dell'indulto come causa dell'aumento della criminalità, inteso come forma di pregiudizio di senso comune, non suffragata da elementi di conoscenza di carattere oggettivo, attraverso la quale i soggetti descrivono e spiegano la realtà. È interessante in questo senso notare le affinità fra le procedure mediatiche attraverso le quali si sta avendo la costruzione tale stereotipo con quelle descritte in un celebre testo di Chapman (1971) in cui l'autore descrive i processi di costruzione sociale della figura stereotipata del criminale, utilizzata come capro espiatorio volto a nascondere altre più gravi attività criminali. In questo senso, questo lavoro non può che rinviare ad una più compiuta analisi sulle funzioni sociali che la creazione dello stereotipo del fallimento dell'indulto potrebbe svolgere sia nell'ottica dello scontro politico, sia dalla prospettiva della comunicazione mediatica.

Tale stereotipo, purtroppo, pare essere stato ampiamente introitato anche da quella parte della classe politica che ha proposto e votato il provvedimento. L'indulto pare aver subito un'opera di progressivo disconoscimento da parte dei più influenti soggetti politici e da parte di alcuni dei più autorevoli rappresentanti del governo; gran parte della classe politica pare

avere infatti accettato tale legame fra aumento della criminalità a Napoli ed indulto. La conseguenza sembra essere stata una progressiva presa di distanze dal provvedimento che ha coinvolto, come si diceva, anche soggetti politici che hanno votato a favore del provvedimento. Ciò che preoccupa è come, soprattutto a seguito dei fenomeni criminali di Napoli, la classe politica solo raramente si sia prodotta in una razionale opera di chiarimento del reale impatto del provvedimento<sup>13</sup>, ma abbia piuttosto preferito produrre un’opera di progressivo disconoscimento della legge. Si ha l’impressione infatti che il sistema politico, rivelatosi inaspettatamente autonomo rispetto alle pressioni mediatiche nella fase dell’emanazione del provvedimento, stia progressivamente perdendo tale autonomia nel nome della necessità di percepire gli umori dell’opinione pubblica, ritenuta contraria all’indulto.

Emblematico in tale senso è la posizione assunta da parte del mondo politico di fronte al recente nuovo filone di critica nei confronti dell’indulto aperto dalla magistratura. Come ricordato in precedenza, fin dal momento dell’emanazione del provvedimento larghi strati della magistratura hanno manifestato le proprie perplessità sull’opportunità della legge. Recentemente, hanno assunto un ampio eco mediatico le dichiarazioni del Procuratore Generale di Torino Giancarlo Caselli il quale ha affermato che “l’indulto ha reso inutili 35 mila processi” (*La Stampa*, sabato 4 novembre 2006). La denuncia del Procuratore Generale di Torino è stata prontamente accolta dal Consiglio Superiore della Magistratura; l’organo di autogoverno dei magistrati, alcuni giorni dopo, ha infatti dichiarato che “il 90 per cento delle cause rischia nei prossimi cinque anni di finire nel nulla, con sentenze ineseguibili”. Il richiamo dei magistrati è volto ad evidenziare una delle incongruità che hanno accompagnato il provvedimento di clemenza: il fatto che, a fianco dell’indulto, non sia stato contemporaneamente emanato un provvedimento di amnistia riguardante la maggior parte delle fattispecie di reato per cui è stato previsto il beneficio dell’indulto. Tale discrepanza determina che nei prossimi anni all’interno dei

tribunali italiani verranno presumibilmente svolti diversi processi la cui sentenza infine non sarà eseguita perché i reati saranno stati commessi prima dell'emanazione del provvedimento. In presenza di tale situazione, una delle vie indicate dal Procuratore Caselli, ed in seguito dal CSM, è l'approvazione di un provvedimento di amnistia che eviti la celebrazione di tali udienze<sup>14</sup>. Tale proposta del CSM, a livello mediatico, è stata immediatamente interpretata come l'ennesimo danno prodotto dall'indulto. Una questione tecnica giuridica è stata veicolata come l'ennesima dimostrazione dei danni prodotti dal provvedimento. *La Stampa*, martedì 7 novembre 2006, ha dedicato la prima pagina all'intervento del CSM, proponendo questo titolo: "La denuncia del CSM: Con l'indulto inutili 9 processi su 10"; l'argomento è poi ripreso a p. 8 del quotidiano e la notizia, presentata con il titolo "Allarme del CSM sull'indulto: a rischio 9 processi su 10" è accompagnata da alcune dichiarazioni di uomini politici che sono debitamente poste in risalto: Di Pietro afferma: "Spiace dire che avevamo ragione. Ora occorre un vertice dell'Unione"; Alfredo Urso di Alleanza Nazionale: "Emerge lo scandalo di una situazione che diffonde la sensazione dell'impunità"; in centro alla pagina è inoltre posta in risalto la dichiarazione del sindaco di Bari il quale, riferendosi all'indulto, afferma laconicamente: "Ci ha rovinato". Tali affermazioni, nei titoli del giornale, non sono accompagnate da opinioni contrarie rispetto a quelle degli oppositori dell'indulto, ma da altri due titoli in cui si ricorda che il parere del CSM sarà inviato al ministro della Giustizia ed in cui si accenna della possibile valutazione di criteri di priorità per la trattazione dei dibattimenti.

È rilevante notare come, partendo da un rilievo di carattere tecnico sull'impatto dell'indulto in relazione all'organizzazione delle udienze, il quotidiano torinese colga l'occasione per riproporre una critica di carattere generale nei confronti dell'indulto. Tuttavia, è ancora più interessante osservare l'impatto che tale clima di attacco mediatico e politico ha avuto nelle reazioni da parte dei rappresentanti del governo di fronte al suggerimento

del CSM. In questo senso, è significativo che il ministro della Giustizia abbia di fatto messo le mani avanti sottolineando di non essere disposto a subire nuovamente il clima di linciaggio, mediatico e politico, a cui è stato sottoposto a seguito dell’emanazione del provvedimento d’indulto e che quindi non si renderà promotore di una legge a favore dell’amnistia.

Pare emergere quindi un pericoloso quanto inquietante circolo vizioso fra le informazioni fornite dal sistema mediatico sull’impatto dell’indulto e quelle che sono le reazioni del sistema politico. In particolare, come si accennava, pare emergere la convinzione da parte di larghi strati della politica del nostro paese di un’opinione pubblica largamente contraria all’approvazione di nuovi provvedimenti di clemenza. Tale immagine dell’opinione pubblica, in questi ultimi giorni, non pare essere problematizzata dal sistema politico, ma pare essere piuttosto rincorsa ed assecondata.

L’idea di un’opinione pubblica contraria ai provvedimenti di clemenza, però, è il frutto di un’immagine preconstituita e fuorviante. Essa non si fonda su un’analisi degli elementi di conoscenza del fenomeno di cui sono realmente portatori i cittadini, ma pare piuttosto fondarsi su percezioni di senso comune veicolate dai *mass-media*. Essa, infine, si fonda su un’informazione non corretta che tende a rinforzare tale immagine stereotipata del comune pensare.

È opportuno in questo senso ricordare le riflessioni di Pierre Bourdieu il quale, in una conferenza del 1971, poi riportata in un articolo pubblicato cinque anni dopo con il titolo, volutamente provocatorio, *L’opinione pubblica non esiste*, pose le basi ad uno studio critico della produzione dell’opinione pubblica. Attraverso la negazione del valore scientifico del concetto di opinione pubblica, così come proposto attraverso i sondaggi di opinione, il celebre studioso voleva manifestare la propria critica di fronte al richiamo di tale concetto di opinione pubblica come strumento di indirizzo politico. Il richiamo all’opinione pubblica come elemento oggettivo, ricavato attraverso la raccolta giornalistica delle opinioni dei cittadini, nasconde in

realtà, come ha ricordato recentemente Patrick Champagne in un saggio dedicato all'apporto offerto dagli studi di Bourdieu all'analisi critica degli usi sociali dei sondaggi di opinione, "un'opinione pubblica" ben più reale di quella fabbricata sulla carta dei loro elenchi computerizzati, e cioè quella che si costruiva attraverso l'azione pubblica dei gruppi d'interesse che la scienza politica tradizionale conosceva molto bene e indicava con il nome di "lobby" o "gruppi di pressione", e che non si riduceva a una semplice percentuale muta rispetto alle tensioni che attraversano la struttura sociale" (2005, p. 126, virgolette dell'autore). L'analisi critica del concetto di opinione pubblica proposta dai sondaggi di opinione, ed utilizzata come strumento di indirizzo politico, può a nostro parere essere riaffermata analizzando le modalità attraverso le quali il sistema mediatico ha utilizzato tale concetto in occasione del dibattito sull'indulto. L'utilizzo di tale concetto preconstituito pare esentare il sistema mediatico da una riflessione maggiormente approfondita sulla natura reale delle conoscenze di cui sono portatori i cittadini e sulle fonti di informazione di cui essi dispongono. Ciò che preoccupa è come tale concetto, costruito, vago e scientificamente inattendibile si riveli essere, come aveva sapientemente individuato Bourdieu, uno strumento di indirizzo politico di portata assai rilevante. In definitiva, è attraverso la sensazione di un'azione politica contraria a quella che è l'opinione pubblica in materia che le attuali forze politiche, sapientemente indirizzate dai mass-media, stanno progressivamente abbandonando le ragioni che hanno portato alla emanazione del provvedimento di clemenza.

\* Il primo paragrafo è stato scritto da CECILIA BLENGINO, il secondo da GIOVANNI TORRENTE.

NOTE

<sup>1</sup> Sono in particolare le c.d. teorie dell'*agenda setting* e dell'*agenda building* ad aver sottolineato le modalità con cui i media influenzano l'agenda politica, imponendo alla stessa temi ed opinioni da essi elaborati e portando all'attenzione pubblica i temi desiderati privilegiando quelli più "notiziabili" (M. McCombs, D.L. Shaw, D. Weaver, 1997).

<sup>2</sup> Non è certamente questa la sede opportuna per affrontare in modo esaustivo i molteplici e controversi significati attribuiti dalla letteratura all'espressione "opinione pubblica". Ci limitiamo, pertanto, a dare conto dell'esistenza di un'ampia letteratura sociologica sul tema che, a partire dalle riflessioni degli interazionisti simbolici (Blumer, 1969), ha interessato autori quali Habermas (1977), Dahrendorf, (2003) e Bourdieu (1976).

<sup>3</sup> Le risposte dei lettori al quesito posto dal sondaggio riportato su *Repubblica* il 31 luglio 2006 sono riportate in questo modo: "Indulto: liberi molti detenuti, perdonati diversi colpevoli eccellenti. Il vostro voto: per il 95,2% la legge è sbagliata, le carceri torneranno a riempirsi presto, impunità per i delinquenti; per il 4,8% la legge è giusta, carceri sovraffollate, doveroso subito un atto di clemenza".

<sup>4</sup> Si riportano, a titolo esemplificativo, alcuni dei titoli maggiormente evocativi: "Il figlio libero, l'incubo di una mamma. Aiutatemi, mi ha sempre picchiata per avere la droga" (*La Stampa*, 31 luglio 2006); "Sono liberi e anche le madri hanno paura. Prime scarcerazioni, disperati i genitori che avevano denunciato i figli per sottrarsi alle loro angherie" (*La Stampa*, 2 agosto 2006); "Mastella, così sarà scarcerato mio figlio violento" (*Repubblica*, 31 luglio 2006); "L'altra faccia della clemenza: Mio figlio esce? Mi ucciderà" (*Corriere*, 31 luglio 2006).

<sup>5</sup> È superfluo sottolineare che la limitatezza del campione di studio e l'arco temporale di riferimento relativamente breve inducono a considerare tale indagine di carattere essenzialmente esplorativo. Le osservazioni proposte in queste pagine, quindi, non debbono considerarsi come definitive, ma piuttosto come delle prospettive di analisi dell'operato dei mass-media nella rappresentazione sociale dell'impatto del provvedimento di indulto che necessitano di ulteriori interventi investigativi. La scelta del quotidiano, inoltre, è giustificata - oltre che dall'economia di questo lavoro - da un lato, dall'autorevolezza del quotidiano torinese e, dall'altro, dal fatto che, come visto nel primo paragrafo di questo lavoro, *La Stampa* ha assunto da subito una chiara linea editoriale nei confronti del provvedimento di clemenza. In questo senso, le rappresentazioni degli effetti dell'indulto fornite dal quotidiano possono considerarsi l'ideale proseguimento di tale linea editoriale.

<sup>6</sup> Titolo di un'intervista ad Antonio Ghirelli su *La Stampa* di giovedì 2 novembre, p. 7.

<sup>7</sup> Emblematica in tal senso la dichiarazione pubblica del senatore Calderoni,

secondo il quale “la città è una fogna da bonificare” riportata su *La Stampa* di giovedì 2 novembre, p. 7.

<sup>8</sup> Sul tema si veda in questo stesso numero della rivista il saggio di Luigi Marini.

<sup>9</sup> È questo il caso di dichiarazioni come quella del deputato di Alleanza Nazionale Filippo Ascierio il quale ha parlato di 8000 soggetti scarcerati in Campania quando i dati del DAP testimoniano che in tutta la Campania hanno lasciato il carcere 2713 persone ed il numero totale di italiani residenti a Napoli scarcerati in tutta la penisola è pari a 2768.

<sup>10</sup> È il caso del ministro Di Pietro il quale, nel dichiarare il 3 novembre al quotidiano *La Stampa*, p. 3, che “le persone rientrate in cella che avevano goduto dell’indulto sono quasi mille” omette di informare che tale numero corrisponde ad una percentuale di circa il 5% dei soggetti che hanno beneficiato del provvedimento.

<sup>11</sup> Il quale peraltro, occorre ricordarlo, aveva manifestato diverse perplessità nei confronti del provvedimento già nel mese di agosto.

<sup>12</sup> Peraltro, l’aumento stesso della criminalità violenta a Napoli è un fenomeno non suffragato da dati oggettivi, essendo il numero di omicidi leggermente diminuito rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

<sup>13</sup> Occorre peraltro ribadire come tali difese del provvedimento abbiano ottenuto una scarsa eco mediatica.

<sup>14</sup> Le altre vie indicate dal CSM riguardano prevalentemente l’organizzazione degli uffici giudiziari, là dove prevedono che i Procuratori posti al vertice degli uffici indichino ai propri sostituti dei criteri di priorità nella trattazione dei dibattimenti.

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Becker H. S. (1987), *Outsiders. Saggi di sociologia della devianza*, Edizioni Gruppo Abele, Torino.

Berger P. L., Luckman T. (1969), *La realtà come costruzione sociale*, Il Mulino, Bologna.

Blumer H. (1969), *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*, Englewood Cliffs, Prentice Hall, New York.

Bourdieu P. (1976), *L’opinione pubblica non esiste*, “Problemi dell’informazione”, I, pp. 71-88.

Champagne P. (2005), *Far parlare il popolo. Usi sociali e reazioni ai sondaggi di opinione*, in Wacquant L., a cura di, *Le astuzie del potere*, Ombre Corte, Verona, pp. 119-141.

Chapman D. (1971), *Lo stereotipo del criminale*, Einaudi, Torino.

Cheli E. (1997), *La realtà mediata. L’influenza dei mass media tra persuasione e costruzione sociale della realtà*, Franco Angeli, Milano.

- Cohen S. (2002), *Folk Devils and Moral Panics: the Creation of the Mods and Rockers*, 3 ed., Routledge, London.
- Dahrendorf R. (2003), *Dopo la democrazia*, Laterza, Roma-Bari.
- Della Porta D. (2003), *I new global. Chi sono e cosa vogliono i critici della globalizzazione*, Il Mulino, Bologna.
- Ericson R.V. (1995), *Crime and the Media*, Dartmouth, Aldershot.
- Erikson K. T. (2005), *Streghe, eretici e criminali*, Carocci, Roma.
- Ferrari V. (1997), *Lineamenti di sociologia del diritto*, Laterza, Roma-Bari
- Habermas J. (1977), *Storia e critica dell'opinione pubblica*, Laterza, Roma-Bari.
- Hester S., Eglin P. (1999), *Sociologia del crimine*, Manni, Lecce.
- Losito G. (1994), *Il potere dei media*, La Nuova Italia Scientifica, Roma.
- Lupton D. (2003), *Il rischio. Percezione, simboli, culture*, Il Mulino, Bologna.
- McCombs M., Shaw D.L., Weaver D. (1997), *Communication and Democracy: Exploring the Intellectual Frontiers in Agenda-Setting Theory*, Lawrence Erlbaum, London.
- Pocar V. (2002), *Guida al diritto contemporaneo*, Laterza, Roma-Bari.
- Reiner R. (2002), *Media Made Criminality. The Representation of Crime in the Mass Media*, in R. Robert, M. Maguire, R. Morgan, eds., *The Oxford Handbook of Criminology*, 3rd edition, Oxford University Press, Oxford, pp. 376-417.
- Spector M., Kitsuse J.I. (2001), *Constructing Social Problems*, Transaction Publishers, London.

## L'indulto nella lingua italiana

Stefano Telve

L'intenso dibattito avviato negli ultimi anni e ancora in corso oggi intorno all'indulto sta avendo qualche riflesso anche nel vocabolario italiano. Una discussione ampia e vivace può richiedere infatti alla lingua corrente uno sforzo di adeguamento per cercare di soddisfare nuove esigenze comunicative; e questo sforzo finisce col tradursi perlopiù in una qualche forma di innovazione.

È il caso di indultino, che si affaccia nel 2000 in un titolo di prima pagina del *Foglio* (27.7.2000) e che oggi è anche puntualmente registrato nei dizionari di parole nuove (ad esempio in quello di Giovanni Adamo e Valeria Della Valle, *Neologismi quotidiani*, Olschki, 2003). Ma per indulto ci si può spingere anche più in là, perché sembra essere arrivato proprio in questi anni il momento che le voci sorelle grazia e amnistia hanno vissuto in tempi più lontani. Anche se queste circolavano già sul finire del Duecento, infatti, hanno prodotto e affermato nella lingua graziare e graziato e amnistiare e amnistiato solo diversi secoli dopo e in tempi diversi, le prime durante il Cinquecento, le seconde nel primo Ottocento.

Questo processo sta investendo oggi – evidentemente non a caso, oggi – anche indulto. Nei quotidiani ha cominciato a comparire infatti indultato: lo si nota nel titolo di un articolo del 2003, ancora del *Foglio* (“Carceri aperte, il primo giorno libero dei due primi indultati”, 11.9.2003, p. 3), e piuttosto di frequente nelle colonne di vari giornali degli ultimi mesi. Il termine però è ancora percepito, almeno in parte, come innovativo: lo indica chiaramente quella spia del comune senso del pudore linguistico che sono le virgolette alte quando non segnalano un uso ironico o spregiativo: “Le cifre, al netto di qualche “indultato” che magari starà delinquendo [...]” (*Corriere della Sera*, 21.10.2006, p. 21), “Che qualche “indul-

tato” potesse commettere di nuovo un reato, era nell’ordine delle cose” (*La Stampa*, 3.8.2006, p. 8). Ma naturalmente c’è anche chi ne parla senza accortezze di questo tipo: “una “dote di mille euro una tantum” per ogni indultato” (*Il Giornale*, 9.8.2006, p. 4), “la Baraldini libera, Chiatti indultato e altro ancora” (*La Padania*, 6.10.06, p. 1).

Come amnistiato ha consentito di coniare dopo qualche tempo amnistiare, così pare che indultato stia permettendo anche l’uso, al momento piuttosto timido, di indultare. Il passo è breve, ma non si può dire che sia immediato, né che si compirà completamente. In mezzo sta ancora il comune senso del pudore linguistico, che però, si capisce, è in qualche misura anche personale: e se c’è chi ne parla ricorrendo alle virgolette (“Un trend che viene confermato dalla Procura generale di Torino, che ha in carico 700 detenuti da indultare”, *Il Messaggero*, 4.8.2006, p. 13), qualcun altro può sentire il dovere di prenderne ancora di più le distanze (“mi sembra sbagliato, come possiamo dire? permettimi il termine, “indultare” i colpevoli di reati finanziari e corruzione”, da un forum in rete, 16.07.2006).

Il futuro di queste parole è incerto, ma il presente lo è meno, e reca, in ogni caso, il segno dei tempi.

## Intervista a Valerio Onida

*Giovanni Jocteau*

Valerio Onida, Presidente emerito della Corte Costituzionale, è professore ordinario di Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Milano. Nel 1996 è stato nominato dal Parlamento Giudice costituzionale e dal 22 settembre 2004 al 30 gennaio 2005 ha ricoperto la carica di Presidente della Corte. È stato inoltre membro di comitati scientifici per la legislazione nella Regione Lombardia, nella Regione Marche e nella Provincia autonoma di Trento.

Dal 2005 si occupa della tutela dei diritti dei detenuti presso il carcere di Bollate, dove ha istituito, insieme ad altri operatori del diritto, uno sportello di informazione giuridica, dando vita a un'esperienza che si distingue nel panorama italiano poiché vede la partecipazione all'attività informativa anche dei detenuti. È autore di numerosi saggi di diritto costituzionale, tra cui *La Costituzione* (il Mulino, Bologna 2004). Gli abbiamo rivolto alcune domande intorno al provvedimento di indulto varato dal Governo chiedendogli in particolare di pronunciarsi sul suo impatto sulla realtà carceraria, sulle reazioni che ha suscitato nell'opinione pubblica e sul significato che assume dal punto di vista politico giuridico.

*Qual è il suo parere complessivo sul provvedimento di indulto varato dal Governo?*

Si tratta di un provvedimento tampone, non si può pensare di risolvere i problemi del carcere a colpi di provvedimenti di clemenza. Di per sé l'indulto non fa altro che cancellare le pene. Le carceri si sono momentaneamente sfoltite di un gran numero di detenuti, ma i problemi di legislazione penale e di politica carceraria restano e sono destinati a riproporsi. Si può dire che, in concreto, forse questo indulto non è stato pensato abbastanza, non se ne sono misurate fino in fondo la portata e le conseguenze. Mi ha colpito il fatto che le previsioni che a suo tempo

furono fatte sul numero di detenuti che avrebbero lasciato le carceri per effetto dell'indulto si sono di fatto rivelate inferiori alla realtà, soprattutto per la ragione che si calcolavano come destinati a uscire solo i condannati in via definitiva che avevano pene inferiori ai tre anni, o pene residue inferiori ai tre anni. Non si è tenuto conto del fatto che tutti i detenuti in attesa di giudizio, ma già condannati in primo e secondo grado a pene inferiori ai tre anni, sarebbero stati scarcerati, perché è ovvio che non si poteva mantenerli in custodia cautelare. Si tratta di casi in cui la condanna definitiva era già destinata a priori a restare sotto la soglia dell'indulto e quindi a non essere scontata. Sono quindi usciti parecchi detenuti in attesa di giudizio per questa ragione.

Poi, forse, si è ecceduto nella misura dell'indulto, un indulto che copre tre anni è una misura molto elevata, soprattutto quando si pensa alle pene residue. Il provvedimento ha infatti portato una riduzione molto forte delle pene scontate. Di per sé i tre anni avrebbero una logica, nel senso che sono il limite di pena al di sotto del quale la nostra legge attuale prevede che normalmente la pena non venga scontata in carcere ma si adottino misure alternative. Detto ciò, forse sarebbe stato il caso di limitare l'indulto alle sole pene brevi, escludendo le pene residue di condanne complessivamente più elevate. Si è trattato di una sanatoria molto ampia, forse più ampia di quanto si potesse immaginare. C'è stata poi una grande polemica sulla mancata esclusione dal provvedimento di reati economici e finanziari. Essendo questi ultimi dei reati che difficilmente vengono accertati, e per i quali difficilmente vengono scontate le pene, può essere considerato un eccesso di indulgenza averli inclusi. Tuttavia, questo mi sembra l'inconveniente meno grave.

*In base alla sua esperienza, che impatto ha avuto l'indulto sulla quotidianità detentiva?*

Certamente ha dato respiro alle strutture carcerarie. Dopo giorni molto intensi di super-lavoro, dovuti al fatto che uscivano contemporaneamente molti detenuti, indubbiamente ora le carceri, ad esempio quello di Bollate, si trovano ad avere a che

fare con un numero di detenuti spesso inferiore alla loro capienza regolamentare, ora si può respirare. Tuttavia, riguardo alla quotidianità della vita in carcere, non mi sembra che si siano viste conseguenze di nessun genere. Chi non ha beneficiato dell'indulto continua a stare in carcere nelle condizioni precedenti, salvo il fatto del minor affollamento. Nel carcere dove opero io, Bollate, non c'è mai stato il problema del sovraffollamento, perché il numero dei detenuti non superava la capienza massima anche prima dell'indulto; credo che le conseguenze siano state più evidenti in quegli istituti caratterizzati da situazioni di sovraffollamento. In questi casi si è ora passati a situazioni quanto meno di normale capienza.

*Molti hanno lamentato, all'atto dell'applicazione, la mancata previsione di strumenti capaci di gestire l'uscita dal carcere dei beneficiari. Che cosa pensa al riguardo?*

È ovvio che ci siano delle difficoltà al momento dell'uscita, ma queste difficoltà ci sono sempre. Non è per il fatto che sono usciti molti detenuti contemporaneamente che ci sono state difficoltà maggiori. Il punto è che oggi non abbiamo un sistema che provveda adeguatamente ai problemi di chi esce dal carcere, il quale in molti casi non ha alloggio, soprattutto non ha lavoro, e quindi rischia di ritrovarsi in situazioni sociali umanamente inaccettabili, che ovviamente facilitano la recidiva. Ma questo non è un problema dell'indulto, è un problema generale. I problemi riguardanti alloggio e lavoro per chi si trova in situazioni di emarginazione, benché siano di difficile soluzione dovrebbero essere affrontati con più rigore sempre, e non solo nel momento dell'indulto.

*Per la prima volta possono beneficiare dell'indulto anche i condannati per concussione e per corruzione. Qual è la sua opinione in proposito?*

Sono reati, questi, rispetto ai quali l'opinione pubblica si esprime in modo contraddittorio. Certamente non sono i reati che suscitano maggior allarme sociale, poiché contribuiscono in misura minima a produrre un senso di insicurezza tra la gente. Indubbiamente però, dal punto di vista della politica generale,

l'idea dell'impunità, o della semi-impunità per chi ha commesso reati di questo tipo può confermare la persuasione che la nostra società non reagisca adeguatamente rispetto a questi tipi di devianze, mentre magari reagisce adeguatamente a devianze che si manifestano con episodi di piccola criminalità contro il patrimonio.

*Ministri e parlamentari autorevoli hanno espresso valutazioni durissime. Antonio Di Pietro ha definito questo indulto un esempio di scambio politico "mafioso" e Gerardo D'Ambrosio (che ha affermato che dopo quanto è avvenuto non si ricandiderebbe a Palazzo Madama) ne ha contestato l'efficacia, sostenendo che fra pochi mesi si tornerà alla situazione di partenza. A suo avviso, si tratta di critiche pertinenti?*

Sono state fatte anche critiche pertinenti. Certe reazioni, tuttavia, mi sembrano un po' enfatiche ed eccessive. Si possono dare evidentemente valutazioni differenti del provvedimento. Legittimamente qualcuno ha dissentito, ma considerarlo un tradimento rispetto ai principi fondamentali del nostro ordinamento mi sembra eccessivo.

*I mass-media di ogni orientamento politico hanno espresso perlopiù un atteggiamento molto critico. Quali sono le ragioni di questa uniformità?*

I mass-media in materia di politiche carcerarie non hanno sempre un atteggiamento lineare. Ci sono momenti in cui sembra imperare il garantismo, momenti in cui sembra prevalere il buonismo, momenti in cui sembra invece dominante l'atteggiamento severo e repressivo. Quindi non darei troppo peso alle indagini giornalistiche relative a quanti detenuti sono rientrati il giorno stesso o il giorno dopo, a cosa ha fatto Tizio, a cosa ha fatto Caio. Questo mi sembra un atteggiamento un po' – e non vorrei usare una parola troppo forte – folcloristico, più che un atteggiamento di riflessione attenta su un provvedimento generale come questo.

*Nel lungo periodo, l'indulto non risolverà il problema del sovrappollamento. Il giudice Livio Pepino ha sostenuto su*

*“Narcomafie” che esso potrebbe fungere da propulsore per una diversa politica giudiziaria, che riveda alcune norme inutilmente criminogene introdotte nella passata legislatura (recidive, droga, immigrazione), introduca strategie di appoggio e di sostegno alle vittime del reato e renda effettivamente possibili esiti quali, ad esempio, l’accesso a lavori di pubblica utilità. Secondo lei si tratta di vie percorribili?*

Certamente, come ho detto, l’indulto è un provvedimento tampone, mentre i problemi della politica penale, criminale e carceraria restano presenti. Le soluzioni di cui mi parla sono senza dubbio importanti e da valutare. Non so però quale sia la loro applicabilità, poiché incombe sempre la spada di Damocle dell’inefficienza delle nostre amministrazioni, della carenza di risorse. Ad esempio, organizzare dei lavori di pubblica utilità sarebbe una cosa ottima. Applicare pene alternative laddove possibile sarebbe altrettanto auspicabile, ma mi sembra che qui l’ostacolo maggiore sia di tipo organizzativo. Certamente, l’adozione di nuove modalità di esecuzione della pena e la depenalizzazione di condotte che non meritano di essere repressi con la sanzione penale sono questioni decisive per la riforma del nostro sistema della giustizia.

*Alla luce degli ultimi avvenimenti, alcuni sembrano stabilire un nesso tra la recrudescenza di episodi di criminalità in determinate zone dell’Italia e l’indulto deciso dal Governo. Si tratta di considerazioni fondate?*

Non credo. Naturalmente non ho elementi specifici per valutare. Tuttavia, mi sembra un po’ troppo facile e superficiale una conclusione di questo tipo. Non mi sembra che si possa associare la recrudescenza della criminalità all’indulto. Abbiamo certo un tasso di ripetizione di certi reati, di recidiva, molto elevati, ma questo in generale, indipendentemente dall’indulto. Bisognerebbe invece riflettere di più sulla politica criminale e sulle politiche di depenalizzazione, laddove ci siano condotte che non meritano di essere criminalizzate, ad esempio il reato di ingiustificato trattenimento sul territorio dello Stato da parte di immigrati clandestini.

*Secondo lei, al provvedimento di indulto dovrebbe seguire un'amnistia? C'è infatti un'enorme mole di processi ancora da svolgere che, qualora si concludessero con una sentenza di condanna, non vedrebbero comunque mai applicata la pena conseguente.*

No, io non sono dell'idea che all'indulto debba far seguito logicamente un'amnistia. I due provvedimenti, come si sa, sono di natura molto diversa e hanno effetti altrettanto diversificati. Se l'indulto era una misura tampone per sfollare le carceri, l'amnistia dovrebbe essere una misura tampone per sfollare gli uffici giudiziari, i tavoli dei giudici. Ma si tratta di due cose molto diverse e anche gli effetti sono del tutto differenti, perché l'indulto, come si sa, cancella solo la pena, e quindi resta l'accertamento del fatto penalmente rilevante, resta la condanna con tutte le sue conseguenze, salvo il fatto di non scontare la pena della reclusione e la pena pecuniaria nella misura in cui sia stata oggetto di indulto. A questo riguardo, bisogna invece segnalare che proprio non si giustifica l'indulto delle pene pecuniarie, semmai bisognerebbe riflettere sull'opportunità delle pene pecuniarie in generale. Fare un indulto sulle pene pecuniarie ovviamente non c'entra nulla con l'affollamento delle carceri e non capisco davvero che senso abbia avuto.

Tornando al tema dell'amnistia, essa avrebbe una natura e una finalità completamente diversa, poiché cancellerebbe il reato e quindi impedirebbe l'accertamento degli illeciti compiuti, che credo invece sia una cosa importante, anche laddove la pena non viene scontata, o è scontata solo in parte perché c'è un indulto. L'accertamento penale ha una sua funzione sociale importante e anche un aspetto repressivo e preventivo, poiché la sentenza di condanna rimane, anche qualora la pena non venga scontata. Inoltre, si dimentica forse spesso che l'indulto prevede una clausola di revoca nel caso in cui entro cinque anni vengano commessi nuovi reati. Ora, se si facesse un'amnistia ciò non accadrebbe, l'amnistia non è revocabile. L'indulto è invece revocabile e la sua concessione può avere anche una funzione general-preventiva, nel senso che introduce un disincentivo

ulteriore alla commissione di reati, che consiste nel fatto di vedersi revocato il provvedimento di clemenza e di dover scontare sia la pena nuova, sia quella vecchia.

---

## Immigrazione, controllo sociale e carcere in Italia

*Giuseppe Mosconi\**

### *Premessa*

Che il fenomeno migratorio, pur in dimensioni più contenute di quanto non si pensi e non si tema, costituisca un processo di mutamento sociale radicato e irreversibile, è oggi un fatto acquisito, un elemento di ovvietà forse già entrato a far parte di un più o meno inquieto inconscio collettivo. Di fronte ad esso si confrontano e si sovrappongono, volendo schematizzare, due atteggiamenti diffusi: quello che tende a controllare l'incertezza e la paura che tale processo induce, distinguendo tra immigrati buoni e cattivi, tra i regolari che, dotati di permesso di soggiorno, lavorano onestamente, si accontentano di quanto riescono a guadagnare, mandano a casa le rimesse, e magari se ne ritornano a fine permesso; e irregolari clandestini, che vengono in Italia per delinquere, non si accontentano dei proventi di un lavoro onesto, se espulsi, rientrano, hanno un comportamento imprevedibile e costituiscono un continuo elemento di pericolo.

Il secondo è un atteggiamento di rimozione e di assuefazione. Gli immigrati ci sono, ma in fondo non mettono in pericolo la normalità quotidiana, non interferiscono oltre un certo limite con la stessa, costituiscono un fenomeno a sé, con cui si può convivere; basta che sia tenuto a distanza, mediato e gestito da un adeguato intervento istituzionale, mentre quel poco che dello stesso ci raggiunge (presenza di immigrati per strada, in autobus, in treno, sul luogo di lavoro), viene a far parte di un'accettabile normalità. I due atteggiamenti possono registrare diverse variazioni e sfumature, ma soprattutto possono sovrapporsi e convivere, dove l'interiorizzazione dei luoghi comuni relativi al primo sottende e legittima una sfera di esperienza più o meno acquisita, propria del secondo. Ora l'insieme di questi atteggiamenti

menti appare delineare un humus culturale composito e ambiguo, che viene a costituire lo spazio all'interno del quale i processi di controllo e di contenimento della popolazione migrante possono affermarsi. Di essi il carcere costituisce l'aspetto più emblematico; all'interno di essi trova le condizioni per imporsi e svolgere le sue funzioni

Il fatto è che l'uno e l'altro atteggiamento, così come le loro possibili combinazioni, ben poco hanno a che fare con la realtà dei fatti, anzi impediscono di entrarvi, mantenendola a distanza.

In essa l'immigrato è una persona che, innanzitutto, percepisce in modo drammatico l'enorme divario economico e di condizioni di vita tra paesi ricchi e paesi poveri, e decide di muoversi per migliorare la situazione sua e dei suoi famigliari; ha bisogno di guadagnare, di mangiare, di vestirsi, di un tetto, di relazioni sociali umanamente positive, di confermare innanzitutto le aspettative della sua comunità di riferimento, di costruire, attraverso tutto ciò, la propria autostima. Questo riguarda sostanzialmente tutti, al di là della diversa provenienza, del diverso status giuridico, dei tipi di rapporti più o meno strutturati con la realtà del paese ospitante. La differenza tra regolarità e irregolarità, tra comportamenti legali o illegali, a fronte di questo dato sostanziale, passa decisamente in secondo piano, tanto che i confini tra le due sfere sono decisamente piuttosto labili e cangianti. Si può venire in Italia da clandestini, riuscire a inserirsi con un lavoro quantomeno legalmente non perseguibile o perseguito, per poi regolarizzarsi, o si può passare da uno stato iniziale o successivo di regolarità ad uno di irregolarità, cui può associarsi tanto un'attività legale, quanto una illegale; così come si può essere regolari e svolgere un lavoro legale, per dedicarsi anche a qualche traffico o attività nascosta o contraria alla legge. Insomma i due assi regolarità-irregolarità e legalità-illegalità delle attività di sussistenza possono variamente combinarsi, succedersi, coesistere, ridefinirsi, dando luogo, come del resto per ogni normale cittadino, alle combinazioni più imprevedibili.

Altri sono i paradigmi che ritengo possano avvicinare ad una

migliore interpretazione del ruolo degli immigrati. Li propongo per punti.

- Il rapporto tra legalità e illegalità. Il rapporto ambiguo e cangiante tra legalità e illegalità non riguarda solo gli immigrati ma attraversa anche gli italiani, e investe soprattutto il rapporto tra le due popolazioni. In un recente libro, Dal Lago e Quadrelli (2003) mettono in luce i diversi aspetti della simbiosi tra legalità e illegalità in diverse aree della cultura popolare: la convivenza e la copertura verso soggetti dediti a più o meno piccole attività illegali, la fruizione delle prestazioni offerte dalle stesse, l'esercizio di attività illecite pur all'interno di modelli lavorativi e di vita "onesti". L'esempio riguarda la realtà genovese, ma potrebbe essere riscontrabile in molte altre situazioni. Analogamente l'intreccio tra legalità e illegalità investe il rapporto tra italiani e stranieri. Non solo gli italiani fruiscono abbondantemente dei vantaggi delle prestazioni illegali degli immigrati (droga, prostituzione, contrabbando, gioco d'azzardo, vendita di merci contraffatte, lavoro in nero, ricettazione, ecc.), ma organizzano veri e propri settori di attività illegale, utili a offrire e utilizzare queste prestazioni. Così è, *in primis*, per il lavoro in nero, senza diritti e garanzie e drammaticamente sottocosto, ampiamente utilizzato sotto il ricatto della denuncia dello stato di irregolarità del lavoratore immigrato, cosa che a volte avviene, nonostante la totale subordinazione del lavoratore, come sostituzione del licenziamento in tronco, senza stipendio e senza liquidazione. Così è anche per gli affitti speculativi, a condizioni iugulatorie: ma è anche per lo spaccio di droga, la microcriminalità, la produzione e la vendita di merce scadente o contraffatta, o di merci comunque illegali, il traffico di esseri umani. L'organizzazione o le fila di questi settori sono in mano ad italiani, o si dispiegano nel rapporto tra cosche nostrane e mafie straniere, dove gli immigrati giocano semplicemente il ruolo di piccoli manovali, più esposti alla repressione penale e gettati in pasto alle politiche del controllo.

- La rete del controllo. La rete del controllo cui è sottoposto l'immigrato non è riconducibile solo alla particolare attenzione

del controllo istituzionale nei suoi confronti e agli specifici interventi che esso tende ad attivare: filtri e verifiche alla frontiera, controllo di documenti e di regolarità, sorveglianza di particolari luoghi e strutture, controlli inaspettati nelle situazioni più varie, internamenti nei centri di permanenza temporanea, espulsioni, incarcerazioni. Essa risulta da una serie di relazioni e di situazioni che possono venire tanto dalla popolazione locale (diffidenza, particolare attenzione, denuncia, distanza, prudenza, ma anche speculazione, ricatto, condizionamento, sfruttamento), quanto dai propri connazionali e compagni (regole morali e religiose, aspettative, subordinazione, anche ricatti, violenza e sfruttamento), dai propri familiari e gruppi di appartenenza. Questo controllo si gioca soprattutto sul terreno della progettualità migratoria, delle mete che ci si sono proposte, in relazione alle risorse concretamente disponibili.

- La irregolarità costruita. Lo stato di irregolarità in cui si trova una larga area di immigrati è determinata dalle definizioni indotte dal modo in cui vengono formulate e sancite le norme della regolarizzazione, dagli iter praticabili per raggiungere tale status, dal modo in cui quelle norme vengono applicate. Come vuole un approccio criminologico coerentemente critico, è il modo in cui viene definita la regolarità a produrre e incentivare l'irregolarità. Essa sarà tanto più facilmente riscontrabile, quanto più rigide sono le regole. A un secondo livello, gli status di irregolarità vengono attribuiti a seconda di come vengono effettuati i controlli, di come viene attivata la sorveglianza, di come vengono applicate le sanzioni. Emblematico di questo aspetto è il modo in cui vengono individuate le condotte delittuose, attraverso la sorveglianza sistematica di certe aree territoriali, di certe categorie di persone, di certe modalità di comportamento; attraverso ancora un certo modo di formulare la descrizione dei fatti rilevati, dei soggetti individuati, di gestire e implementare le procedure amministrative, poliziali e giudiziarie. *Routines* e istanze istituzionali, finalità di carriera, rappresentano variabili favorevoli in questa direzione.

La dimensione dunque della irregolarità e dell'illegalità, rife-

ribile agli immigrati, è il risultato dell'interazione di una serie di fattori che si articolano e si intrecciano attorno allo *status* di immigrato, in quanto tale, sviluppandosi nel rapporto tra soggetto e contesto. Il rapporto tra regolarità e irregolarità, legalità e illegalità, delinea una dimensione complessa e cangiante, che coinvolge tanto gli immigrati quanto gli autoctoni, in un esteso e non sempre limpido sistema di relazioni, in cui definizioni sociali, aspettative reciproche, progettualità, reazioni culturali e istituzionali, prassi di autorealizzazione, procedure di controllo interagiscono, dando luogo ad ambiguità, paradossi, contraddizioni, trattative, speculazioni, sperimentazioni di vario tipo. Non riconoscere questa complessità significa accedere ai modelli più superficiali stereotipati di una conoscenza dettata principalmente dal pregiudizio.

Il carcere per gli immigrati rappresenta probabilmente la materializzazione più emblematica di questo approccio. Così come avviene per molti altri problemi, esso è il segno di come la società non riesca a risolvere o gestire altrimenti la questione migratoria, scaricando e semplificando, in modo ritualisticamente rassicurante, le proprie inadeguatezze su una struttura tradizionalmente atta, *in primis*, ad offrire soluzioni essenzialmente simboliche.

Ma più specificamente, se consideriamo l'intreccio tra regolarità e irregolarità che caratterizza il mercato della forza lavoro immigrata, si può cercare di focalizzare una funzione anche più strettamente economica delle misure detentive a carico degli immigrati. È noto come gli studi di Rusche e Kirchheimer abbiano messo in luce la funzione del carcere di orientare, in una situazione di eccedenza dell'offerta di forza lavoro, rispetto alla domanda, l'area dei disoccupati verso il rispetto della legge, attraverso la deterrenza di una pena resa terribile, al punto da risultare meno appetibile della condizione di disoccupato povero (*less eligibility*). Fatte le debite proporzioni, in una situazione di molta maggiore complessità delle dinamiche economiche, quale l'attuale, si potrebbe ritenere, in analogia con lo stesso modello, che il carcere svolga verso gli immigrati disoc-

cupati una funzione simile a quella che svolgeva verso l'esercizio industriale di riserva del primo capitalismo. Quella di contenerne in parte l'eccedenza (peraltro più teorica che sostanziale), di orientarne il comportamento in senso legale, di socializzare gli immigrati alla legalità degli apparati istituzionali, di accettare le precarie e disagiati opportunità occupazionali che il mercato del lavoro offre loro.

D'altra parte il massiccio e crescente processo di incarcerazione degli immigrati media simbolicamente l'offerta istituzionale di sicurezza, in risposta ai sentimenti di insicurezza che il nostro modo di vivere disorientante, frenetico e disgregato induce in modo generalizzato negli individui (cfr. U. Beck, 2000; Z. Baumann, 2000; D. Garland, 2004) e ancor di più in relazione alle immagini di sovrarappresentazione del pericolo-immigrazione che i media diffondono, amplificando gli interventi repressivi (cfr. A. Dal Lago, 1999; A. Naldi, 2000).

L'immagine dell'immigrato potenziale o reale terrorista, così diffusa nel clima indotto dalle vicende belliche che stiamo attraversando, rappresenta oggi, al di là della maggiore o minore fondatezza dei pericoli reali, il livello massimo a cui queste retoriche e strategie sono giunte.

È alla luce di queste considerazioni che i dati sulla situazione giudiziaria e carceraria degli immigrati in Italia, che stiamo per considerare, acquistano un significato particolare, in quanto rivelatori, da un lato, dei tratti essenziali del contesto che abbiamo appena delineato; significativi, dall'altro, delle tendenze prevalenti secondo cui le istituzioni vengono di fatto a gestire, al di là delle affermazioni di principio e delle dichiarazioni di intenti, la questione migratoria.

#### *La legge Bossi-Fini e il controllo sui migranti*

A fare da sfondo alle modalità di controllo sui migranti che caratterizzano la situazione italiana è la legge 30/7/02, n. 189, nota come Bossi-Fini. Essa ha peraltro ripreso e sviluppato elementi e tendenze già in precedenza presenti nella legislazione italiana, radicalizzandone gli aspetti più restrittivi. Essa elimina

la garanzia dello *sponsor* per entrare in Italia, in base alla quale un immigrato poteva entrare regolarmente anche se non ancora provvisto di contratto di lavoro, se un cittadino italiano garantiva per lui circa l'impegno a trovarlo; trasforma i permessi di soggiorno in "contratti di soggiorno", fondati sulla disponibilità di un'attività lavorativa, per cui se un cittadino straniero perde il lavoro, ha solo sei mesi di tempo per trovarne un altro, altrimenti viene espulso dall'Italia e non può rientrarvi per dieci anni. Vengono resi più difficili i ricongiungimenti familiari; viene vietata la regolarizzazione dei migranti che lavorano in Italia senza documenti; il termine massimo di detenzione degli immigrati irregolari nei Centri di Permanenza Temporanea viene esteso da 30 a 60 giorni. I richiedenti asilo vengono destinati agli stessi Cpt; la possibilità di ottenere la "carta di soggiorno", come documento che consente all'immigrato una presenza più prolungata nel nostro paese, viene subordinata all'espletamento di un periodo di presenza regolare in Italia di sei anni, anziché di cinque. In sintesi lo spirito di questa normativa è quello di ancorare strettamente la possibilità di permanenza di un cittadino straniero all'esercizio di un'attività lavorativa, di limitarne la durata al solo tempo necessario allo svolgimento dell'attività stessa, di indebolire la possibilità di maturare e tutelare diritti, di sottoporre l'immigrato a più rigidi limiti e controlli. In realtà essa sortisce un duplice effetto: quello di esporre più facilmente i migranti alle speculazioni e ai ricatti dei trafficanti di esseri umani, secondo una dinamica tipica di ogni proibizionismo; quello di precarizzare e deteriorare nei fatti le condizioni dei migranti irregolari, costretti ad accettare condizioni lavorative infime, deprivate di ogni diritto, dietro ricatto di venire denunciati in quanto irregolari, e quindi venire espulsi. Ma non è certo questa legge la causa diretta dell'*escalation* repressiva verso i migranti riscontrabile nei dati che andremo ad analizzare. Questa tendenza era già evidente dai primi anni '90, ben prima che la legge venisse introdotta, e non subisce, grazie ad essa, una particolare accelerazione. Essa piuttosto può essere considerata un indicatore di una tendenza radicata e diffusa

nei meccanismi economici e culturali che segnano strutturalmente i fenomeni migratori, anche se, ovviamente, funge da rinforzo e consolidamento degli stessi.

Se comunque mettiamo a confronto la situazione detentiva dell'Italia con quella degli altri paesi d'Europa, emergono alcuni aspetti evidenti e alcune significative concomitanze. L'Italia registra, tra il 1991 e il 2000, un aumento del tasso di incarcerazione (numero di detenuti su 100 mila abitanti) tra i più elevati in Europa. Se infatti nel 1991 il valore di tale indicatore era di 56, così da occupare una delle ultime posizioni nella graduatoria dei maggiori paesi europei, lo stesso sale al valore di 102 nel 2003, portando l'Italia in quarta posizione, dopo la Spagna, l'Inghilterra e l'Olanda. Il nostro paese, se da un lato occupa la terza posizione dopo Svizzera e Austria per percentuale di stranieri sulla popolazione detenuta (30%, dato nazionale, con un'impennata del 18% tra il 2002 e il 2003), occupa significativamente la prima posizione per sovraffollamento delle carceri con un indicatore di 134 presenze su 100 posti di capienza. Altrettanto l'Italia è al primo posto per le denunce e le incarcerazioni relative a reati connessi all'uso di stupefacenti (quasi il 38% sul totale delle denunce)<sup>1</sup>. Tale tendenza non appare d'altro canto giustificata da un incremento della criminalità. Anzi, tra il '90 e il 2001, il numero complessivo delle denunce registra una tendenza decrescente, con la diminuzione del 15,6%<sup>2</sup>. Ad uno sguardo d'insieme, dunque, l'Italia ha registrato negli ultimi 15 anni, un incremento della popolazione detenuta tra i più elevati in Europa, così da raggiungere la prima posizione per indice di sovraffollamento, e ciò appare in buona misura dovuto ad un massiccio processo di incarcerazione di immigrati, soprattutto per reati connessi allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Gli immigrati sono dunque nel mirino delle nuove forme di controllo sociale particolarmente in Italia, e la risorsa penale, congiuntamente all'impiego del carcere, appare assumere un ruolo centrale in tale strategia, avendo a motivazione prevalentemente reati di non particolare gravità, quale il piccolo spaccio. La gravità della situazione appare

ancora più evidente se si considera il fatto che in diverse carceri la percentuale di stranieri supera il 50%, toccando in alcuni casi, punte superiori al 70% (Padova, Bolzano, La Spezia)<sup>3</sup>; e non a caso si tratta anche degli istituti più sovraffollati.

*Denunce, arresti, detenzioni, condanne*

Se scendiamo più in dettaglio nell'analisi dei diversi indicatori queste tendenze appaiono significativamente confermate. Secondo i dati del Ministero dell'Interno (cfr. S. Palidda, 2002, p. 179) nel 2001 gli immigrati denunciati sono il 18% dei denunciati in totale. Questa percentuale registra una variazione dell'11% rispetto al 1990, ma il numero di stranieri denunciati, rispetto allo stesso anno iniziale, è cresciuto del 70,5%, mentre gli italiani sono cresciuti solo del 17%. Ancor più elevata (26%) è la percentuale di stranieri sul totale degli arrestati, con una crescita percentuale di 8 punti rispetto al 1990; quanto al numero di arresti, mentre gli italiani sono, nello stesso periodo, cresciuti di 38 punti, gli stranieri sono aumentati ben del 60% rispetto al dato iniziale. Ulteriormente accentuata la tendenza, nello stesso periodo, per quanto riguarda le presenze in carcere. Nel 2001 il già ricordato 30% di detenuti stranieri rappresenta una crescita percentuale di 14 punti rispetto al 1990, con una crescita del numero assoluto di immigrati detenuti del 76%, mentre gli italiani sono cresciuti solo dal 43%.

È ancora interessante notare la composizione delle variazioni percentuali assolute per le tra voci considerate: Gli stranieri rappresentano, come componente, l'8,7 della crescita (del 37,8) per i denunciati, il 13,3 per gli arrestati, sulla crescita complessiva del 47,4, ma sono il 20,7 nella crescita del 50,7 dei detenuti. Già qui possiamo notare come la crescita degli indicatori che riguardano gli immigrati attraverso le varie tappe che vanno dalla denuncia alla detenzione descriva una tendenza progressivamente più repressiva degli stessi rispetto agli italiani. In pratica, se gli stranieri vengono denunciati in modo crescente, ancora di più vengono arrestati, e di più ancora vengono incarcerati, secondo un'escalation repressiva che ben pochi dubbi lascia

circa il fatto che ciò non sia dovuto ad una maggiore delittuosità degli immigrati.

Questo quadro viene confermato con maggiore evidenza se mettiamo a confronto, tra italiani e stranieri, i tassi relativi agli indicatori qui analizzati, vale a dire quanti italiani e, rispettivamente, stranieri vengono denunciati, arrestati e incarcerati ogni 100 mila presenti sul territorio italiano. Risulta allora che il tasso di denunce degli stranieri, nel 1999, corrispondeva a cinque volte quello degli italiani, quello relativo agli arresti a nove volte di più rispetto agli italiani, e quello delle detenzioni a dodici volte (S. Palidda, 2001, p. 77). Ciò semplicemente significa che gli stranieri vengono rispettivamente denunciati, arrestati, detenuti più degli italiani per numeri multipli corrispondenti ai suddetti valori, il che mette in luce, data la tendenza crescente degli stessi, che se uno straniero già viene assai più facilmente denunciato di un italiano, ancor più facilmente viene arrestato, e ancora di più detenuto. Quindi, anche ammesso e non concesso che gli stranieri oggettivamente delinquantino di più degli italiani, ciò non giustifica il fatto che vengano arrestati di più, né che ancor di più vengano reclusi. L'ipotesi più plausibile è che ciò non possa che essere dovuto ad una più decisa tendenza repressiva dell'apparato poliziale, giudiziario e penitenziario nei loro confronti. Un'ulteriore conferma in questo senso viene dalla maggiore tendenza a condannare gli stranieri rispetto agli italiani, che, nel 1997 era di sette volte di più, e di oltre il doppio, rispetto al numero dei denunciati<sup>4</sup>. Il fatto che questi indicatori risalgano e qualche anno fa non dovrebbe indebolirne l'attualità, dato che i valori relativi ai fenomeni considerati hanno registrato, in questi ultimi anni, un'ulteriore crescita.

Già queste osservazioni appaiono idonee a contestare il fondamento delle tesi di chi intende sostenere che il maggior valore degli indicatori riguardanti la devianza degli immigrati denota la loro maggior propensione a delinquere rispetto agli italiani, e non la maggiore intensità di controllo repressivo, cui sono fatti segno (cfr. M. Barbagli, 2002). In realtà il fatto che gli stranieri vengono condannati di più può da un lato riferirsi al fatto

che vengono denunciati ed arrestati di più, dove la condanna può costituire la ratifica *ex post* dell'arresto e della detenzione e, insieme, la concretizzazione del pregiudizio connesso allo *status* che tali fatti hanno indotto; dall'altro al clima di maggior allarme sociale verso gli immigrati che, se influenza il maggior numero di denunce e di arresti, altrettanto induce i giudici ad una maggiore severità nel condannare. A ciò tanto più quanto meno, in terzo luogo, gli immigrati godono meno di un'adeguata difesa, sono più disorientati verso le leggi e le procedure del paese ospitante, e meno sono nelle condizioni, anche per motivi economici, di ricorrere ai vari gradi di giurisdizione prima della condanna definitiva (cfr. G. Mosconi, 2003).

Del resto se analizziamo in generale l'andamento della criminalità per tipo di reato, con riferimento ad anni recenti (2001-2003), non emergono certo elementi idonei a sostenere una maggiore incidenza degli immigrati sul fenomeno. Prendendo in considerazione la tipologia di reati ascritti ai fini della detenzione, la percentuale più elevata è riferibile ai reati contro il patrimonio, che supera la soglia del 30%, con una crescita rispetto al 2001 di cinque punti. Seguono le violazioni alla legge sulle armi (17,6%), con un impressionante salto in avanti del 10%, lo spaccio di stupefacenti (15,3%), però con una riduzione del 5%, i reati contro la persona, il cui valore resta sostanzialmente stabile (14,5%), e i reati contro la fede pubblica (4,1%). Le altre fattispecie sono scarsamente significative. Ora si potrebbe ritenere che, data la crescita di detenuti stranieri, l'aumento delle voci più consistenti sia proprio dovuto alla loro maggiore delittuosità in merito. Ma il confronto tra italiani e stranieri smentisce tale capziosa ipotesi. Infatti la crescita dei reati contro il patrimonio è più addebitabile agli italiani che agli stranieri, i quali segnano tre punti in meno rispetto ai primi. Quanto alla grossa crescita degli abusi in materia di armi, essa è interamente addebitabile agli italiani, che superano gli stranieri in materia di oltre quindici punti. Per i reati contro la persona, invece, gli stranieri superano gli italiani di due punti, ma come si è notato, questo reato non è in crescita. Invece proprio

per un reato in decrescita, come la violazione della legge sugli stupefacenti, gli stranieri segnano 14,6 punti in più rispetto agli italiani. Inoltre, per alcuni reati meno consistenti (sfruttamento della prostituzione, contro la fede pubblica, contro la personalità dello stato, violazione della legge sull'immigrazione), gli stranieri segnano dai due ai quattro punti in più rispetto agli italiani, quando tutte queste voci appaiono tutte tendenti ad un, per quanto contenuto, aumento. Dunque l'aumento delle voci di reato più rappresentative non è affatto riferibile all'aumento della criminalità attribuibile agli immigrati, mentre è vero che tendono ad aumentare le imputazioni a carico degli stessi per quei reati a loro tipicamente riferibili, o perché più facilmente posti in essere o individuabili, o perché strettamente collegati al loro status o alle loro attività; e ciò anche quando, come nel caso degli stupefacenti, il reato appare complessivamente in diminuzione. Ecco dunque perché il numero degli immigrati detenuti cresce, come probabile effetto di un maggior controllo esercitato verso gli stessi (cfr. G. Mosconi, C. Sarzotti, 2004, p. 19).

#### *Alcune classificazioni*

Andando ad analizzare alcuni indici relativi alle denunce e agli arresti degli immigrati differenziati per provenienza e in chiave comparativa rispetto agli italiani, risulta che gli immigrati sono più denunciati degli italiani, dalle dieci alle venti volte sono, in ordine crescente, gli ex Jugoslavi, gli Ucraini, i Pakistani, i Nigeriani, gli Algerini; i Moldavi vengono denunciati 51 volte di più degli italiani, mentre i palestinesi addirittura 187 volte. Quanto invece agli arresti, vengono arrestati dalle 10 alle 20 volte in più degli italiani gli immigrati provenienti dai seguenti paesi: Ucraina, Venezuela, Nigeria, Marocco, Croazia, Columbia, Slovenia; dalle 20 alle 40 volte Romania, ex Jugoslavia, Tunisia, Bosnia; sopra le 40 volte Cile, Moldavia, Sierra Leone, Algeria, Gambia. In questo caso i palestinesi vengono arrestati addirittura 688 volte più degli italiani (cfr. S. Palidda, 2001, pp. 78-79). A parte il caso dei palestinesi, per i quali il valore particolarmente elevato degli indicatori è proba-

bilmente da riferirsi al limitato numero di soggetti presenti nel nostro paese, gli immigrati più soggetti a controllo, a fronte di un arco di provenienze ampiamente diversificato, appaiono concentrarsi tra i provenienti dai paesi dell'Europa dell'Est, dell'ex Jugoslavia e del Nordafrica, fatta eccezione per alcuni paesi del Sudamerica. La stessa tendenza si può constatare a proposito del rapporto tra denunce e arresti, in quanto buona parte degli stessi soggetti vengono più facilmente arrestati, una volta denunciati. Se in linea di principio non si può escludere che i soggetti provenienti da questi paesi siano più diffusamente propensi a compiere alcune fattispecie di reati (spaccio, reati contro il patrimonio, sfruttamento della prostituzione), la maggiore facilità ad arrestare, data la non necessariamente maggiore gravità dei reati in questione rispetto a quelli posti in essere da soggetti di diversa provenienza, potrebbe invece rivelare il maggior controllo cui questi immigrati sono sottoposti.

Se analizziamo comparativamente l'impatto dell'intervento penale sulla popolazione immigrata nelle diverse regioni, colpisce il fatto che tutte le percentuali più alte di stranieri denunciati sul totale delle denunce, per un valore compreso tra il 10 e il 20%, si collocano nelle regioni del Nord, e in parte del Centro (S. Palidda, 2001, p. 72). Le percentuali più alte si riscontrano in Valle d'Aosta (28,6%), Friuli Venezia Giulia (24,5%), Piemonte e Liguria (23,9% entrambi), Lombardia (22,1%), Emilia Romagna e Veneto (sopra il 21%). Anche la tendenza ad arrestare gli stranieri risulta complessivamente più elevata in tutta quest'area, con qualche variazione interna alla graduatoria. In prima posizione troviamo il Friuli V. Giulia, con il 42% di arresti eseguiti a carico di stranieri, seguito dal Piemonte (38%), la Lombardia (35%), l'Emilia Romagna e la Toscana (33%), il Veneto (32%). In corrispondenza le carceri del Nord e del Centro risultano anche quelle in cui la percentuale di detenuti stranieri raggiunge le quote più elevate. Troviamo infatti in prima posizione il Veneto, con il 53,4%, seguono Emilia Romagna (48,6%), Piemonte e Lombardia (44%), Lazio e Toscana (circa 40%). Le regioni del Sud registrano invece indi-

ci molto meno elevati (Sicilia 15%, Campania 14%), confermando, anche sul piano delle incarcerazioni, una minore tendenza repressiva<sup>5</sup>. Il motivo di questo dato può solo in parte essere riferito alla minore concentrazione di immigrati al Sud, in quanto si tratterebbe di regioni economicamente meno attraenti. Va verosimilmente considerato anche il fatto che in queste aree un atteggiamento culturale di maggiore tolleranza verso gli stranieri è probabilmente l'espressione di una tradizione di maggiore cosmopolitismo, della memoria di un passato ancora relativamente recente, in cui questa era una terra di forte emigrazione, ma anche di una minore reattività verso le economie illegali in cui gli immigrati possono anche essere inseriti, nonché di una minore ostilità verso gli immigrati, dato che, almeno in parte, costituiscono una presenza provvisoria, di passaggio, orientata a stabilizzarsi in altre zone (cfr. M.I. Macisti, E. Pugliese, 1996).

*Riferimenti per una decostruzione del fenomeno*

È evidente quanto questi dati, complessivamente considerati, risultino coerenti con la costruzione dell'immigrato clandestino e irregolare come potenziale delinquente, fonte di insicurezza diffusa e minaccia da cui è necessario difendersi. Essi non solo sono espressione di quanto questa rappresentazione sia radicata nelle istituzioni del controllo (polizia, magistratura, carceri), ma costituiscono anche uno strumento di rafforzamento di tale cultura, secondo una circolarità che rischia di chiudersi su se stessa, drammatizzando i propri esiti. Abbiamo già considerato il ruolo che vengono a svolgere, in questo processo, le definizioni normative e le logiche più o meno proibizionistiche cui di volta in volta le stesse vengono ad ispirarsi. Ora, rispetto a questo quadro, appaiono in contrasto almeno due elementi.

A conferma di quanto considerato nel primo paragrafo, la ricerca empirica mette in luce l'infondatezza dello stereotipo che vuole l'immigrato clandestino e disoccupato come delinquente e il regolare come onesto lavoratore. In una recente indagine svolta tramite interviste dirette ad immigrati detenuti pres-

so alcune carceri del Veneto, con riferimento allo status degli immigrati reclusi nel periodo '99-2001, risulta che oltre il 70% dei detenuti intervistati, all'inizio del periodo considerato, lavoravano, mentre, nei semestri successivi, tale percentuale tende a decrescere, per lasciare posto alla sempre più elevata percentuale di soggetti reclusi. Dunque non appare fondato che gli immigrati detenuti erano in precedenza disoccupati con spiccate progettualità o tendenze delinquenziali, come vorrebbe lo stereotipo. Essi vengono in buona parte da esperienze lavorative, anche se la precarietà o la cessazione delle stesse può averli indotti ad assumere comportamenti devianti (cfr. L. Miotto, 2005, p. 98). È altresì vero che in base ad altre ricerche una quota tra il 70 e il 90% degli immigrati denunciati risulta irregolare<sup>6</sup>, ma ciò non significa che non lavorassero, così come potrebbero essere immigrati regolari per i quali è scaduto il permesso di soggiorno, o che hanno perso lo *status* di regolari in un momento successivo all'imputazione. D'altra parte questo dato verrebbe a confermare come gli immigrati irregolari siano sottoposti a maggior controllo penale, così come, per altro verso, sarebbe opportuno sapere che percentuale occupano gli irregolari tra gli immigrati che lavorano. Va in sostanza ipotizzato che, anziché essere la propensione o l'intenzionalità delinquenziale una prerogativa propria dell'immigrato irregolare, come vuole il luogo comune sopra ricordato, sia invece lo stato di irregolarità e le difficoltà ad esso connesse, con conseguente peggioramento di *status*, a favorire derive delinquenziali.

In secondo luogo, non è affatto provato che il senso di insicurezza che si vuole diffuso sia associato ad un atteggiamento di diffidenza e di chiusura rispetto agli immigrati.

Dal rapporto Ismu 2003<sup>7</sup> risulta che gli atteggiamenti di apertura verso gli immigrati risultano in crescita, da una quota del 39% nel 1998 al 60% nel 2003. Una decisa maggioranza di consensi raccolgono alcune valutazioni o affermazioni decisamente favorevoli agli immigrati, a proposito, ad esempio, dell'utilità dei migranti per lo svolgimento di certi lavori, o della concessione del diritto di voto alle elezioni amministrative.

Altre ricerche hanno messo in luce come, a parte il luogo comune per cui “l’aumento dell’immigrazione favorisce l’aumento della criminalità” le valutazioni e gli atteggiamenti più negativi verso gli immigrati (ad es. sono sporchi, portano malattie, sono delinquenti, sono violenti) occupino le ultime posizioni nella graduatoria dei consensi, a fronte di altre valutazioni ad orientamento favorevole (ad esempio: ci sono persone oneste, svolgono lavori utili, favoriscono un arricchimento culturale) (cfr. G. Mosconi, 1999, p. 173; D. Melossi, 1999, p. 59).

Ora queste ultime osservazioni rivelano quanto le definizioni normative e le retoriche comunicative che sulle stesse si reggono possano essere distanti dalla realtà dell’oggetto cui si riferiscono e dal contesto in cui la intendono collocata, tendendo a ricostruire una loro realtà fantasmatica e artificiale, che viene a sovrapporsi alla concreta realtà dei fenomeni di cui gli apparati istituzionali e comunicativi vengono ad occuparsi.

*La deformazione estremizzata del controllo penale:  
i Centri di Permanenza Temporanea*

Già la legge Turco-Napoletano, del 1998, prevedeva che gli stranieri immigrati irregolarmente, privi di permesso di soggiorno, potessero essere trattenuti presso i centri di permanenza temporanea, per un periodo massimo di 30 giorni, in attesa dell’esecuzione del provvedimento di espulsione. La Bossi-Fini ha accentuato questa misura, come si è detto, prevedendo il raddoppio del periodo massimo di trattenimento (60 giorni), così da facilitare (in teoria), l’esecuzione dell’espulsione. Siamo sicuramente di fronte, al di là dell’eufemismo ossimorico della denominazione, ad una forma detentiva a tutti gli effetti, dunque assimilabile alla sanzione penale della reclusione. Ma con alcune macroscopiche differenze (*in pejus*): la detenzione non è giustificata dal compimento di un reato, ma dal semplice stato di irregolarità, per assenza del permesso di soggiorno; essa non avviene dopo un processo, viene decisa dall’autorità amministrativa, senza alcuna dialettica probatoria; limitatissime sono le facoltà di una difesa; le modalità detentive non sono regola-

mentate da nessun testo di legge nazionale, generalizzato, né esistono diritti e garanzie che vengano a limitare il potere enorme di cui dispongono i direttori dei centri. Si tratta dunque di una sanzione ancora più dura di quella penale, per quanto attenuata, per fortuna, dalla durata limitata. Evidente l'ambivalenza di questa istituzione: essa da un lato si presenta come una semplice, tenue misura amministrativa, con il compito di facilitare il solo rimpatrio, a spese dello stato, dell'immigrato irregolare; ma anche appare costituire una forma di primo soccorso, di aiuto per gli immigrati che arrivano in Italia in stato di clandestinità, quindi di totale abbandono e di assoluta deprivazione. Dall'altro essa rappresenta una forma di minaccia costante per l'immigrato irregolare, in quanto, oltre alla funzione coattiva e limitativa della libertà, costituisce l'anticamera dell'espulsione, mentre appare rassicurare un'opinione pubblica immaginata come preoccupata dalla minaccia di immigrati irregolari, dalle presunte intenzionalità delinquenti. In questo senso i centri di permanenza temporanea costituiscono un elemento determinante della costruzione sociale dell'immigrazione come pericolo, in quanto la loro stessa presenza costituisce un elemento di rappresentazione dell'immigrazione come costante minaccia, alla quale lo stato reagisce in modo adeguato e determinato, rassicurando l'opinione pubblica. In realtà la funzionalità di queste strutture rispetto ai fini dichiarati è limitatissima, se è vero che solo il 7% delle espulsioni che vengono eseguite avvengono previo internamento nei Cpt, mentre buona parte degli immigrati che passano per gli stessi difficilmente viene poi effettivamente espulsa. Piuttosto una funzione più incisiva queste strutture vengono ad assolvere rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro, sia come strumento di contenimento di un'eccedenza e di attenuazione di una pressione migratoria altrimenti più difficilmente governabili, sia come minaccia verso l'immigrato irregolare, volta a fargli accettare qualsiasi infima condizione, nei rapporti di lavoro, pena la denuncia del suo status e la sua reclusione-espulsione, non, come nel caso del carcere, sul presupposto della perdita del lavoro e dell'esposizione ad una car-

riera deviante, ma semplicemente su quello della emersione della sua condizione legale.

Il Cpt dunque, per tutti questi aspetti (assenza di garanzie, costruzione di senso, minaccia e ricatto, strumento di pressione e rassicurazione, infima forma assistenziale) appare rappresentare, in forma accentuata, le caratteristiche che la detenzione a carico dei migranti tende oggi ad assumere, in relazione a quanto sopra considerato. Esso dunque, più che rappresentare una specie di “fratello minore” del carcere, nel senso di una forma più limitata e meno formalizzata di contenimento, appare costituire un preoccupante sintomo anticipatore della tendenza verso cui la pena detentiva e lo strumento penale risulta oggi muovere, in quanto semplice strumento di controllo e di incapacitazione delle aree sociali definite come pericolose, e insieme di gestione delle emergenze sociali, non altrimenti amministrare e risolte, all’interno di una tendenza ad un sostanziale indebolimento delle garanzie che dovrebbero modulare e contenere l’applicazione dello strumento penale.

### *Conclusioni*

L’insieme degli elementi analizzati, che descrivono l’impatto dello strumento penale e del controllo istituzionale sul processo migratorio, fa emergere la distanza tra le costruzioni giuridiche orientate alla produzione di senso e alla gestione pragmatica e conservatrice delle difficoltà sociali ad esso connesse, e la reale sostanza e natura dei fenomeni, fatti oggetto di controllo. Questa constatazione rende particolarmente attuale e, a nostro parere, proficua, l’utilizzazione dei paradigmi interpretativi proposti nel primo paragrafo, in contrasto con gli stereotipi e le rappresentazioni prevalenti in tema di immigrazione e criminalità. Ma soprattutto le osservazioni sui dati richiamati pongono l’urgenza di analizzare con un’adeguata strumentazione scientifica i fenomeni in questione nella loro concretezza ed oggettività. Basterebbe aprire lo sguardo sulle drammatiche differenze di risorse e di condizioni di vita tra paesi ricchi e poveri, sulle loro radici storiche e sulle loro cause attuali, sulle

vicende umane e sulle giuste aspirazioni che motivano i progetti migratori, sulla ricchezza rappresentata dalla possibilità di scambio e di coesistenza tra culture diverse, se capite e rispettate nella loro essenza e umanità, per rendersi conto della deformante mistificatorietà delle semplificazioni giuridico istituzionali, i cui effetti abbiamo considerato.

Ma soprattutto basterebbe collocare seriamente il problema immigrazione nella concretezza dei processi economici, analizzare qua è il reale fabbisogno di forza lavoro immigrata, al di là delle quote e delle pretese di regolarità, quali sono i processi e le dinamiche tra progettualità, arrivi, spostamenti, ritorni, processi di assorbimento. Sarebbe assai facile capire quanto il gioco tra regolarità e irregolarità e l'inasprimento delle politiche repressive cui la recente legislazione e le sue prassi applicative hanno dato luogo, rappresentino un'artificiale e strumentale sovrapposizione alla complessità del fenomeno, con il principale effetto di accentuarne la problematicità, con esiti spesso drammatici (es. i frequenti incidenti in mare, anche con esiti letali). I processi di carcerizzazione hanno una parte determinante nella scena.

Fortunatamente non tutto procede nella stessa direzione. Da tempo una ricca rete associativa esprime ed attiva un'ampia sfera di solidarietà e una cultura dell'accoglienza, così come nella stessa direzione si muovono da sempre le organizzazioni sindacali e molte amministrazioni locali. Nell'ambito dell'opinione pubblica l'immigrato non rappresenta più semplicemente un pericolo e un nemico, ma ci sono segnali di una maggiore assuefazione al fenomeno e di una maggiore tolleranza. Le insicurezze sembrano trovare più appropriati e specifici canali di sfogo contro i fattori sostanziali che ne sono alla base: guerre, attentati all'equilibrio ambientale, squilibri e crisi economiche, deterioramento della qualità della vita, difficoltà di comunicazione con gli esseri umani.

Guardare dentro al carcere, per vedere veramente chi è l'immigrato detenuto, che problematiche esprime, decostruendone l'immagine più diffusa e stereotipata, intende far parte di que-

sta presa di consapevolezza, come premessa all'individuazione di soluzioni più adeguate alla complessità e alla sostanza dei problemi, di cui la carcerizzazione dei migranti costituisce emblematico indicatore.

\* Questo articolo è stato già pubblicato in spagnolo in: *Immigración, seguridad y cárcel en Italia (en la perspectiva de la guerra global)*, in R. Bergalli, I. Rivera Beiras, (coords), *Política criminal de la guerra*, Anthropos, Barcelona, 2005. pp: 144-173.

#### NOTE

<sup>1</sup> Tutti questi dati sono tratti dalla banca dati del Consiglio d'Europa e riportati in E. Shea (2005).

<sup>2</sup> Così secondo dati del Ministero dell'Interno, elaborati in S. Palidda (2002, p.279).

<sup>3</sup> Così secondo i dati del DAP (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria) pubblicati in A. Sbraccia (2004, p. 174).

<sup>4</sup> Così secondo fonte ISTAT, elaborata in O. Lazzaro (1998, pp. 29-35).

<sup>5</sup> Dati di fonte DAP, riportati in A. Sbraccia (2004, p.172).

<sup>6</sup> Così A. Di Nicola, 2004, p. 186, il quale a sua volta cita i lavori di M. Barbagli e S. Palidda.

<sup>7</sup> Ci riferiamo al contributo di G. G.Valtolina (2003, p. 196).

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Barbagli M. (2002), *Immigrazione e reati in Italia*, Il Mulino, Bologna.  
 Baumann Z. (2000), *La solitudine del cittadino globale*, Feltrinelli, Milano.  
 Berti F., Malevoli F. (2004), *Carcere e detenuti stranieri*, Franco Angeli, Milano.  
 Beck U. (2000), *La società del rischio*, Carocci, Roma.  
 Cortese A. (2000), a cura di, *L'immigrazione e il problema della criminalità multi-etnica*, Uic, Roma.  
 Dal Lago A. (1999), *Non Persone*, Feltrinelli, Milano.  
 Dal Lago A., Quadrelli E. (2003), *La città e le ombre*, Feltrinelli, Milano.  
 Di Nicola A. (2004), *la devianza*, in ISMU, *Nono rapporto sulle migrazioni 2003*, pp. 179-194.  
 Garland D. (2004), *La cultura del controllo*, il Saggiatore, Milano.

- Lazzaro O. (1998), *Criminalità e detenzione in Veneto e in Italia. Un'analisi comparata*. Tesi di laurea, Università di Padova, a. a. 1998-99, inedito.
- Maciotti M. I., Pugliese E. (1996), *Gli immigrati in Italia*, Laterza, Bari.
- Melossi D. (1999), "Multiculturalismo e sicurezza in Emilia Romagna, prima parte", *Quaderni di Cittàsicure*, n. 15, numero monografico.
- Miotto L. (2005), *L'immigrazione in carcere*, Ed. Sapere, Padova.
- Mosconi G. (1999), "Devianza, sicurezza e opinione pubblica, V rapporto", *Quaderni di Cittàsicure*, n. 118, pp. 139-208.
- Mosconi G. (2003), *Immigrati, criminalità e carcere*, in Melossi D. (a cura di), *Migrazioni, interazioni e conflitti nella costruzione di una democrazia europea*, Milano, Giuffrè, pp. 977-994.
- Mosconi G., Sarzotti C. (2004), a cura di, *Antigone in carcere Terzo rapporto sulle condizioni di detenzione*, Carocci, Roma.
- Naldi A. (2000), "Come si costruisce l'emergenza sicurezza. Il caso dell'immigrazione straniera", *Archivio di Studi Urbani e regionali*, n. 68, pp. 20-39.
- Palidda S. (2001), "Devianza e vittimizzazione tra i migranti", *Quaderni ISMU*, N.2./2001, Milano.
- Palidda S. (2002), *La devianza*, in Fondazione ISMU, VIII rapporto sulle migrazioni, Franco Angeli, Milano, pp. 177-192.
- Sbraccia A. (2004), *Detenuti stranieri*, in Mosconi G., Sarzotti C, a cura di, *op. cit.*, pp. 168-189.
- Shea E. (2005), *La situazione carceraria in Europa*, relazione all'omonimo convegno tenutosi a Padova, il 4/3/05, inedito.
- Valtolina G. G. (2003), *Atteggiamenti e orientamenti della società italiana*, in ISMU, Nono rapporto sulle migrazioni, pp. 195-212.

## Le donne e la 'ndrangheta: una questione che ci riguarda?

*Renate Siebert*

Spesso si parla del fenomeno mafia/'ndrangheta innanzitutto dal punto di vista criminale. Giustamente. Tuttavia, la criminalità organizzata di stampo mafioso è così particolare e pericolosa in modo specifico, perché ha molto a che fare con la vita quotidiana, con la qualità della vita e con la possibilità o meno di vivere in libertà.

Per muoversi contro mafia e 'ndrangheta è molto importante essere inequivocabili sul tipo di interpretazione che si dà del fenomeno: è una questione politica. Sostanzialmente si può dire che ci sono due linee interpretative: una è quella che sostiene che la mafia è un problema che deve essere affrontato esclusivamente dallo Stato e dagli addetti ai lavori, l'altra è quella che sottolinea che ognuno di noi è direttamente e in prima persona, in quanto cittadino o cittadina, implicato, perché la mafia logora il sistema democratico dal di dentro. La seconda è la linea interpretativa che in questo testo verrà privilegiata.

Ci sono, infatti, in Italia dei territori dove i diritti civili sono sospesi, dove la stessa vita non è garantita, dove sostanzialmente vige la pena di morte. La criminalità organizzata di stampo mafioso ci minaccia su vari piani, uno dei quali – forse il più importante – è quello della democrazia. Una delle caratteristiche più importanti del fenomeno mafia è la “signoria territoriale” che è sintetizzabile in un rapporto di dominio quasi feudale su un territorio. I diritti e i doveri di cui tutti noi godiamo, che dovrebbero essere garantiti ovunque nel paese, qui, nei territori egemonizzati dalle mafie, non valgono. La mafia è una sorta di istituzione totale: non è un regime totalitario perché la mafia non intende prendere il potere esplicitamente o assumere il governo di uno Stato, ma ha un carattere totalitario perché mira

ad un controllo sociale totale. Chi è sottoposto alla signoria territoriale della mafia è dominato nel proprio intimo attraverso l'angoscia di morte; la mafia, prima ancora di annientare i corpi, uccide "dentro": uccide nella psiche, devasta gli affetti, tanto che può accadere che una madre consapevolmente assista all'uccisione del proprio figlio per mano dell'altro figlio, come in quel caso raccapricciante che abbiamo potuto vedere in un videotape trasmesso qualche anno fa in tv. La mafia tende ad abolire la distinzione tra sfera privata e sfera pubblica, la mafia entra nelle famiglie, nelle case. Chi crede di poter delegare la lotta contro tutto questo alle forze dell'ordine sbaglia, perché è impossibile combattere le mire totalitarie della mafia sul mero terreno repressivo.

Mafia o 'ndrangheta e democrazia sono inconciliabili, anche se la criminalità organizzata, paradossalmente, ha bisogno di un sistema democratico per prosperare, mentre contemporaneamente soffoca e restringe gli spazi civili e liberi. In un certo senso le organizzazioni mafiose rappresentano il lato oscuro delle democrazie moderne, un "potere informale" capace di esercitare una notevole pressione sulle coscienze dei cittadini e sul sistema come tale (F. Allum, R. Siebert, 2003). Dove c'è il controllo sociale mafioso si diffonde la paura, diminuiscono le nostre libertà civili: muoversi per strada in sicurezza, gestire liberamente delle attività economiche, votare seguendo un proprio giudizio autonomo, scegliere con chi avere relazioni e con chi no, fino a decidere chi sposare e chi invece no. E ancora: vivere in un ambiente sano, non segnato da discariche abusive pericolose e da altri abusi ambientali e edilizi.

Scriva Amartya Sen, premio Nobel per l'economia: "Che cos'è esattamente la democrazia? Innanzitutto occorre evitare l'identificazione fra democrazia e governo della maggioranza. La democrazia ha esigenze complesse, fra cui, naturalmente lo svolgimento di elezioni e l'accettazione del loro risultato, ma richiede inoltre la protezione dei diritti e delle libertà, il rispetto della legalità, nonché la garanzia di libere discussioni e di una circolazione senza censura delle notizie... La democrazia è

un sistema che esige un impegno costante, e non un semplice meccanismo (come il governo della maggioranza), indipendente e isolato da tutto il resto” (A. Sen, 2004, pp. 61-62). Mafia e ‘ndrangheta ci fanno regredire quanto meno ad un mero governo della maggioranza.

Sul piano storico le secolari lotte per la democrazia si sono combattute su più fronti. Vorrei citarne innanzitutto due che immediatamente – e in modo del tutto negativo – ci rimandano alla mafia. Il primo consiste nel fatto che il sistema democratico, o, se vogliamo, il processo di civilizzazione nel quale ci riconosciamo, si fonda sulla creazione progressiva di spazi territoriali pacificati al loro interno, vale a dire sull’abolizione della violenza privata (vendette e giustizia da sé), a favore del monopolio della violenza nelle mani dello Stato e delle sue istituzioni che agiscono in base ad un ordinamento trasparente, democraticamente legittimato. La democrazia si è costituita in quanto ambiente che mette i cittadini al riparo dalla violenza arbitraria e agevola la comunicazione fra cittadini e fra cittadini ed istituzioni. La democrazia è il contrario dell’omertà e della minaccia di violenza e di morte: entrambe, invece, caratteristiche fondanti di mafia e ‘ndrangheta.

Il secondo fronte decisivo sul quale si è combattuto per secoli e che rappresenta una delle architravi del sistema democratico è il principio dell’uguaglianza, della parità di tutte le persone, come principio morale e come base dell’ordinamento. Notoriamente, quello che potremmo per comodità chiamare l’“ordinamento” interno delle organizzazioni di stampo mafioso è invece, dichiaratamente, antiugualitario: in primo luogo, perché l’organizzazione si autoinveste di una elitaria superiorità (“chi è uomo, lo decido io”) che si traduce nell’arroccare a sé il potere su vita e morte altrui (una prepotenza che incanta e attira facilmente persone deboli e mediocri); in secondo luogo, l’antiugualitarismo della mafia si evidenzia fortemente nel suo sessismo, nel rapporto con le donne e il femminile in generale, ma anche, come mostrano molteplici testimonianze, nelle relazioni con le singole donne, mogli, figlie, amanti e madri.

Democrazia significa poter dire di no, avere un diritto garantito al dissenso, avere il diritto di scegliere. Mafia significa sottomettersi, regredire da cittadini a sudditi.

In questi anni si è dibattuto molto sul ruolo delle donne nelle organizzazioni criminali di stampo mafioso. Per un lungo periodo l'opinione corrente si era assestata sull'idea che le donne di tali ambienti avessero soltanto il ruolo passivo di madri e mogli sostanzialmente all'oscuro degli atti criminali perpetrati dai loro uomini. Queste donne dell'ombra apparivano a tutti gli effetti esseri famigliari, inseriti in contesti di tipo tradizionale e premoderno e subordinati ai dettami di un mondo patriarcale non molto diverso, per quanto riguardava il contesto privato e familiare, dal resto del mondo "tradizionale", vale a dire quello contadino in via di urbanizzazione. Donne arretrate e passive. Ma gli sviluppi recenti a partire dagli anni '90, legati in gran parte alle testimonianze dei collaboratori di giustizia (e di poche collaboratrici) e alle rotture dei precedenti equilibri famigliari e organizzativi, hanno fatto emergere un'immagine assai differente, articolata e fortemente contrastante con lo stereotipo precedente (A. Puglisi, 2005).

Quando ho realizzato la ricerca *Le donne, la mafia* (R. Siebert, 1994), i collaboratori di giustizia non erano molto frequenti e non si parlava ancora molto di donne all'interno della mafia. C'era un grande silenzio delle donne stesse, era come un continente sommerso. Ma c'erano donne che lottavano contro la mafia: sia donne di uomini caduti sul fronte della lotta alla mafia, sia donne che venivano da ambienti collusi con la mafia e alle quali era stato ucciso il marito o il figlio e che avevano preso su di sé il coraggio e la responsabilità di costituirsi parte civile nei processi. Erano voci molto forti: a partire dagli anni '80 in Sicilia c'è un'associazione – *l'Associazione delle donne siciliane contro la mafia* – che aveva a suo tempo unito donne di estrazione sociale e di rapporto storico diverso con il mondo della mafia (rispetto alla loro biografia), come per esempio la vedova del giudice Cesare Terranova, Giovanna, con donne come ad esempio Michela Buscemi o Vita Rugnetta, che veni-

vano da famiglie in cui la criminalità era di casa, famiglie magari non mafiose ma colluse con la mafia per questioni di vicinanza nel quartiere oppure di piccola criminalità comunque controllata ed egemonizzata dalla mafia. Quando ho svolto la mia ricerca, quindi, mi sono trovata di fronte ad una coltre di silenzio per quanto concerneva le responsabilità criminali delle donne in ambiente di mafia.

Da quando si è posta, a partire dagli anni novanta, la questione della collaborazione con la giustizia, il ruolo delle donne è invece emerso in modi eclatanti. Ciò vale per tutte le organizzazioni mafiose. In questa sede vorrei fare riferimento alla 'ndrangheta che, nel complesso, è meno conosciuta della mafia siciliana. Come risulta dalle testimonianze dei magistrati, la strategia della 'ndrangheta nei confronti dei pentiti, fino adesso, non è stata tanto quella della morte o della minaccia dell'uccisione attraverso le cosiddette "vendette trasversali", ma piuttosto quella della corruzione attraverso il denaro. Il tramite di questi messaggi, di queste pressioni e offerte di denaro sono, innanzitutto, le mogli dei pentiti. Le pressioni contro la collaborazione vengono veicolate dalle donne della famiglia.

Un esempio che mi è stato raccontato, in un'intervista, da Salvatore Boemi (Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria): qui la moglie viene da un ambiente criminale. Antonio Libri, killer della guerra di mafia reggina, condannato per omicidio all'ergastolo, esprime la volontà di collaborare, ma dopo l'incontro con i famigliari cambia idea. Spiega Boemi: "Mi trovai davanti ad uno scoglio insormontabile quando ebbi davanti la moglie. La moglie mi disse "mio marito non deve collaborare perché noi dobbiamo continuare a vivere a Reggio Calabria, da persone onorate". Una ragazza giovane di 25 anni. Cercai di spiegarle che non si poteva vivere a Reggio Calabria da persona onorata facendo parte della famiglia di un killer. Questa donna arrivò a dirmi alla fine che se il marito continuava nella decisione di collaborare non gli avrebbe neanche fatto vedere il figlio, l'unico figlio che aveva avuto, e mi disse che praticamente lo avrebbero ritenuto

morto. Questo mi colpì, perché una donna giovane, nella Reggio Calabria diciamo di fine secolo, anni '96/'97, che parlava con l'acredine, con la forza cioè, di una donna di cinquanta anni prima. Era di un'altra famiglia di pregiudicati, sì, questo lo ricordo perfettamente: la madre cinquantenne di lui [...] era assolutamente bloccata dalla personalità di questa nuora giovane e forte [...]. Cioè, non riuscii a smuoverla - parlammo per ore - neanche di un centimetro e quando io incontrai il marito l'ultima volta a Roma lui, piangendo, mi disse: 'Se io perdo la famiglia è per me un'altra forma di ergastolo, tanto vale che mi sacrifichi io, perché mi hanno garantito che mio figlio crescerà bene'. La donna che decide che il marito non deve collaborare ottiene risultati, e c'è uno che sta facendo l'ergastolo: no, no, la donna sostanzialmente conta"<sup>1</sup>.

Durante il processo Garden, a Cosenza, giungono varie proteste di mogli di imputati ai giornali che denunciano gravi condizioni di salute dei mariti detenuti e tengono a sottolineare che eventuali assenze dalle udienze per malattia non sono da scambiare per segni di pentimento. L'uso dei mass media, ormai, appare elemento consolidato nelle nuove strategie comunicative delle varie mafie. E a mogli, figlie, sorelle e madri spetta un ruolo di punta in tale contesto. Angelina Corsanto, moglie di Franco Muto, boss della 'ndrangheta di Cetraro, legato alla camorra e soprannominato "re del pesce", scrive una lunga lettera al giornale "il Quotidiano" (13 agosto 1995), invocando "grandi intellettuali" che oggi "elevano la loro voce per protestare [...] contro il potere malamente usato da alcuni magistrati". La lettera si chiude denunciando che "nel mio caso vengono violati costantemente i diritti più elementari e più preziosi: la libertà e l'immagine". Tre mesi dopo la signora viene condannata in appello a cinque anni di reclusione per associazione mafiosa.

La strategia della 'ndrangheta di cercare di condizionare i pentiti più attraverso il denaro che non attraverso la minaccia di vendette trasversali cambia, tuttavia, quando le condanne diventano definitive.

Complessivamente emerge un'immagine della donna, nel mondo della 'ndrangheta, in cambiamento. Le donne del contesto rurale e tradizionale rivestivano un ruolo lontano dalle attività criminali come tali – per poi emergere in maniera eclatante nelle faide, nelle vendette, nell'incitamento alla vendetta e nella pedagogia della vendetta nei confronti dei figli. Quelle faide che solo apparentemente erano contese per così dire private, ma che in realtà erano, e ancora sono, lotte per il controllo mafioso del territorio. Oltre alla questione della vendetta, della pedagogia alla violenza, le donne sono molto attive anche quando la faida diventa guerra di mafia. Trasportano e nascondono armi, assicurano collegamenti. Donne attive, quindi, ben consapevoli del loro ruolo.

Tuttavia, c'è anche un altro aspetto dell'essere donna, o meglio figlia femmina, nella famiglia mafiosa: le giovani, in modo passivo, sono oggetto di strategie matrimoniali, funzionali a creare e rinsaldare alleanze criminali. Ricorda Boemi: “Quando accadde che una delle figlie di queste famiglie mafiose, cito per tutti i Pesce di Rosarno, amareggiava con un carabiniere - perché questo risulta in un caso di omicidio - la ragazza venne addirittura uccisa dalla propria famiglia e scomparve nel nulla”. Un altro, il caso di Annunziata Giacobbe, ragazza innamorata dell'uomo sbagliato: “Sono i primi di maggio del 1983, tempo di passeggiate, quando quattro picciotti inviati da Vincenzo Pesce la inseguono per un viottolo di campagna di Rosarno. Sparano a lei e al cugino che sta lì per caso. Poi, mentre corrono via, la sentono lamentarsi. Tornano indietro bestemmiando, non possono lasciare un lavoro a metà, ma debbono fare in fretta. La ragazza sta morendo ma, per sicurezza, uno dei quattro la sgozza con un coltello da potatura. Annunziata amava uno dei Pesce, ma il capocosca non l'aveva mai sopportato: non toccava a lei scegliersi il fidanzato” (F. Forgione, P. Mondani, 1994, pp. 102-103).

I processi di modernizzazione della 'ndrangheta hanno influito fortemente sul ruolo delle donne nei contesti di vita e di attività criminale delle famiglie mafiose. Questo è dovuto, da una

parte, al fatto che molti uomini attualmente sono in carcere, e, dall'altra, ad un calcolo strumentale della mafia che riflette il fatto che le donne, da parte delle istituzioni, ricevono un trattamento di favore, sono meno controllate degli uomini. All'interno di questo quadro la scolarizzazione delle donne conta molto: in genere è più alta di quella degli uomini. Racconta Eugenio Facciolla (Sostituto Procuratore della DDA di Catanzaro): "Incide sia la scolarizzazione e sia il fatto che poi comunque sono donne che sanno separarsi dall'attività del marito dal punto di vista pubblico, nel senso che mentre il marito continua anche nel vestire, nel modo di rapportarsi con gli altri a mantenere i modi tipici del criminale, le mogli invece se ne distanziano. A Cosenza noi abbiamo mogli o conviventi di criminali, già condannati per fatti di mafia e definitivamente accertati per essere mafiosi, che magari girano con macchine di lusso, vestono capi firmati, hanno cura anche nel modo di vestirsi. E poi un'altra cosa importante: loro gestiscono le attività dal punto di vista economico, perché nella maggior parte dei casi sono loro che gestiscono i conti correnti, sono loro che fanno delle operazioni finanziarie, sono loro che mettono su delle imprese, per dire, negozi di abbigliamento all'ingrosso, mettono su negozi di articoli da regalo all'ingrosso"

Entrambi i magistrati citati escludono che, fino adesso, ci siano state occasioni in cui gli uomini abbiano preso ordini da donne, salvo in casi (ormai diffusi, però) in cui queste donne, temporaneamente, rappresentavano l'uomo detenuto.

Donne collaboratrici, nell'ambito della 'ndrangheta, sono piuttosto rare. Una figura, in un certo senso eccezionale, è Teresa Concetta Managò, e per il fatto che è collaboratrice sotto protezione, e per la sua storia nel complesso. Ha solo sedici anni quando sposa Francesco Condello, anch'egli giovanissimo. Entrambi vengono da famiglie semplici, sostanzialmente estranee alla criminalità mafiosa. Il ragazzo, insieme ai suoi fratelli, viene a trovarsi in contrasto con la malavita locale quando cerca di aprire un bar nei pressi della spiaggia, senza chiedere il permesso a chi controlla quel territorio, la famiglia Gallico. Nel

1977 viene ucciso suo fratello minore di soli sedici anni, e Francesco, a vent'anni, si lega ad un altro clan per vendicare il fratello; e diventa latitante. Teresa Concetta Managò ha vissuto tutta questa realtà: ha visto il marito tramutarsi da una persona del tutto normale a un pericoloso assassino che nel giro di pochi mesi diventa un personaggio, un eroe locale. La gente pensava che avesse fatto bene a vendicare il brutale assassinio del fratello. Condello, dopo lunghi anni di latitanza, viene tradito da uno dei suoi uomini e ucciso con un'autobomba nel 1989. La moglie, a trent'anni, rimane sola con i suoi quattro figli minorenni e decide di legarsi al clan rivale. Diventa l'amante di Domenico Gallico al quale presta aiuto per l'uccisione di tre persone, forse anche per vendicarsi di coloro che avevano tradito il marito. Racconta Salvatore Boemi: "In questa donna c'è tutta la debolezza e la forza di una donna calabrese che intanto, già da bambina a quindici anni, da una famiglia semi mafiosa viene buttata nelle braccia di un ragazzo che effettivamente era già un po' coinvolto nei fatti criminali di Palmi, una donna che a sedici anni mi pare ha avuto già il primo figlio con il marito latitante e che vive una faida che ha avuto una quarantina di morti. Quindi la vive sotto tutti gli aspetti. Poi nel momento in cui sceglie la collaborazione con la giustizia viene abbandonata da tutti, se non ricordo male anche dalla madre. Quindi lei se ne va praticamente al nord da sola con questi bambini".

A volte la collaborazione femminile viene agevolata dalla violenza che l'uomo esercita sul corpo femminile. In tali casi non è tanto la violenza criminale di cui le donne in generale sono al corrente, ma la violenza subita in prima persona che può portare alla dissociazione da quel mondo. Un esempio estremo è rappresentato dal caso di Rita Di Giovine, appartenente alla famiglia Serraino, oggi collaboratrice della giustizia sotto protezione: "Ho visto mio padre picchiare mia madre [...]. Ha sempre massacrato mia madre, addirittura incinta di nove mesi le ha dato una botta con la scopa e le ha rotto due costole [...]. Io sono stata vittima di violenza dall'età di sette anni fino all'età di diciannove anni [...]. Sono stata violentata di brutto da mio

padre un giorno sì e uno no... fino a quando non mi sono ritrovata incinta [...] ho avuto il figlio [...]. Lui l'ha scoperto da quando ho iniziato a collaborare, gliel'hanno detto per vendetta. Poi ricade su mia madre, perché ti ho chiesto aiuto in ginocchio, piangevo come una disperata, mi hai fatto picchiare anche da tuo figlio dicendo che la puttana ero io, avevo solo sette anni” (O. Ingrassi, 1997-1998)<sup>3</sup>. Davanti al tribunale di Milano, nel maggio del 1996, dice: “Per me è stato come una salvezza, quell'arresto” (cit. C. Longrigg, 1997, p. 179).

In ambiente di mafia la presenza della violenza è una costante, una sorta di collante delle relazioni, un tessuto della vita quotidiana che probabilmente è vissuto come ovvio, ma che, tuttavia, può raggiungere livelli di insopportabilità. Soprattutto quando la violenza non è direttamente strumentale per le attività criminali, ma investe le relazioni personali più intime. Come ulteriore esempio può valere l'uccisione di una coppia di amanti, lupara bianca, a Cosenza nel 1982: Ines Zangaro, madre dell'allora convivente del boss Franco Pino (oggi collaboratore), e Mario Turco, il suo giovane amante, vengono uccisi, i loro cadaveri vengono distrutti perché la loro relazione passionale è in contrasto con i cosiddetti codici d'onore dell'organizzazione (“Gazzetta del Sud”, 16 maggio 1986 e 27 maggio 1997). O ancora: Rossella Casini, studentessa universitaria fiorentina e fidanzata di Francesco Frisina, studente universitario a Firenze, viene uccisa, fatta a pezzi e gettata in mare a Palmi dai suoi famigliari acquisiti. La famiglia Frisina era coinvolta nella faida Condello - Gallico; quando Rossella, dopo l'uccisione del futuro suocero e il ferimento del fidanzato, convince quest'ultimo a collaborare con la giustizia, la famiglia reagisce. Il fidanzato ritratta e, dal carcere, dà il suo assenso a sacrificare la fidanzata sull'altare dell'“onore” della famiglia.

Storie squallide, ma non infrequenti. Credo che ragionevolmente si possa pensare che in alcuni casi abbiano agevolato la decisione di qualcuno/a di collaborare con la giustizia, come scelta radicale di dire, finalmente, “no”.

Volendo abbozzare delle tendenze in atto, appare che il rap-

porto fra uomini e donne nel mondo della 'ndrangheta, sia sul piano delle attività criminali, sia sul piano strettamente relazionale e familiare, stia mutando, e che tali mutamenti siano in parte imputabili ai cambiamenti della società nel suo complesso. Vale a dire che molti aspetti dei processi di "emancipazione femminile" – quelli che maggiormente riguardano la sfera pubblica – e che comprendono la scolarizzazione, il lavoro e la partecipazione delle donne alle attività della sfera pubblica, in primo luogo anche alla sfera del consumo, hanno avuto ripercussioni sul "mondo a sé", e sostanzialmente chiuso, delle mafie.

Così come le donne delle famiglie mafiose oggi – o perché abilmente manovrate dagli uomini dei clan, o perché volentieri protagoniste – sono coinvolte in prima persona nelle strategie comunicative contro la magistratura, contro la collaborazione e a favore degli interessi criminali, così appaiono anche impegnate nella gestione economica della ricchezza e nell'attività criminale violenta, come l'estorsione, l'usura, il traffico di droga e quello delle armi. In tutto ciò sembrerebbe che sfruttino abilmente un certo connaturato "disordine femminile" legato alle mille piccole incombenze delle attività domestiche. Gli uomini, in confronto, appaiono più prevedibili, più facilmente controllabili. Le donne, dice Facciolla, oggi sono "certamente coinvolte al 100% nell'attività del marito, non è più il semplice favoreggiamento. Questo vorrei che fosse chiaro".

Quanto l'agio del consumo vistoso, il denaro facile e il relativo aumento di status condizionino il consenso delle donne è leggibile, in negativo, nelle difficoltà che le persone sperimentano quando, sotto protezione, devono arrangiarsi con molto di meno. Le mogli risentono fortemente della perdita di status.

Data questa situazione, nella quale si scorgono molti elementi di cambiamento che fanno intravedere un maggiore coinvolgimento attivo delle donne nell'esercizio del potere della mafia, si pone la domanda delle prospettive di una loro assunzione di un effettivo comando nelle organizzazioni mafiose. A tale proposito vorrei citare la risposta di Facciolla ad una mia domanda circa

la possibilità che una donna, al momento del ritorno dal carcere del uomo-capo del clan, possa non essere disposta a ritornare in una posizione di obbedienza al capo: “Secondo me questo è difficile che accada, a meno di non trovare una cosca che comincia ad essere retta proprio da una donna. Ma penso che di questo ben difficilmente ne troveremmo traccia in tutta Italia, non solo nel Distretto nostro. Secondo me il ruolo della donna rimane sempre quello di reggenza temporanea in assenza del marito detenuto o latitante”. Sembrerebbe, allora, di poter dire in base al materiale fino adesso raccolto che l'ipotesi della *temporanea delega del potere* (T. Principato, A. Dino, 1997) delle donne in ambiente di 'ndrangheta e di mafia sia quella più vicina alla realtà.

## NOTE

<sup>1</sup> Intervista con Salvatore Boemi, Reggio Calabria, 4 aprile 2002.

<sup>2</sup> Intervista con Eugenio Facciolla, Catanzaro, 19 novembre 2001.

<sup>3</sup> Per la storia di Rita Di Giovine vedi anche C. Longrigg (1997). Per una storia dello stupro in Calabria cfr. E. Ciconte (2001).

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Allum F., Siebert R. (2003), a cura di, *Organized Crime and the Challenge to Democracy*, Routledge, London-New York.
- Ciconte E. (2001), “*Mi riconobbe per ben due volte*”. *Storia dello stupro e di donne ribelli in Calabria (1814-1975)*, Edizioni dell'Orso, Alessandria.
- Forgione F., Mondani P. (1994), *Oltre la cupola. Massoneria, mafia, politica*, Rizzoli, Milano.
- Ingrasci O. (1997-1998 a.a.), *La mafia e le donne: nuove ipotesi di ricerca*, tesi di laurea, Università degli Studi di Milano.
- Longrigg C. (1997), *L'altra metà della mafia*, Ponte alle Grazie, Firenze.
- Principato T., Dino A. (1997), *Mafia donna, le vestali del sacro e dell'onore*, Flaccovio, Palermo.
- Puglisi A. (2005), *Donne, mafia, antimafia*, Di Girolamo Editore, Trapani.
- Sen A. (2004), *La democrazia degli altri. Perché la libertà non è un'invenzione dell'Occidente*, Mondadori, Milano.
- Siebert R. (1994), *Le donne, la mafia*, il Saggiatore, Milano.

## Riflessioni a seguito del commento di Luigi Marini al mio libro “Disonesto ma non criminale”

*Amedeo Cottino\**

Il commento di Luigi Marini (come non riconoscerlo!) mi ha naturalmente molto gratificato. Il narcisismo che c'è, mal celato, in ognuno di noi, vive in queste occasioni il suo momento di grazia. Ma, di là dalle umane debolezze, ho ritrovato con gioia nel mio critico non soltanto una comunione d'intenti – oggi più preziosa che mai – ma anche la conferma che le principali indicazioni di ricerca, contenute nel mio libro, possono essere prese sul serio. Dunque un incoraggiamento a continuare per questa strada. Ciò detto, nelle righe seguono riprenderò alcuni dei rilievi che più mi hanno stimolato.

Luigi Marini, che condivide, in linea generale, l'idea che i privilegi di cui godono i potenti possano essere spiegati *anche* in termini di cultura egemone, non è invece d'accordo quando affermo che “i gradi di libertà di cui gode il potente sono certamente maggiori di quelli di cui dispone il criminale comune” e aggiunge che tale “conclusione (...) risponde ad una serie di casi, ma non si attaglia ad altrettanti casi né per quanto riguarda i potenti né per quanto riguarda i criminali comuni”.

Riconosco subito che la mia formulazione, al tempo stesso drastica e generica, debba essere rivista. Così ritengo che sia altamente plausibile – e qui le esperienze del magistrato Luigi Marini sono preziose – supporre che le motivazioni a delinquere dei signori per bene, che si incontrano in un salotto di una Banca allo scopo di organizzare un aggio, non siano dissimili da quelle dei mafiosi che si ritrovano in un ristorante o in un albergo per discutere le modalità di attuazione di una campagna di racket, né, tanto meno, da quelle del criminale professionale. Aggiungo che un'improbabile – ma non impossibile –

ricerca empirica ci mostrerebbe stili di vita del tutto comparabili, all'insegna dello spreco, dell'esibizione, dell'opulenza insensata (con buona pace della sobrietà che, secondo le cronache, caratterizzava la vita del mitico mafioso don Calogero Vizzini). Ma quanto questa specularità – ripeto, altamente meritevole di indagine – è estendibile alla criminalità comune e soprattutto alla piccola criminalità, che è quella più diffusa? Se intendiamo quest'ultima come la delinquenza maggiormente rappresentata nella popolazione carceraria, sappiamo che essa consiste prevalentemente di cittadini non italiani, spesso clandestini (e proprio per questo in carcere) e di tossicodipendenti (questi ultimi quasi un terzo dell'attuale popolazione carceraria). Sarà pur vero che i loro delitti non sono necessariamente determinati dal bisogno immediato di sfamarsi, ma che le opportunità legittime che la società ha loro offerto siano incomparabilmente minori di quelle di cui hanno goduto i Craxi, i De Lorenzo, i Cirino Pomicino o, più recentemente i Cragnotti e i Fiorani, mi pare difficilmente contestabile. Ha peraltro e nuovamente ragione Luigi Marini nell'invitarmi ad una maggior attenzione rispetto alle varie tipologie motivazionali. In effetti, è quanto cerco di fare, ad esempio, nel secondo capitolo (pp. 42-43), laddove, esplorando i vari modelli esplicativi della criminalità dei colletti bianchi, prendo anche in considerazione l'ipotesi che il mercato possa esercitare un'azione criminogena su determinate categorie di operatori economici, più o meno 'costretti' a compiere azioni illecite per sopravvivere nel loro ruolo e/o per salvaguardare gli interessi dei loro dipendenti. Ma una considerazione più sistematica del ruolo svolto dalle variabili di contesto sulle motivazioni a delinquere è sicuramente da raccomandare.

Non so se il garbato stupore di Luigi Marini a fronte “della dovizia di analisi che [Cottino] dedica a circostanze e valutazioni che al magistrato e al pratico del diritto appaiono in qualche modo note”, sia del tutto giustificato. Ho qualche dubbio sul fatto che la percezione da parte degli stessi operatori del diritto della natura tendenzialmente di classe del nostro sistema

giudiziario, e la relativa conoscenza dei meccanismi che la riproducono siano materia comune e condivisa, ma se anche tale fosse il caso, sappiamo che le opinioni e le esperienze individuali acquistano rilevanza e diventano affidabili strumenti di dibattito quando vengono messe alla prova dei fatti. È proprio questo, la cosiddetta verifica dell'ipotesi, uno dei compiti principali delle scienze sociali. Forse, l'essere sempre 'agguerriti' – tanto più in un contesto italiano spesso così povero di solidi argomenti e così ricco di opinioni – può trovare in ciò una sua ragion d'essere.

Concludo facendo mio l'accento che Marini pone sul senso civico, come elemento significativo per una lettura corretta della criminalità. È perciò del tutto plausibile supporre che la diversa gravità che l'italiano medio attribuisce alla rapina piuttosto che all'evasione fiscale non sia soltanto il frutto dell'egemonia culturale delle classi dominanti, ma sia anche espressione della scarsa presenza, per non dire dell'assenza, del senso di cittadinanza. È intuitivamente più facile per un abitante di un Paese come il nostro in un contesto di questo tipo, percepire come danno soltanto quello provocato da una pistola puntata contro a scopo di rapina e non quello causato da un tratto di penna che cancella illegalmente un'entrata da un bilancio.

\* Per problemi di spazio ospitiamo in questo numero le riflessioni di Amedeo Cottino sulla recensione di Luigi Marini, nel prossimo il lettore troverà quelle relative al commento di Guido Maggioni.

*RUBRICHE PERIODICHE*





**RUBRICA GIURIDICA****L'indulto nella prospettiva costituzionale e nel confronto con l'ultimo provvedimento clemenziale del 1990**

*Francesca D'Elia e Andrea Catizone*

Indulto è letteralmente un “provvedimento generale, concesso dalla massima autorità dello Stato, di condono o diminuzione della pena inflitta, che però non estingue (a differenza dell'amnistia) il reato”. Per il diritto canonico è, invece, una “concessione temporanea fatta dall'autorità ecclesiastica, che dispensa da obblighi e norme” (Palazzi-Folena, Dizionario della lingua italiana). Ed invero così prescrive la Costituzione Italiana, art. 79, disponendo che “l'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale”.

Il più recente provvedimento di indulto è stato approvato dalla Camera con legge 31 luglio 2006, n. 241 (pubblicata in G.U. n. 176 del 31-7-2006), dopo aspre e scontate polemiche provenienti non solo dall'opposizione, ma altresì da alcuni esponenti della maggioranza. Il provvedimento da ultimo citato prevede, nell'art. 1, uno sconto di pena di tre anni per chi ha commesso reati fino al 2 maggio 2006. Segue poi, nell'art. 2, una lunga elencazione di fattispecie delittuose per le quali la disciplina ivi contenuta non viene applicata. La legge ha, altresì, stabilito che l'indulto non possa essere applicato alle pene accessorie temporanee, come l'interdizione dai pubblici uffici.

La legge 241 è intervenuta dopo quasi 16 anni di mancato esercizio da parte del Parlamento di quanto sancito a livello costituzionale dall'articolo 79, in tema di provvedimenti di cle-

menza, in una situazione nella quale le presenze in carcere si attestavano ormai sopra le 60.000 unità, ovvero ben oltre il limite della capienza “tollerabile”. La lunga inerzia del legislatore su questo tema in parte può essere sicuramente giustificata dall’alto *quorum* necessario per l’approvazione degli atti di clemenza a seguito della modifica introdotta con la legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, e cioè la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera (su ogni articolo e nella votazione finale). Correva l’anno 1990 quando venne approvato l’ultimo provvedimento di indulto che il nostro Paese ricordi prima del testo approvato la scorsa estate (il 50° approvato dal 1947) e che era anche accompagnato da un provvedimento di amnistia. Quasi 5.000 detenuti beneficiarono di quell’indulto (approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394) che, in particolare, portò le presenze in carcere da 30.241<sup>1</sup> a 25.804<sup>2</sup>. La concessione intervenne durante il settennato al Quirinale di Francesco Cossiga, poco dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale<sup>3</sup>, avvenuta il 24 ottobre 1989. Non a caso, infatti, l’indulto aveva efficacia “per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989”<sup>4</sup>. A differenza dell’indulto da ultimo approvato, che, come detto, è concesso nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive (e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie, sole o congiunte a pene detentive) quello del 1990 veniva concesso in misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive. La forbice leggermente più ampia della Legge 241 rispetto al D.P.R. 394/1990 (tre anni di pena detentiva contro i due anni di pena detentiva previsti da quest’ultimo) ha di contro il lungo elenco delle esclusioni oggettive, previste all’articolo 2 della stessa legge, che oltre alle pene conseguenti a condanne per reati già escluse dall’indulto del 1990 (devastazione, saccheggio, strage, associazione di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, riciclaggio, produzione, traffico e detenzione di stupefacenti) esclude anche quelle relative a condanne per reati quali l’associazione sovver-

siva, l'eversione dell'ordine democratico, la banda armata, il terrorismo; per reati – punibili con pena diversa dall'ergastolo – commessi per discriminazione, odio etnico, nazionale, razziale o religioso, nonché relative a condanne per reati, introdotti più recentemente, quali l'arruolamento con finalità di terrorismo nazionale ed internazionale, l'usura, il riciclaggio, la pedo-pornografia, la tratta di persone etc. Identica è, invece, la previsione che riguarda l'inapplicabilità delle esclusioni di cui all'ultimo comma all'articolo 151 del codice penale (e che quindi consente anche ai recidivi, ai delinquenti abituali, professionali, o per tendenza di beneficiare dell'indulto), come anche quella che attiene alla revoca di diritto del beneficio in caso di commissione, da parte di chi ne ha usufruito, di un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni, messo in atto entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Non è difficile comprendere come l'istituto dell'indulto possa suscitare opinioni e giudizi assolutamente contrastanti ed un esame più approfondito consente di comprenderne meglio la natura. Come è evidente si tratta di un provvedimento che presenta il carattere dell'eccezionalità e andando ad incidere su diritti fondamentali e sul principio di autonomia dei poteri dello Stato si è preferito, da parte dei costituenti, prevederne la disciplina nella fonte di rango superiore.

Sicuramente si può, pacificamente, sostenere che con l'indulto si introduce una sensibile variazione ad un *iter* normale dello svolgersi delle funzioni del potere giurisdizionale, soprattutto per quel che riguarda la fase dell'esecuzione.

Dal punto di vista prettamente giuridico costituisce senza dubbio un'anomalia del sistema, pur nella sua previsione costituzionale: infatti, avendo carattere generale, i suoi effetti ricadono su tutti i soggetti interessati, prescindendo da un'indagine sulla situazione individuale. In questo senso il provvedimento decapita una decisione sul merito emessa dal giudice successivamente alla celebrazione di un processo, dove le ragioni dell'accusa si sono confrontate con quelle della difesa, dove pure

il diritto di difesa è stato pienamente esercitato. Con la concessione dell'indulto, invece, si decurta la sanzione senza alcun esame concreto dell'intera vicenda, o almeno del comportamento del soggetto cui viene riconosciuta.

Inoltre l'eccezionalità del provvedimento in esame sottolineata dalla Costituzione (dal momento che per l'approvazione viene richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, non solo nella votazione finale, ma anche in ogni suo articolo – e occorre ricordare come questa norma sia stata modificata in seguito alle note vicende di Tangentopoli, con l'aumento appunto della maggioranza necessaria), è dettata dal fatto che il provvedimento in esame costituisce una rinuncia, da parte degli organi dello Stato, a proseguire nell'esecuzione di un comando precedentemente ed imperativamente dato da un autonomo potere dello Stato.

Ora c'è da domandarsi quando tale rinuncia, pur legittimamente adottata, si ponga in armonia con i principi contenuti nella Costituzione.

La prima verifica da effettuarsi deve avvenire alla luce dell'art. 27 Costituzione laddove prevede, al comma 3, che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. È legittimo pensare, ed aspettarsi, che una funzione di questa portata, da attribuire alla pena, debba essere assicurata da un adeguato sistema della giustizia che preveda strutture di accoglienza adeguate al numero di detenuti, nonché da un diritto positivo che consideri il ricorso al diritto penale quale effettivo estremo rimedio.

Alla luce di queste considerazioni, che meglio verranno spiegate, è importante non prescindere da una valutazione attuale della situazione carceraria nel nostro Paese. È unanime il giudizio, fondato su dati oggettivi e concreti, della drammaticità delle condizioni in cui versano le case circondariali, per la presenza congiunta di una serie di problemi che possono sintetizzarsi nelle tematiche del sovraffollamento e della carenza di personale, con i conseguenti effetti di mancanza di cure per i

malati o l'assenza di opportuni programmi di sviluppo della persona umana imposti dal dettato costituzionale.

È proprio nel solco di siffatte problematiche che si inseriscono le parole proferite dal Papa Giovanni Paolo II innanzi ai due rami del parlamento in seduta congiunta nel corso della XIV legislatura sulla situazione delle carceri, nelle quali i detenuti vivono spesso in condizioni di penoso sovraffollamento, che invocavano "Un segno di clemenza verso di loro, mediante una riduzione della pena" capace di "stimolare l'impegno di personale recupero in vista di un positivo reinserimento nella società". Ed invero l'indulto traduce, in prospettiva laica, il tema del perdono, laddove non si impone una dimenticanza del torto subito, ma una chiara intenzione di rinunciare ad un'idea retributiva della giustizia per una rappresentazione della giustizia quale virtù da esercitare non contro, ma verso gli altri.

Ecco perché si ammette tutta l'opportunità di questo provvedimento di clemenza, così come senza mediazioni è stato domandato dal precedente Pontefice. Esso si pone, inoltre, sulla scia di una cultura di segno opposto a quella che ritiene giusto e legittimo inasprire il carattere di afflittività della pena mediante, anche, un indebolimento delle strutture carcerarie. Il passaggio culturale auspicato consente la diffusione di una sensibilità di riconciliazione e di prevenzione.

Certo non può stare tutto quanto lì, in un provvedimento di cancellazione della pena, che per di più dissociato dall'istituto dell'amnistia non aiuta certamente a risolvere la gravità dei problemi enunciati, ma serve solo ad alleggerirne, temporaneamente, il carico.

Quello che serve è invece una politica culturale in riferimento al sistema penale e alla giustizia che non neghi grossolanamente le reali esigenze di certezza della pena, ma che non si sbilanci, allo stesso tempo, verso un'idea di risposta al male con un male ancora peggiore e disumano. Tutto ciò richiede una revisione del sistema penale sostanziale mediante l'introduzione di un codice penale attuale e non solo attualizzato da novelle legislative, come pure dalla previsione di pene alternative alla

detenzione carceraria laddove la violazione non presenti gli stessi caratteri di gravità.

Accanto ad interventi di questo tipo è altresì necessario mettere in pratica le tematiche concettualizzate dalle teorie della *prevenzione generale e speciale positiva*. Queste, in breve, si fondano su dimensioni consensuali e risocializzanti del reato, così come imposto dall'art. 27 Costituzione, mediante una rinuncia ad una risposta di inasprimento sanzionatorio alle continue ed a volte emotive domande sociali di certezza e di sicurezza.

Solo in questo modo uno Stato democratico può far fronte, in maniera credibile, autorevole e significativa ai temi della giustizia.

#### NOTE

<sup>1</sup> Dati DAP aggiornati al 31 dicembre 1989.

<sup>2</sup> Dati DAP aggiornati al 31 dicembre 1990.

<sup>3</sup> Approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 1988).

<sup>4</sup> Articolo 5 del D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394.

**PRISON MOVIES****Intervista a Vincenzo Marra**

*Patrizio Gonnella e Susanna Marietti*

*Per motivi connotati alle sue stesse modalità di produzione e fruizione, più delle altre arti il cinema si fa espressione di percezioni sociali diffuse, oltre a essere veicolo di messaggi critici espliciti. Con uno sguardo attento a entrambi gli aspetti, la rubrica Prison Movies si propone di commentare, riflettere, liberamente variare su film e sceneggiati televisivi che abbiano a che fare con i temi del carcere e della giustizia penale. Il cinema è un'arte nobile che il tempo non sa esaurire, e la rubrica si riferirà allora a opere del presente così come a classici del passato.*

Vincenzo Marra è un regista napoletano al suo quarto film. Nel 2001 aveva girato *Tornando a casa*, un film che voleva parlare del rapporto tra Occidente e Islam, dove si auspicava un'unione fra persone provenienti dalla cultura cristiana e da quella musulmana. “Poi abbiamo visto come è andata a finire...”, commenta Marra. Due anni fa è uscito *Vento di terra*, storia di Enzo, sedicenne che vive nel quartiere napoletano di Secondigliano. Lì Marra ha iniziato a toccare con mano la questione della giustizia a Napoli, che non è una questione di poco conto. E allora ha pensato di farne un film.

*L'Udienza è aperta*, presentato a Venezia lo scorso settembre, prodotto da *Rai cinema*, sarà in distribuzione nelle sale a partire dal prossimo febbraio. È un viaggio-inchiesta nel Tribunale di Napoli, dove i protagonisti sono il Giudice d'Appello settantaduenne, dichiaratamente fascista, il suo giudice *a latere*, di quarantacinque anni, e l'avvocato, famoso penalista napoletano, tutti impegnati in un processo di camorra. Il Tribunale di Napoli è già di per sé una metafora del funzionamento della giustizia. Marra ci racconta l'episodio paradossale avvenuto il

giorno della presentazione ufficiale del suo film, proprio in tribunale. Era pieno inverno, un freddo notevole, i riscaldamenti non funzionavano. Il presidente delle camere penali, che organizzava la proiezione, si avvicina a lui, gli mostra le persone intirizzite dal freddo, gli propone di vedere il primo tempo e accontentarsi di quello per avviare il dibattito. Il secondo tempo, gli assicura, verrà proiettato in primavera. E dopo pochi minuti torna con una busta piena di bicchieri di the caldo per tutti gli ospiti della serata. “Ho accettato il compromesso”, racconta Marra. “Ho girato tutto il mondo, ma solo nella mia città sarebbe potuto accadere qualcosa di simile. Impensabile in qualsiasi paese che non sia l’Italia”.

Abbiamo incontrato Marra in occasione della presentazione del quarto rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione. Il nostro è stato un viaggio nelle carceri italiane, il suo nella giustizia napoletana.

*Parlaci del tuo film e del perché hai deciso di occuparti di un tema tipico da cronaca giornalistica.*

Il film vuole raccontare una giornata all’interno di un tribunale. I protagonisti sono un giudice di destra, un giudice *a latere*, un avvocato penalista, vero e proprio genio del diritto. Sono tutti gli attori di un processo di camorra. È stata una esperienza straordinaria. Il mio metodo di ripresa ha permesso che le telecamere sparissero. Ha permesso a loro di vivere e a noi di vedere. Il mio film non è un *reality*, ma è una cosa vera. Ha suscitato molto interesse. È un film-documentario che sta girando tutto il mondo. Ha tratti originali, per questo è molto richiesto.

*La giustizia per come l’hai conosciuta è una giustizia di classe?*

Sì, lo è. Il giudice settantaduenne afferma senza remore di essere fascista. Di ciò che pensa non condivido neanche una parola. Eppure stava lì, a combattere contro la camorra. L’avvocato l’ho visto con i miei occhi vincere cause impossibili. L’ho visto impedire l’uso di una intercettazione telefonica tra un sicario e il suo mandante. Era inequivocabile nei contenuti, si commissionava un omicidio a chiare parole. Ma l’intercetta-

zione non era avvenuta nelle forme previste dalla legge, e il giudice non poté ritenerla valida. Il camorrista ha i soldi per pagare il genio del diritto. Lui usa la legge, lui sfrutta le procedure. La differenza nella giustizia sta tutta nella difesa. I magistrati, di destra o di sinistra, nel mio film combattono contro la camorra che uccide. Un grande avvocato fa la differenza.

*Che ne pensi dell'indulto di recente approvato?*

È una vicenda tipicamente italiana. Prima della sua approvazione c'erano tanti favorevoli. Poi si sono dileguati. È stato ignobile. Sono cose che succedono solo in Italia. Questo è un paese assurdo. Un paese che ha a disposizione un paesaggio eccezionale, un patrimonio culturale inestimabile, ma una mentalità e dei comportamenti inaccettabili. La politica in Italia è il luogo dell'autoreferenzialità. La politica deve pensare alla gente. Fare politica è mischiarsi con le persone e parlare con loro. Mi viene la pelle d'oca. Nelle carceri italiane, tutti lo sanno, se uno entra ladro esce ladro tre volte. L'Italia è un paese diviso in due. Il sud sta sprofondando mentre la politica tira acqua solo al proprio mulino. Il mio è uno sfogo amaro. Sono indignato. Voi lottate per un ideale. Sono pochi in Italia quelli che lottano per un ideale. Nel mio piccolo, lo faccio anche io con il mio film.

#### FILMOGRAFIA

*E.a.m. Estranei Alla Massa* (2001), regia, sceneggiatura, fotografia.

*Tornando a Casa* (2001), regia, sceneggiatura.

*Vento Di Terra* (2004), regia, sceneggiatura.

*L'Udienza è Aperta* (2006), regia.



**RECENSIONI**

*La presente rubrica recensisce lavori teorici e ricerche empiriche che affrontano il tema del carcere, della giustizia penale e, più in generale, del controllo sociale. In conformità con i principi che ispirano l'associazione Antigone, particolare attenzione verrà riservata a testi in grado di promuovere un dibattito sui modelli di legalità penale e sulla loro evoluzione; sull'evoluzione delle realtà carcerarie e giudiziarie nel nostro e negli altri paesi; sulle trasformazioni dei modelli del controllo sociale nella società contemporanea. A fronte dell'estesa produzione su questi temi, verranno privilegiate opere che, di qualsiasi ispirazione e provenienza, collettive o monografiche, si dimostrino aperte al confronto e sostenute da spirito critico.*

ROBERTO SAVIANO

***Gomorra,***

Mondadori, Milano, 2006, pp. 335

L'esistenza dei fenomeni di criminalità organizzata, in Italia, viene valutata in funzione dell'importanza che i mezzi di comunicazione di massa attribuiscono loro. È il caso di Cosa Nostra, la cui esistenza fu "scoperta" con l'omicidio Dalla Chiesa, e si protrasse per un quindicennio per poi inabissarsi. Anche la 'ndrangheta ha goduto di bagliori di celebrità durante i sequestri di persona, per poi essere riscoperta nel corso dell'omicidio Fortugno. La camorra non è stata da meno, ascendendo alla gloria dei riflettori durante il caso Tortora per poi venire progressivamente ridimensionata.

Ai revival mediatici, solitamente segue il proliferare di "esperti" del settore, le cui teorie, spesso ammannite sotto la forma di una pubblicazione, accampano pretese di scientificità, salvo poi venire smentite dai fatti. Dalla fine del 2004, quando è scoppiata la guerra tra i Di Lauro e i cosiddetti scissionisti, la criminalità organizzata campana è tornata ad essere un proble-

ma nazionale, un'emergenza che qualcuno vorrebbe affrontare attraverso l'invio dell'esercito. Questa volta, forse per la sempre maggiore preponderanza del mezzo televisivo, non si è assistito al fiorire solito di esperti. In questo insolito deserto letterario, è sbocciato il fiore di *Gomorra*, del giovane scrittore e giornalista Roberto Saviano, un libro di insolita chiarezza, articolazione, accuratezza, precisione, tanto da essere già costato all'autore le minacce di morte che negli ultimi tempi lo costringono a vivere sotto scorta.

I punti di forza di questo libro sono molteplici. In primo luogo, Saviano non è uno scienziato sociale di professione, ma recepisce appieno la raccomandazione weberiana di comprendere un mondo sociale dall'interno. Così, armato della sua Vespa, della curiosità intellettuale, della sua passione civile, l'autore si cimenta in un dettagliato lavoro etnografico che lo porta a farsi scaricatore delle merci cinesi al porto, quindi ad esplorare in profondità il distretto tessile del napoletano, poi a mescolarsi coi baby killers di Scampia. In secondo luogo, attraverso il suo lavoro, Saviano fornisce agli addetti ai lavori alcuni interessanti spunti di riflessione in merito alla struttura organizzativa della camorra, al suo rapporto col mondo legale, alla sua identità. Sotto il primo aspetto, troviamo apparentemente la stessa struttura decentrata, pulviscolare, che aveva resistito ai tentativi centralizzatori operati da Raffaele Cutolo alla fine degli anni settanta. In realtà l'autore disvela come la camorra abbia abiurato alle vecchie gerarchie familiari-territoriali di un tempo, fino al punto di rinunciare al vecchio nome e di chiamarsi "Sistema". La camorra del duemila si muove in sinergia con la struttura proteiforme, reticolare, entropica della *new economy*. Attingendo ad un bacino di popolazione giovanile marginale sul piano socio-economico ma perfettamente integrata nella cultura del consumo, della competizione e della circolazione globale, la camorra ridefinisce frequentemente, drasticamente, i propri equilibri interni. La guerra tra i Di Lauro e gli scissionisti non è il prodotto di un mercato chiuso, monopolistico, con attività rigidamente compartimentale. Al contrario, si

presenta come la conseguenza dell'ampliamento dei mercati, delle attività controllate dalla criminalità organizzata, dalla Germania Est ad Aberdeen, dalla Spagna all'America Latina. Un ricambio così rapido delle gerarchie, oltre a mettere la nuova camorra nelle condizioni di stare al passo con le trasformazioni dell'economia globale, sortisce altresì l'effetto di non dare punti di riferimento alle forze dell'ordine e agli inquirenti. Le inchieste e i processi non riescono a spingersi al di là della ricostruzione di vicende e dell'accertamento di responsabilità passate. L'organizzazione criminale assorbe le defezioni e i colpi delle forze dell'ordine con rapidi riassetti organizzativi.

Sotto il secondo aspetto, una camorra in sintonia con la *new economy* non è più relegata all'esercizio delle attività illegali. Quando pianifica la produzione tessile e calzaturiera dell'hinterland napoletano, quando organizza e attua lo smaltimento dei rifiuti delle imprese del Nord (ecco i liquami di cui parla Calderoli), quando partecipa agli appalti e rileva i negozi in difficoltà, la criminalità organizzata campana si propone come un interlocutore di prim'ordine del mondo imprenditoriale, che svolge un ruolo cruciale per il mantenimento degli equilibri economici locali e nazionali.

Sotto il terzo aspetto, l'identità del camorrista ha lasciato da tempo agli archivi gli elementi esoterico-folkloristici del *cum-pariello* che animavano ancora i cutoliani e gli esponenti della Nuova Famiglia. Saviano parla, non a torto, di borghesia camorristica, citando opportunamente alcuni malavitosi che si auto-definiscono imprenditori e sanciscono il raggiungimento del loro status costruendosi ville faraoniche, animando la scena politica locale, acquistando le squadre di calcio locali, uno schema analogo a quello che negli ultimi venti anni, in Italia, hanno applicato anche alcuni imprenditori alla luce del sole... L'omologazione pasoliniana nel libro di Saviano sembra raggiungere il punto più alto della sua parabola, al momento in cui il malavitoso di Casavatore coltiva le stesse ambizioni di un *cumenda* di Carate Brianza. Eppure, un dubbio, Saviano ce lo fa venire, quando afferma, attraverso la citazione di un boss,

che la camorra è più pericolosa di Cosa Nostra in quanto sceglie di non fare politica. A parte la difficoltà e l'insensatezza di stabilire una classifica della pericolosità delle organizzazioni criminali, non è che Cosa Nostra stia approfittando dell'indifferenza che i media le hanno rivolto negli ultimi dieci anni? O forse ha delegato alle altre organizzazioni criminali il lavoro sporco? Questo dubbio non toglie merito ad un lavoro che lascia ben sperare per le sorti del giornalismo d'inchiesta, del romanzo impegnato, degli studi sociali in Italia. Solidarietà all'autore per le minacce ricevute.

*Vincenzo Scalia*

JACQUES DERRIDA

***Perdonare,***

Milano, Raffaello Cortina editore, 2004, pp. 106

Che cos'è il perdono? Che cosa significa perdonare? Come si può, nel concreto dell'esperienza storica, perdonare l'altro? Jacques Derrida – il filosofo francese recentemente scomparso – si interroga e ci interroga su questi temi, interroga le parole stesse del perdono, le locuzioni che le lingue usano per chiedere e accordare il perdono, i concetti affini o quelli che ruotano attorno all'esperienza del perdono. Il breve volume *Perdonare*, uscito per l'editore Cortina nel 2004, ripropone il testo di alcuni incontri di un seminario tenuto da Derrida per diversi anni all'*Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales* di Parigi, nonché presentato in varie conferenze in giro per il mondo. Nel 1964, la Francia approvava la legge sull'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, e negli anni a venire si accendeva un ampio dibattito sull'argomento. Il perdono ha a che fare con la prescrizione? L'imprescrittibile ha la stessa estensione dell'imperdonabile? O non è piuttosto, il perdono, un concetto che non incontra affatto la logica del penale, che non ha niente a che vedere con l'ambito del giuridico, del regolamentato, del pubblico? Il perdono si può

accordare da una collettività a una collettività, o non presuppone piuttosto la riservatezza e la privatezza di un faccia a faccia?

Da quando, nel 1945, è nato a Norimberga il concetto di crimine contro l'umanità, si è assistito a proclamazioni pubbliche di pentimento (di stato, di chiesa, di corporazione) e a richieste collettive di perdono. Prendendo duramente posizione nel dibattito pubblico, Vladimir Jankélévitch afferma l'impossibilità di perdonare i crimini hitleriani, confine storico ultimo della storia del perdono, limite insuperabile e inespugnabile che eccede la misura umana e per il quale mai potrà esserci punizione proporzionata. Il perdono, per Jankélévitch, è dunque qualcosa che prende parte a un normale scambio tra uomini, scambio nel quale la possibilità di infliggere una pena è ad esso correlata e nel quale anche la richiesta esplicita di perdono deve essere contemplata. I tedeschi, dice Jankélévitch a ulteriore rafforzamento della sua tesi, non hanno mai chiesto perdono, non hanno mai manifestato una coscienza della loro colpa che non fosse un tentativo malcelato di autogiustificazione. Commentando il saggio di Jankélévitch, Derrida propone un rivolgimento totale del punto di vista. Il perdono, forse, non è cosa umana, vale a dire che non è cosa che debba entrare in un commercio tra gli uomini. Il perdono fa capo a un'etica che Derrida qualifica come iperbolica, sola possibilità di rompere la gabbia aporetica che è esso stesso a costruire. C'è una contraddizione nel concetto di perdono, ed è proprio questa contraddizione che lo rende un concetto fondante della società umana: sembrerebbe infatti che per perdonare io debba comprendere la colpa dell'altro, e dunque calarmi nella sua situazione, mettermi al suo posto, accettare la consapevolezza che avrei potuto commettere il medesimo errore, e in questo modo annullare l'altro, renderlo me stesso, riempire la distanza tra lui e me, e così rendere inutile il perdono. Invece, il perdono presuppone il mantenimento di tale distanza, e quindi l'incomprensione dell'altro, e da qui l'impossibilità di perdonarlo.

Il perdono è impossibile. Non c'è perdono se si resta tra le cose umane. Bisogna uscire dalla logica dello scambio, accettare in un certo senso l'impossibilità del perdono, accettare l'imperdonabi-

le, e accettare che si dia perdono solamente là dove non si dà commercio, solamente là dove il perdono non è richiesto, dove non si prospetta la punizione e non si mira alla riabilitazione. Il perdono fonda il riconoscimento dell'altro, ne diventa la precondizione. "Al principio ci sarà stata la parola perdono", dice Derrida. Al principio di ogni convivenza, deve esserci la possibilità di riconoscere una pluralità di soggetti. Il perdono è la soglia che tiene insieme la distanza dall'altro, e dunque la possibilità di essere in due, e la non assolutizzazione di tale distanza, la capacità di entrare in relazione con l'altro, e dunque, di nuovo, la possibilità di essere in due. Al principio di ogni rivolgersi all'altro, di ogni parlare e di ogni scrivere, c'è un atto di perdono richiesto e accordato. Lo stesso atto con il quale si apre il testo di Derrida.

*Susanna Marietti*

TAMAR PITCH

***La società della prevenzione,***

Carocci, Roma, 2006, pp. 191

Oggetto di studio del volume è il dispiegarsi del controllo sociale nelle società odierne, attraverso i vari meccanismi della prevenzione, concetto che l'Autrice delinea nei suoi molteplici aspetti, dandone altresì una lettura in chiave sessuata.

La prevenzione, intesa come insieme di atteggiamenti e comportamenti, individuali e collettivi, posti in essere per ridurre il rischio di eventi dannosi, non è un portato della modernità, bensì una caratteristica strutturale di ogni società. Basti pensare all'attenzione posta, fin dai primi studi di carattere sociologico, al tema del mantenimento dell'ordine sociale. Ciò che caratterizza la società odierna è la pervasività dell'imperativo alla prevenzione, nonché il complesso di modalità di realizzazione della stessa. Le peculiarità della prevenzione di oggi sembrano rivelarsi nell'*individualizzazione* e nella *privatizzazione*, entrambe risultati della crisi del concetto positivista dello Stato e delle istituzioni del

Welfare. L'attività di prevenzione dei rischi, infatti, non è più delegata come in passato ad uno stato assistenziale, bensì al singolo o ad enti privati (vigilanza, polizia privata, ecc.). La *privatizzazione* va intesa, altresì, come la configurazione di una rete di agenzie pubbliche e private che raccolgono e si scambiano una molteplicità di dati sugli individui, realizzando in tal modo un controllo sottile e penetrante ai fini della prevenzione dei rischi. La diffusione di una serie di dispositivi di controllo (carte di credito, codici a barre, ecc.) genera fiducia nei confronti di coloro che li utilizzano poiché in tal modo possono essere identificati, ma al tempo stesso crea discriminazioni nei confronti di coloro che non hanno la possibilità di utilizzarli, i quali non vengono considerati meritevoli di fiducia. Inoltre, un ruolo centrale è stato assunto dal processo di *vittimizzazione*, che sposta l'attenzione dall'autore dell'evento dannoso alla vittima e, dal punto di vista criminologico, dalla ricerca delle cause del comportamento criminale (caratteristica peculiare del paradigma eziologico-positivista) alle attività poste in essere per ridurre i rischi che corrono le potenziali vittime. Non va tralasciato come, in misura sempre più diffusa, per essere considerate vittime *meritevoli* non basta aver subito un torto, bensì è necessario dimostrare di aver fatto il possibile per evitarlo. Da qui il manifestarsi di sensi di colpa per non aver preso tutte le necessarie precauzioni.

L'Autrice propone un'interessante lettura sessuata della prevenzione dal momento che tale imperativo sembra essere rivolto soprattutto alle donne, alle quali compete la cura dei bambini, degli anziani e in generale degli adulti maschi, continuamente incitati questi ultimi, contrariamente a quanto avviene per le donne, a correre rischi. La città, per esempio, luogo per eccellenza del controllo sociale della modernità, fornisce opportunità agli uomini mentre espone le donne a pericoli, pertanto i primi saranno spinti all'audacia e all'impresa, le seconde alla prudenza e alla precauzione. D'altra parte, la piena *individualizzazione* può realizzarsi solo quando non si abbiano o si possano mettere tra parentesi legami sociali e nella nostra società questo sembra essere possibile in misura maggiore per gli uomini. Seguendo

Foucault, l'Autrice affronta la tematica del controllo sociale anche in chiave di disciplinamento dei corpi: nella modernità, i corpi percepiti come particolarmente minacciosi risultano essere quelli degli immigrati provenienti da culture lontane, per i quali sono state create strutture di segregazione quali i centri di permanenza temporanea, quelli dei criminali che vengono rinchiusi in carcere, e infine quelli delle donne, sottoposte ad una sottile e costante pressione verso la prevenzione medica, l'auto-vigilanza, l'eliminazione di segni fisici discordanti dalla norma estetica, in misura ben più rilevante di quanto non accada per gli uomini.

In tema di devianza e criminalità, come si è accennato sopra, la tendenza delle politiche attuate per la salvaguardia dell'ordine sociale è quella di rendere la commissione dei reati più difficile piuttosto che agire sulle condizioni sociali ritenute all'origine del comportamento criminale. Ne è una chiara dimostrazione l'ormai consolidato richiamo al concetto di *pericolosità*, nonché la sua pratica applicazione attraverso le misure di sicurezza detentive e non. Parimenti, a livello globale, lo stesso concetto è utilizzato come giustificazione della guerra preventiva nei confronti degli *stati canaglia*, nemici esterni che incarnano la minaccia dell'insicurezza in maniera molto simile a quanto avviene, all'interno di un dato paese, con i nemici interni.

Daniela Ronco

HANNO COLLABORATO AL PRESENTE NUMERO:

STEFANO ANASTASIA, presidente onorario di Antigone, attualmente capo della Segreteria del sottosegretario alla Giustizia con delega all'Amministrazione penitenziaria.

CECILIA BLENGINO, dottore di ricerca in Sociologia del diritto presso l'Università degli Studi di Milano.

ANDREA BORASCHI, direttore di "A Buon Diritto. Associazione per le libertà". Docente in Comunicazione politica presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione I.U.L.M. di Milano.

AMEDEO COTTINO, già ordinario di Sociologia del diritto presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Torino

CARLO FIORIO, professore associato di Procedura penale e Diritto penitenziario presso l'Università degli Studi di Perugia. È componente della Commissione ministeriale di riforma del codice di procedura penale.

FRANCO GIORDANO, segretario politico di Rifondazione Comunista.

GIOVANNI JOCTEAU, dottorando di ricerca in Filosofia del diritto, Sociologia del diritto presso l'Università degli Studi di Torino.

SUSANNA MARIETTI, coordinatrice dell'Osservatorio sulle condizioni di detenzione dell'associazione Antigone. Svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Filosofia Teoretica dell'Università degli Studi di Milano.

LUIGI MARINI, già componente togato del Consiglio Superiore della Magistratura.

GIUSEPPE MOSCONI, professore ordinario di Sociologia del diritto presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Padova.

RENATE SIEBERT, professore ordinario di Sociologia del mutamento sociale presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi della Calabria.

GIANFRANCO SPADACCIA, garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Roma.

SANDRO SPRIANO, cappellano al carcere di Rebibbia nuovo complesso, Roma.

ADRIANO SOFRI, opinionista, scrittore, collabora a "Repubblica".

STEFANO TELVE, ricercatore di Linguistica italiana presso l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo.

GIOVANNI TORRENTE, dottorando di ricerca in Filosofia del diritto presso l'Università degli Studi di Torino.